

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 agosto 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0500

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 347. Ordinanza del tribunale di Roma del 29 aprile 1989.

**Processo penale - Imputato contumace - Potere del difensore di impugnare la sentenza - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al difensore dell'imputato presente (al quale tale potere spetta) tanto più ingiustificata quando, come nel caso, il difensore dell'imputato contumace, in quanto difensore d'ufficio, non può neppure impugnare la ordinanza dichiarativa della contumacia - Conseguente incidenza sull'esercizio del diritto di difesa.**

(C.P.P., art. 192, ultimo comma, in relazione alla legge 23 gennaio 1989, n. 27, art. 2; c.p.p., artt. 128, 200 e 499, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 7

N. 348. Ordinanza del pretore di Lecce del 27 aprile 1989.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto alla pensione di reversibilità del *de cuius* dei figli non ultraventesienni studenti universitari in caso di titolarità di un reddito - Irrazionale esclusione del diritto nel caso di titolarità di reddito di entità minima ed insufficiente a garantire il sostentamento - Richiamo alla sentenza della Corte n. 145/1987.**

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, comb. disp.)

» 8

N. 349. Ordinanza del pretore di Roma del 5 aprile 1989.

**Magistrati - Responsabilità civile - Magistrati togati e membri laici - «Magistrati dipendenti» e «magistrati funzionari» (nella specie vice pretore onorario) - Equiparazione del limite della responsabilità a quello spettante al giudice di tribunale - Lamentata subordinazione del vice pretore onorario alla «prassi» e non soltanto alla legge - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico - Lamentato uguale trattamento in presenza di differenti presupposti.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, primo e terzo comma, 7, primo e terzo comma, 9, primo e terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 10

N. 350. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania dell'8 marzo 1989.

**Responsabilità civile - Magistrato - Azione di responsabilità civile del privato nei confronti dei magistrati che con dolo o colpa grave, nell'esercizio della funzione giudiziaria, abbiano provocato allo stesso danno ingiusto - Mancata previsione che lo Stato, parte in causa nei processi tributari, possa esercitare un'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice - Ingiustificata disparità di trattamento dello Stato rispetto ai privati e violazione dei principi dell'indipendenza della magistratura e della soggezione dei giudici soltanto alla legge, per la minore garanzia che conseguentemente risulta assicurata, fra le parti, allo Stato.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 108)

Pag. 12

N. 351. Ordinanza del pretore di Milano del 9 dicembre 1988.

**Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa concessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.**

[C.P.C., art. 274; c.p.c. (disposizioni di attuazione del), art. 151].

(Cost., artt. 25 e 101)

n 14

N. 352. Ordinanza del pretore di Varese del 6 aprile 1989.

**Previdenza ed assistenza - Religiosi che prestano lavoro non retribuito alle dipendenze dell'ente ecclesiastico di appartenenza consistente in attività non spirituale o non strettamente identificabile con la professione religiosa - Esclusione dalle assicurazioni sociali obbligatorie - Violazione dei principi costituzionali della tutela previdenziale - Riferimento alla sentenza n. 108/1977.**

(Legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, primo comma).

(Cost., art. 38)

n 17

N. 353. Ordinanza della Corte di cassazione del 27 aprile 1989.

**Imposte in genere - Commissione tributaria centrale - Preclusione della discussione orale - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli altri due gradi di giudizio ed al giudizio alternativo inanzi alla corte di appello - Riferimento alla sentenza n. 50/1989.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 27, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 101)

n 18

N. 354. Ordinanza del pretore di Torino del 18 marzo 1989.

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario - Decadenza - Prevista successione nell'assegnazione solo nelle ipotesi di decesso dell'assegnatario o di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Omessa previsione nel caso del convivente *more uxorio* affidatario della prole naturale - Riferimento alla sentenza n. 404/1988.**

(Legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 21, primo comma, lett. b), 18, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

n 20

N. 355. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 22 febbraio 1989.

**Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata condizionata all'inizio dell'esecuzione della pena - Mancata previsione della facoltà del condannato di presentare detta domanda per periodi di detenzione già sofferti appena intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna, ma prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, quanto meno nel caso che la riduzione di pena per la liberazione anticipata per il periodo di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare la espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 22

N. 356. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 22 febbraio 1989.

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 27

N. 357. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 1<sup>o</sup> marzo 1989.

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 33

N. 358. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 31 marzo 1989.

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 40

N. 359. Ordinanza del pretore di Monza del 4 aprile 1989.

**Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilità del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilità della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuità ed assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deterioro trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilità degli emolumenti - Irragionevolezza del criterio della natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) quale base per la differente disciplina.**

(Cod. proc. civ., art. 545, in relazione all'art. 409, n. 3, stesso codice).

(Cost., art. 3)

» 44

N. 360. Ordinanza del pretore di Salerno del 3 maggio 1989.

Processo penale - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore di fiducia privo di mandato speciale - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto all'imputato presente - Conseguente lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

(Cod. proc. pen., art. 192, ultimo comma, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 24; art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo) . . . . .

Pag. 49

N. 361. Ordinanza del tribunale di Catania del 7 febbraio 1986.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché degli amministratori di tali enti, istituti o aziende - Mancata previsione dell'ineleggibilità a consigliere comunale dei soli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune - Altra questione - Mancata previsione che le cause di ineleggibilità cessino di produrre effetto se l'interessato sia cessato o cessi dalle funzioni per collocamento in aspettativa - Ingiustificato deterioro trattamento dei siciliani rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 50

N. 362. Ordinanza del tribunale di Catania del 7 febbraio 1986.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, tra cui i dipendenti delle uu.ss.ll. - Mancata previsione della esclusione della ineleggibilità dei dipendenti delle uu.ss.ll. non facenti parte dell'ufficio di direzione e che siano in aspettativa al momento della presentazione delle candidature come stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per tutti gli altri cittadini - Ingiustificato deterioro trattamento dei residenti nella regione Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 52

N. 363. Ordinanza del tribunale di Catania del 7 febbraio 1986.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, tra cui i dipendenti delle uu.ss.ll. - Mancata previsione della esclusione della ineleggibilità dei dipendenti delle uu.ss.ll. non facenti parte dell'ufficio di direzione e che siano in aspettativa al momento della presentazione delle candidature come stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per tutti gli altri cittadini - Ingiustificato deterioro trattamento dei residenti nella regione Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 53

N. 364. Ordinanza del tribunale di Catania del 7 giugno 1986.

Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché degli amministratori di tali enti, istituti o aziende - Mancata previsione della cessazione della causa di ineleggibilità per l'amministratore di ente sovvenzionato dal comune dimessosi dalla carica prima della convalida delle elezioni, in analogia a quanto previsto per gli amministratori di enti sovvenzionati dallo Stato - Ingiustificato deterioro trattamento dei residenti in Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 54

N. 365. Ordinanza del tribunale di Bologna del 7 giugno 1989.

**Libertà personale - Provvedimenti restrittivi - Richiesta di riesame - Termini: ordinario per la trasmissione al tribunale della libertà (ventiquattro ore) e perentorio per la decisione (tre o sei giorni) - Mancata prevista inefficacia del provvedimento restrittivo non riesaminato entro un lasso di tempo pari alla somma dei due termini previsti - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il ritardo sia dovuto all'autorità emittente od al tribunale della libertà.**

(Cod. proc. pen., art. 263-ter).

(Cost., art. 3) .....

» 55

N. 366. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Bologna del 3 aprile 1989.

**Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento di competenza presso l'ufficio giudiziario della sede di corte d'appello più vicina - Possibilità di competenza reciproca per procedimenti penali concernenti magistrati - Conseguente possibile pregiudizio dell'indipendenza di giudizio - Violazione del principio di eguaglianza ed imparzialità nell'espletamento delle pubbliche funzioni.**

(Cod. proc. pen., art. 41-bis; d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 101) .....

» 57

N. 367. Ordinanza del pretore di Roma del 4 aprile 1989.

**Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Recesso dal contratto per mutuo consenso - Diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento - Mancata prevista esclusione da tale diritto - Irrazionale concessione di tutela a favore del conduttore.**

(Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 34, primo comma).

(Cost., art. 3) .....

» 58

N. 368. Ordinanza del pretore di Roma del 13 maggio 1989.

**Locazione immobili urbani - Equo canone - Azione di ripetizione di somme versate e ritenute non dovute - Termine di decadenza: sei mesi dalla «riconsegna dell'immobile locato» - Omessa previsione di tale decorrenza anche in altre ipotesi (es.: perdita della qualità di locatore) - Irrazionale violazione del principio di uguaglianza in situazioni diverse ma tendenti all'unico fine perseguito dal legislatore.**

(Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3) .....

» 59

N. 369. Ordinanza del pretore di Palermo del 19 gennaio 1989.

**Sanità pubblica - S.S.N. - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Prospettata disparità di trattamento fra le varie categorie di assistiti - Mancato «riordino del sistema contributivo» del settore sanitario - Surrettizia imposizione di imposta senza il rispetto dei criteri di proporzionalità e progressività in relazione alla capacità contributiva - Riferimento alla sentenza n. 431/1987.**

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53) .....

» 61

N. 370. Ordinanza del pretore di Roma del 1° giugno 1989.

Lavoro - Rapporto - Statuto dei lavoratori - Sanzioni disciplinari (nella specie: dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione) - Facoltà di adire l'autorità giudiziaria - Omessa previsione di un termine di decadenza - Disparità di trattamento rispetto al licenziamento disciplinare ed all'esperibilità di azioni stragiudiziali - Limitazione delle garanzie di libera esplicazione del potere imprenditoriale.

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 41)

Pag. 62

N. 371. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 10 aprile 1989.

Imposte in genere - Commissioni tributarie di primo grado - Mancata imposizione legislativa di mantenere il segreto della camera di consiglio - Lamentata inesistenza di una condizione di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra i giudici tributari e tutti gli altri giudici ai quali, invece, tale segreto è imposto - Riferimento a ordinanza (di restituzione di atti) n. 146/1989.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, terzo comma, 28, primo comma, modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739).

(Cost., artt. 3 e 108)

» 63

N. 372. Ordinanza del tribunale di Reggio Emilia del 6 giugno 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Assegni familiari - Corresponsione a favore del fratello lavoratore per i fratelli minori in caso di morte, di abbandono e di invalidità permanente del genitore-capofamiglia - Omessa previsione in caso di disoccupazione non indennizzata o senza percezione di assegni familiari dei genitori - Irrazionale disparità di trattamento in situazioni analoghe - Violazione dei principi di tutela della famiglia, nonché di ogni cittadino inabile al lavoro o disoccupato o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

(D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 3, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 31 e 38)

» 66

N. 373. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, Cagliari, del 16 marzo 1989.

Previdenza ed assistenza - Appartenti alle forze di polizia collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1986 - Esclusione dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 476/1987 - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio - Riferimento alla sentenza n. 501/1988.

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 67

N. 374. Ordinanza del pretore di Frascati del 29 maggio 1989.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiotelediffusione in ambito locale - Divieto di arrecare turbativa ai pubblici servizi - Sanzioni - Disattivazione degli impianti - Competenza degli organi del Ministero delle pp.tt. - Lamentata mancata garanzia del contraddittorio nel procedimento amministrativo - Assoluta genericità della norma - Mancanza di graduazione nell'intervento della p.a. - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel caso di interferenze nel servizio di volo e rispetto alle emittenti radiotelevisive private con impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 240).

(Cost., artt. 3, 21 e 41)

» 72

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 347

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal tribunale di Roma  
nel procedimento penale a carico di Balzano Carlo*

**Processo penale - Imputato contumace - Potere del difensore di impugnare la sentenza - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto al difensore dell'imputato presente (al quale tale potere spetta) tanto più ingiustificata quando, come nel caso, il difensore dell'imputato contumace, in quanto difensore d'ufficio, non può neppure impugnare la ordinanza dichiarativa della contumacia - Conseguente incidenza sull'esercizio del diritto di difesa.**

(C.P.P., art. 192, ultimo comma, in relazione alla legge 23 gennaio 1989, n. 27, art. 2; c.p.p., artt. 128, 200 e 499, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Balzano Carlo, imputato di calunnia;  
Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato; sentito il pubblico ministero;

## O S S E R V A

1. — Carlo Balzano, tratto a giudizio per rispondere del reato di calunnia non è comparso; la notificazione del decreto di citazione a giudizio, eseguita ai sensi dell'art. 171, comma quinto e sesto del c.p.p., è risultata rituale: l'imputato elesse domicilio in luogo dove le notificazioni sono divenute impossibili; egli, per altro, non ha fornito la prova del legittimo impedimento, tale da rendere impossibile assolutamente la comparizione in giudizio, né vi sono in atti elementi in base ai quali poter esprimere un giudizio di probabilità circa l'esistenza del legittimo impedimento; sicché, pur opponendosi il difensore di ufficio, è stata dichiarata la contumacia dell'imputato.

A fronte di tale ordinanza, il difensore di ufficio, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato non si estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto privo di specifico mandato ad impugnare la sentenza contumaciale non potrà, comunque, impugnare l'ordinanza dichiarativa della contumacia.

2. — La questione, come prospettata, appare rilevante.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 497, terzo comma, del c.p.p. (art. 3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1989, n. 22), «La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione». La disposizione, se ci si attenesse strettamente alla formulazione letterale, parrebbe attribuire al giudice un potere dispotico; tuttavia, nella prassi giurisprudenziale, si ammette che l'ordinanza *de qua* possa essere impugnata ex art. 200 del c.p.p. in uno con la sentenza, sotto il profilo di una trasgressione delle regole sulla motivazione, potendosi l'asserito errore risolvere o nella violazione di canoni logici, o nella scelta di massime d'esperienza non plausibili. Ovvio, pertanto, che il difensore d'ufficio abbia interesse ad impugnare l'ordinanza dichiarativa della contumacia, ma, a meno che non divenga difensore di fiducia e l'imputato non gli conferisca mandato speciale ad impugnare la sentenza resa in sua contumacia, non potrà, comunque, far valere le sue doglianze.

3. — La questione, d'altra parte, non appare manifestamente infondata.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, la legittimazione del difensore all'impugnazione della sentenza deve ritenersi limitata — a norma dell'art. 192 del c.p.p. — alla rappresentanza processuale del solo imputato e non anche delle altre parti processuali, in virtù del principio di personalità del potere di impugnazione. La deroga a questo principio, rispetto al difensore dell'imputato, secondo la *communis opinio* giurisprudenziale, troverebbe giustificazione nel *favor libertatis*, ma sarebbe arduo dimostrare — con argomenti seri, veri e persuasivi —, che l'estensione del potere di impugnare al difensore che «ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento» (art. 192, secondo comma, prima parte, del c.p.p.), non risponda all'esigenza di garantire un esercizio effettivo e non meramente formale ed apparente della difesa tecnica.

Questi sia pur sintetici rilievi conducono ad emersione l'irrazionalità della discriminazione operata quanto all'estensione del potere di impugnazione tra il difensore del presente e il difensore del contumace. Né tale irrazionalità, che si traduce in violazione dell'art. 3 della Costituzione, è destinata a tradursi in razionalità della discriminazione ove si faccia leva su un preteso disinteresse di chi resti contumace alle vicende del processo. D'altra parte, nelle ipotesi in cui — come in quella di specie — l'imputato contumace sia assistito da un difensore di ufficio che, in quanto tale non è, né potrebbe essere destinatario dello «specifico mandato» di cui all'art. 192, secondo comma, seconda parte, del c.p.p., concepibile solo rispetto al difensore di fiducia, si appalesa all'evidenza la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione: la conoscenza del decreto di citazione da parte dell'imputato è solitamente e, nel caso di specie sicuramente, presunta: la perfezione del decreto di citazione a giudizio, in quanto atto ricettizio, è fatta dipendere dal rispetto di date forme e non dalla ricerca, caso per caso, di un evento psicologico quale, appunto, quello dell'effettiva conoscenza dell'atto. Lo stesso dicasi per quanto attiene alla notificazione dell'estratto della sentenza al contumace che, tuttavia, a norma dell'ultimo comma dell'art. 497 del c.p.p. dovrebbe essere rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del c.p.p. (art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 27), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato si estenda al difensore di ufficio dell'imputato contumace, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone rimettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Roma, addì 29 aprile 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0796

N. 348

Ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dal pretore di Lecce  
nel procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed altro e l'E.N.A.S.A.R.C.O.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità a carico dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto alla pensione di reversibilità del *de cuius* dei figli non ultraventiseenni studenti universitari in caso di titolarità di un reddito - Irrazionale esclusione del diritto nel caso di titolarità di reddito di entità minima ed insufficiente a garantire il sostentamento - Richiamo alla sentenza della Corte n. 145/1987.**

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3, comb. disp.).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede;

OSSEVA

che nel presente giudizio i ricorrenti pretendono che venga loro riconosciuta la pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O., prevista dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, e da determinarsi a norma dell'art. 21 della stessa legge, per tutta la durata degli studi universitari comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. A fondamento della domanda i ricorrenti deducono il loro *status* di figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, già a carico del loro dante causa al momento del suo decesso e mai titolari, in seguito, di un reddito sufficiente a garantire il loro sostentamento.

La questione trae causa dalla sentenza della Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 145, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui si negava il diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo avessero avuto un reddito proprio.

Ed invero, la Corte costituzionale ha ritenuto logicamente incoerente e irrazionale che si potesse, da un lato, riconoscere ai figli superstiti maggiorenni il diritto alla pensione di reversibilità in caso di accertato bisogno (stato di vivenza a carico) e che, dall'altro, si potesse negarne l'esistenza per il possesso da parte del figlio superstite maggiorenne di un qualsiasi reddito, anche minimo, idoneo a garantire e supplire la funzione di sostentamento del reddito paterno, integrativa ed essenziale.

Orbene, questa pronunzia, pur se resa con riferimento al figlio superstite maggiorenne inabile, sembra poter estendere la sua efficacia al figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne, che frequenti corsi universitari, richiedendosi anche per questo, a norma dell'art. 20 della legge n. 12/1973, l'ulteriore condizioni dello stato di vivenza a carico del *de cuius* al momento del suo decesso.

Peraltro, se il legislatore ha inteso conservare per il figlio maggiorenne non ultraventiseienne, studente universitario, oltre la morte del genitore, la fonte di sostentamento assoluta in vita dal reddito paterno, non sembra giustificarsi, razionalmente che un qualsiasi reddito, anche se insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento, possa impedire l'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità.

Appare, quindi, non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.

La questione è, altresì, rilevante in quanto, sulla base degli atti processuali, sembrerebbe provata sia la frequenza di un corso universitario da parte dei ricorrenti, sia l'insufficienza dei loro redditi per il loro mantenimento, con riferimento ai comuni parametri valutativi, quali potrebbero essere quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'acquisizione del diritto alla pensione SO a carico dell'I.N.P.S., ovvero con delibera 23 agosto 1988, n. 41, dello stesso E.N.A.S.A.R.C.O.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dei fondamentali criteri di equità e di razionalità, del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Lecco, addì 27 aprile 1989

*Il pretore:* BENFATTO

N. 349

*Ordinanza emessa il 5 aprile 1989 dal pretore di Roma.  
nel procedimento civile vertente tra Accordato Roberto e la S.r.l. «RI Immobiliare»*

**Magistrati - Responsabilità civile - Magistrati togati e membri laici - «Magistrati dipendenti» e «magistrati funzionario (nella specie vice pretore onorario) - Equiparazione del limite della responsabilità a quello spettante al giudice di tribunale - Lamentata subordinazione del vice pretore onorario alla «prassi» e non soltanto alla legge - Violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico - Lamentato uguale trattamento in presenza di differenti presupposti.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 1, primo e terzo comma, 7, primo e terzo comma, 9, primo e terzo comma).  
(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza nel processo civile n. 42146/86 fra Accordato Roberto (Roma, via Campo Marzio, 69, con l'avv. V. D'Alessandro, per procura in citazione); S.r.l. «RI Immobiliare» (Roma, via di Porta Fabbrica, 33, con gli avv. F. e C. Antonini, per procura in citazione notificata) e Sabbatini Gabriella, intervenuta ex 106 del c.p.c. (Roma, via Monte Zebio, 30, con l'avv. R. Del Vescovo, per procura in comparsa di risposta).

La parte attrice conveniva dinanzi al pretore di Roma la sunnominata convenuta per sentirla condannare a restituire una somma da questa indebitamente trattenuta. Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.

L'emananda sentenza verrebbe a porsi come anello che lega le previsioni della legge n. 117/1988 all'attività del giudicante ed è quindi doveroso — ed è anche un diritto di chi con l'emanazione della decisione potrebbe trovarsi esposto alle azioni previste da tale normativa — sottoporre alla Corte costituzionale qualunque dubbio circa la legittimità della prefata legge.

Il recente chiarimento (sentenza 18/9-18 gennaio 1989) — che si è voluto attendere — circa la legittimità dell'ampia previsione di responsabilità in capo al «vicepretore onorario» non è — a sommosso avviso dello scrivente — esaustivo di tutti i dubbi che tale normativa può suscitare.

**Soggetti della normativa.** — Secondo la legge *de qua*, il termine «magistrato» comprende anche gli «estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria» (art. 1.3). Se ne deduce che l'assoggettamento a tale disciplina scatta sulla base di due criteri: uno soggettivo (l'appartenenza alla magistratura), l'altro oggettivo (la titolarità di un ufficio giudiziario, a prescindere dall'appartenenza alla magistratura). A tale ultima categoria appartengono: i componenti laici delle corti d'assise; i componenti designati dalla regione Sicilia nel consiglio di giustizia amministrativa; i componenti tecnici del tribunale delle acque pubbliche; i componenti tecnici del tribunale dei minori; i giudici dei tribunali militari; i componenti laici delle commissioni tributarie; i componenti laici delle sezioni specializzate agrarie; i giudici-conciliatori; i vicepretori reggenti ed i vicepretori onorari. Fra gli «estranei» la legge menziona espressamente i giudici-conciliatori, i giudici popolari ed i cittadini «che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali» (art. 7.3).

**Legittimità dell'esistenza di giudici estranei alla magistratura.** — La legittimità dell'esistenza di una categoria di «estranei alla magistratura» che esplicano la «funzione pubblica di giudicare» a prescindere da un rapporto di pubblico impiego, promana dall'art. 106 della Costituzione: «la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli».

La legittimità della disciplina di tale «funzione pubblica» andrà poi giudicata alla luce delle concrete previsioni cui la stessa Costituzione ha rinviato.

Fermo restando che qualsiasi cittadino è responsabile dei propri atti — e quindi anche il «funzionario-giudice» — e che la normativa *de qua* non ha introdotto alcuna novità (sotto il profilo dei principi) deve valutarsi se la disciplina della responsabilità dei «giudici-funzionari», risponde a criteri di parità di trattamento e di ragionevolezza.

**Responsabilità dei «funzionari» e dei «dipendenti» dello Stato.** — L'art. 28 della Costituzione prevede che: «i funzionari ed i dipendenti dello Stato ... sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ...».

La lettura dell'art. 28 impone la seguente considerazione. La Costituzione contempla due ben distinte categorie di agenti dello Stato: i funzionari ed i dipendenti. Il Romano definisce i «dipendenti» come coloro i quali «si sono volontariamente posti a disposizione di un ente pubblico per la prestazione permanente, professionale e stipendiata della propria attività»; mentre per «funzionari» si intendono coloro che esplicano una pubblica funzione, pur senza aver posto la loro opera al servizio dello Stato in modo permanente, professionale, economico.

In buona sostanza la Costituzione prescinde dall'esistenza di un rapporto di pubblico impiego quando collega la responsabilità personale dell'«agente pubblico» al compimento di atti in violazione di diritti. La considerazione che i magistrati sono dipendenti dello Stato ha consentito di dichiarare la legittimità della previsione della loro responsabilità e del referendum che ne voleva abrogare i limiti fino ad allora previsti dalle note norme.

Il fatto poi che la responsabilità dei dipendenti pubblici sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni, è cosa astrattamente legittima, salvo a sindacare le singole norme per verificarne la rispondenza a quei criteri di equità e di ragionevolezza che, tante volte, la Corte ha considerato come validi parametri di legittimità.

*Legittimità della responsabilità del giudice.* — La legittimità costituzionale delle norme che prevedono la responsabilità civile del giudice è stata dichiarata con la sentenza 2-14 marzo 1968: «In effetti proprio l'art. 28 — come risulta da affermazioni ripetute lungo il suo procedimento formativo — ha inteso estendere a quanti agiscono per lo Stato quella responsabilità personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che — sia pure magistrati — svolgono attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni». Argomento letteralmente ripreso nella sentenza 26-16 gennaio 1987 — con cui la Corte dichiarava l'ammissibilità del noto referendum — con la seguente aggiunta: «scelte plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (artt. 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e della autonomia delle sue funzioni».

*«Giudice-dipendente» e «giudice-funzionario».* — Se dunque l'appartenenza dei magistrati alla categoria dei «dipendenti pubblici» è l'anello di collegamento con la responsabilità di cui all'art. 28, non può fondatamente negarsi che l'anello di collegamento per i «magistrati onorari» è la loro inquadramento nella categoria dei «funzionari» di cui alla medesima norma.

*Del vicepretore onorario.* — Per quanto riguarda il vicepretore onorario la normativa ha pienamente equiparato la responsabilità di tale «giudice-funzionario» con quella del «giudice-dipendente»; mentre — sulla scorta della considerazione che il magistrato svolge un'attività retribuita e che il vicepretore svolge un'attività meramente onorifica — ha differenziato il limite economico per il caso che il «giudice-funzionario» goda di un reddito inferiore allo stipendio che compete al magistrato con grado di tribunale.

È ragionevole ritenere che nessun principio avrebbe giustificato un'esenzione del «giudice-funzionario» dalla responsabilità per i propri atti e, pertanto — sotto tale profilo — non può muoversi alcun rilievo alla normativa richiamata. La gratuità dell'ufficio non avrebbe infatti giustificato tale «esenzione» per tutta una serie di motivi che appare superfluo rammentare e, fra i quali, può citarsi quello della «volontarietà» dell'ufficio stesso.

È altrettanto ragionevole ritenere che sia giustificata l'equiparazione del limite di responsabilità del «giudice-funzionario» a quello spettante al magistrato di Tribunale?

Esistendo varie classi stipendiali nella magistratura ordinaria, la scelta di una di esse è libera per il legislatore, salvo verificare — in sede di legittimità costituzionale — se le motivazioni che supportano quella scelta possono essere dichiarate conformi al dettato costituzionale.

Ma non è questo il solo profilo che la Corte potrebbe essere chiamata a giudicare.

Potrebbe altrettanto ragionevolmente domandarsi se — alla luce della sopracitata sentenza n. 26/1987 — la concreta disciplina della responsabilità dei «giudici-funzionari» è compatibile con il disposto costituzionale che intende tutelare l'indipendenza e l'autonomia della «funzione» dei giudici (ivi compresi — naturalmente — quelli «onorari»!).

*Tutela costituzionale della «funzione del giudicare».* — È norma fondamentale del nostro ordinamento quella che vuole che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»: dovendosi intendere per «giudici» sia i «giudici-dipendenti» sia i «giudici-funzionari».

Ove tale presupposto fosse pienamente realizzato, ne discenderebbe la legittimità dell'equiparazione completa fra il «magistrato» ed il «giudice onorario»; ove di tale presupposto potesse dubitarsi, tale equiparazione diverrebbe illegittima per disparità di trattamento!

L'art. 106 della Costituzione va dunque ricollegato al 34 ed al 33 dell'Ordinamento giudiziario per trarre lumi in proposito.

Non può farsi a meno di prendere atto che, al di là di ciò che prevede l'art. 34, si è consolidata una certa prassi che attribuisce ai vicepretori onorari — che hanno ormai raggiunto la ragguardevole cifra di millecinquecento persone — funzioni che non sono più esattamente quelle previste dall'art. 34. Non può sfuggire che l'andare al di là della mera attività di tenuta di udienze in caso di assenza o di impedimento dei magistrati, finisce con il toccare direttamente l'art. 25 della Costituzione (nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge).

Dunque, il vicepretore onorario, non è soggetto soltanto alla legge — come vuole l'art. 101 della Costituzione — ma è sottoposto anche ad una «prassi» che — ad un più approfondito esame — potrebbe apparire lesiva delle norme poste anche «a tutela della sua indipendenza e della autonomia delle sue funzioni» (sentenza n. 26/1987).

Dovrebbe allora riconoscersi che l'equiparazione fra «magistrato» e «vice-pretore onorario» è illegittima in quanto basata su un presupposto fallace: il primo è, infatti, veramente soggetto soltanto alla legge, mentre il secondo è soggetto alla legge, ma anche ad una «prassi». Prassi che — a sommo avviso dello scrivente — potrebbe risultare non del tutto conforme ad alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Cadendo un simile presupposto, dovrebbe cadere anche la consequenziale normativa sotto esame, sotto il profilo della disparità di trattamento: situazioni basate su differenti presupposti — e quindi diverse — sottoposte al medesimo trattamento normativo.

P. Q. M.

*Vista l'ordinanza di trattenimento in decisione;*

*Poiché l'emaneazione della sentenza assoggetta il giudicante alla normativa di cui sopra;*

*Ritenuto che — non differenziando la posizione del «giudice-dipendente» da quella del «giudice-funzionario» ed in particolare del vicepretore onorario — la normativa de qua — ed in particolare gli artt. 1, primo e terzo comma, 7, primo e terzo comma, 8, quarto comma, e 9, primo e terzo comma — contrasta con il principio della parità di trattamento consacrato nell'art. 3 della nostra carta costituzionale;*

*Ordina la sospensione del processo, l'invio degli atti alla Corte costituzionale, la comunicazione dell'ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Roma, addì 5 aprile 1989

*Il giudice-vicepretore onorario: CANEPA*

89C0798

N. 350

*Ordinanza emessa l'8 marzo 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Taban S.p.a. in liquidazione contro l'ufficio registro di Verbania*

**Responsabilità civile - Magistrato - Azione di responsabilità civile del privato nei confronti dei magistrati che con dolo o colpa grave, nell'esercizio della funzione giudiziaria, abbiano provocato allo stesso danno ingiusto - Mancata previsione che lo Stato, parte in causa nei processi tributari, possa esercitare un'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice - Ingiustificata disparità di trattamento dello Stato rispetto ai privati e violazione dei principi dell'indipendenza della magistratura e della soggezione dei giudici soltanto alla legge, per la minore garanzia che conseguentemente risulta assicurata, fra le parti, allo Stato.**

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 108),

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Taban S.p.a. in liquidazione, con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, avverso l'ufficio registro di Verbania;  
Letti gli atti;

Sentiti il dott. Francesco Giusti e l'avv. Giuseppe Imperatori per la ricorrente e, per l'Ufficio Registro di Verbania, il sig. Walter Migliorini;

Udito il relatore dott. Mario Piscitello;

#### RITENUTO IN FATTO

La Taban S.p.a. in liquidazione, con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, rappresentata dall'ing. Carlo Casale, in data 3 ottobre 1986 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento — notificato in data 23 giugno 1986 — con il quale l'ufficio registro di Verbania aveva rettificato, ai fini dell'Invm straordinaria, 1º gennaio 1983, per i terreni ed i fabbricati industriali, siti in Verbania, il «valore finale», elevandolo da L. 4.000.000.000, dichiarate, a L. 14.911.000.000.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di adeguata motivazione e per infondatezza del valore finale accertato.

L'ufficio registro di Verbania resisteva al ricorso con deduzioni scritte.

Questa commissione tributaria con ordinanza del 16 dicembre 1987 nominava, per accertare il valore alla data del 1º gennaio 1983, consulente tecnico il dott. arch. Emilio Sironi, il quale depositava relazione di consulenza nella quale indicava in L. 6.455.384.505 il valore degli immobili anzidetti al 1º gennaio 1983.

All'udienza dell'8 marzo 1989 le parti concludevano come da verbale in atti.

La decisione del ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale.

Questo collegio, a prescindere dai dubbi sulla costituzionalità di una legge che prevede la responsabilità civile del giudice non solo per dolo ma anche per colpa (la questione, peraltro, è stata già sottoposta da diversi organi giurisdizionali all'esame della Corte costituzionale, la quale, con la recente sentenza n. 18/1989, ne ha affermato la legittimità), ritiene che la legge 13 aprile 1988, n. 117 «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» possa essere illegittima sotto un altro profilo, non ancora esaminato dalla Corte, almeno per quanto riguarda i giudici e i processi tributari.

Stabilisce, in particolare, l'art. 2, primo comma, della citata legge che «chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni...».

Qualunque soggetto, quindi, può chiedere il risarcimento del danno allo Stato, ma tra le parti del processo tributario vi è lo Stato - Amministrazione finanziaria, il quale, a causa di un comportamento doloso o colposo del giudice, può subire, come una qualsiasi altra parte, un danno ingiusto.

Lo Stato-Amministrazione finanziaria, però, non può esercitare alcuna azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato in caso di «colpa grave».

Il disegno di legge presentato dal Ministro Vassalli prevedeva un'ipotesi di responsabilità diretta del magistrato per danni nell'esercizio delle funzioni; precisamente nell'art. 11, secondo cui «quando, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, lo Stato ha subito, quale parte in giudizio, un danno ingiusto non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, può agire direttamente contro il magistrato».

La norma era stata formulata soprattutto, in riferimento alle commissioni tributarie, ove con maggiore frequenza può verificarsi l'ingiusto pregiudizio per l'erario; comunque la norma sarebbe valsa a tutelare in modo paritetico ogni utente della giustizia, compreso lo Stato che certo non avrebbe potuto agire contro se stesso per il fatto del giudice e poi rivalersi su di questi.

Alla Camera dei deputati la norma non passò; ripresentata all'altro ramo del Parlamento come emendamento dai senatori Battello, Macis e Corleone, prima in commissione e poi in aula, neppure trovò consensi. (Senato 29 gennaio e 18 febbraio 1988).

Il risultato è che, se un organo giudiziario — l'esempio più calzante è quello del giudice tributario, ma ci si può riferire all'intero contenzioso amministrativo — cagiona un danno ingiusto ad un privato, può averne conseguenze anche patrimoniali, ma è pressoché immune da fastidi se dà torto allo Stato.

Ai giudici tributari — retribuiti con compensi che sono un'offesa per la funzione che svolgono (L. 5.000 per ogni ricorso) — un errore a danno di un contribuente o di un evasore fiscale potrebbe costare caro «una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio che compete al magistrato di tribunale» e quindi ... quindici o venti milioni di lire.

D'altra parte, a parere di questo collegio, sarebbe velleitario ed ingiusto pretendere atti di eroismo dagli attuali giudici tributari, non professionali e mal retribuiti.

Ne consegue che, inevitabilmente, i giudici tributari, nel momento della decisione di ogni controversia, hanno un interesse personale (alla prudenza, al conformismo, alle scelte meno rischiose ...) e potrebbero essere indotti a non dar torto a chi lo ha, ma a colui rispetto al quale non esiste la possibilità di essere chiamati in giudizio e quindi ... allo Stato.

Né potrebbe seriamente obiettarsi che i giudici tributari che «per dolo, colpa grave o diniego di giustizia» dovessero recare danni allo Stato, anche se non in sede civile, potrebbero essere chiamati a rispondere in sede disciplinare.

Non solo perché la responsabilità disciplinare non può essere considerata equivalente o alternativa alla responsabilità civile, ma perché per i giudici tributari non esiste un vero organo disciplinare (di certo, non potrebbe esserlo il Ministro delle finanze, parte in causa nei processi tributari o, quanto meno, a questi interessato).

Pertanto la legge 13 aprile 1988, n. 117 «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» ed, in particolare, l'art. 2, primo comma — in quanto non prevede che lo Stato, parte in causa nei processi tributari, possa esercitare un'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice — potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Per le argomentazioni esposte la presente questione, a parere di questo collegio, è «non manifestamente infondata» ed anche «rilevante» perché la soluzione della questione di legittimità costituzionale, la quale concerne la capacità in senso lato dell'organo giurisdizionale adito, costituisce un antecedente necessario alla definizione della controversia in esame.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11-marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» ed, in particolare, dell'art. 2, primo comma — in quanto non prevede che lo Stato, parte in causa nei processi tributari, possa esercitare un'azione di responsabilità civile nei confronti del giudice — in relazione agli artt. 3, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'ufficio registro di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 8 marzo 1989

Il presidente: GENOVESE

89C0799

N. 351

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 luglio 1989) dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Acciario Giovanna e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione

Processo del lavoro - Potere di assegnazione del dirigente la sezione - Revoca con assegnazione ad altro giudice per pretesa connessione - Lamentata eccessiva discrezionalità nella valutazione della riunione delle cause - Conseguente violazione del principio del giudice naturale.

[C.P.C., art. 274; c.p.c. (disposizioni di attuazione del), art. 151].

(Cost., artt. 25 e 101).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa vertente tra Acciario Giovanna con gli avvocati Raffa e Amato, ricorrente, e il Centro milanese per lo sport e la ricreazione con gli avvocati Tosi, Zambrano e Frattarolo, resistente.

Oggetto: impugnazione di sanzioni disciplinari;

## PREMESSO

La presente causa è stata, subito dopo la iscrizione a ruolo, assegnata dal consigliere dirigente della sezione lavoro della pretura di Milano al giudice Muntoni.

La distribuzione delle cause tra i vari giudici che compongono la sezione avviene da molti anni in modo totalmente automatico, attraverso il sorteggio.

In una fase successiva alla assegnazione iniziale, questa è stata dal dirigente revocata e la causa è stata assegnata a questo giudicante per pretesa connessione con altra causa a lui in precedenza assegnata.

## CONSIDERATO

Questo giudicante ritiene che le modalità con le quali nel caso di specie sono stati interpretati dal pretore dirigente della sezione gli artt. 274, secondo comma, del c.p.c. e 151 disposizioni di attuazione dello stesso codice siano in contrasto con l'art. 25 della Costituzione il quale dispone che «nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge».

Questo giudicante conosce le precedenti decisioni della Corte costituzionale sul tema (sentt. nn. 15/1970, 142/1970, 139/1971 e 117/1972) le quali hanno stabilito:

«La nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo.

Il principio della preconstituzione del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 della Costituzione è rispettato allorché l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad uno diverso, purché anch'esso preconstituito, allorché tali spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto di altri principi, come quello costituzionale della indipendenza ed imparzialità o quello dell'ordine e coerenza nella decisione di cause tra loro connesse.

Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e preconstituito».

Questo giudicante condivide *totò corde* l'segnamento della Corte costituzionale espresso nella massima citata.

Anche se testualmente formulata con riferimento all'organo piuttosto che al giudice-persona, essa sancisce un principio che, se si applica ai rapporti degli organi giudiziari tra loro, non può non applicarsi anche ai rapporti tra i singoli giudici all'interno dello stesso organo. Non è infatti ammissibile che il principio fondamentale del «giudice naturale» operi con la grande intensità, che la Corte gli ha sempre riconosciuto, soltanto nel primo caso e che invece all'interno di un organo giudiziario con un grande numero di magistrati possa regnare la discrezionalità più assoluta del capo, quasi i giudici singoli siano dei veri e propri «magistrati in sottordine» e non invece dei magistrati in senso pieno, ai quali va riconosciuta la stessa pienezza di poteri giurisdizionali spettanti al capo dell'ufficio.

E tuttavia, perché questo principio possa correttamente operare è necessario che le ragioni di connessione invocate dal dirigente dell'ufficio per togliere il processo al primo giudice (giudice naturale per definizione) ed assegnarlo ad un secondo sussistano realmente:

Qualora, al contrario, le stesse non sussistano e la connessione venga erroneamente invocata per giustificare il mutamento del giudice, viene ad essere posta in essere, al di là di ogni intenzione soggettiva, una violazione del principio del giudice naturale preconstituito per legge.

Nel caso di specie si riscontra una ipotesi di mancanza assoluta di ragioni di connessione tra alcune delle cause (sette) delle quali viene disposta la contestuale trasmissione alla Corte costituzionale.

Infatti le cause nn. 2072/1988, 6093/1988 e 6867/1988 vertono tra le stesse parti e pertanto possono correttamente dirsi legate da connessione soggettiva tra loro.

Le altre cause invece (nn. 7452/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988) non presentano *ictu oculi* alcun elemento di connessione, né soggettiva né oggettiva con la causa n. 2073/1988, in base alla quale tutte le altre cause sono state riassegnate a questo giudicante.

La causa n. 2073/1988 concerne infatti la impugnazione di un provvedimento disciplinare inflitto alla lavoratrice Acciaro per assenza ingiustificata, per aver condotto il figlio nel luogo di lavoro senza autorizzazione e per averlo rimproverato e picchiato mentre si trovava con lei nel luogo di lavoro.

Le cause nn. 7462/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988 concernono invece impugnazioni di sanzioni disciplinari irrogate ad altri lavoratori per fatti del tutto diversi da quelli dedotti nella causa n. 2073/1988.

In sostanza l'unico elemento che «connette» le cause in questione è il fatto che esse sono state proposte nei confronti della stessa parte (il Centro milanese per lo sport e la ricreazione) per questioni relative a rapporti di lavoro.

Un fatto del genere non è mai stato considerato fino a tempi recenti nella pretura del lavoro di Milano idoneo a giustificare uno spostamento di cause da un giudice ad un altro e non può essere in alcun modo considerato sufficiente per integrare gli estremi di una «connessione» ai sensi degli artt. 274 del c.p.c. e 151 disposizioni di attuazione dello stesso codice.

La «connessione» regolata dal codice di procedura civile è prevista al fine di rendere possibile la riunione delle cause connesse, con i congrui risparmi di tempo e di lavoro nella gestione dei processi.

Nel caso in cui la riunione non possa essere a priori disposta, in quanto ognuna delle cause necessita di una attività istruttoria ad essa esclusiva, lo spostamento delle cause dal giudice originariamente designato ad un altro nei fatti si pone come una vera e propria negazione del principio del «giudice naturale».

A questo principio sono tenuti ad uniformarsi anche i dirigenti degli uffici giudiziari.

Come ha infatti ritenuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 143/1973, le attribuzioni del dirigente «sono esclusivamente quelle di dirigere l'ufficio e di distribuire il lavoro tra le sezioni nonché quelle di carattere amministrativo e di sorveglianza sull'andamento generale dei servizi».

L'attribuzione di tali funzioni al dirigente deve necessariamente intendersi disposta nei limiti delle norme costituzionali e pertanto tali funzioni devono intendersi preordinate e devono essere svolte esclusivamente per obiettivi ed imprescindibili esigenze di servizio al solo scopo di rendere possibile il funzionamento della pretura ed agevolare l'efficienza di questa.

Qualsiasi applicazione delle norme denunciate diretta al raggiungimento di scopi diversi da quelli predetti, rispondenti alla *ratio* voluta dal legislatore, costituirebbe attività viziata per sviamento di fine o per eccesso di potere o per esercizio arbitrario e illegittimo di funzioni pubbliche con le conseguenze giuridiche inerenti».

Una distribuzione delle cause tra i vari giudici che fanno parte dello stesso ufficio giudiziario la quale non obbedisca a criteri concreti, predeterminati e verificabili (nel senso della conformità della assegnazione, originaria o «derivata», ad una interpretazione della legge conforme al dettato costituzionale) appare, come ha esattamente deciso la Corte costituzionale, in contrasto, oltre che con l'art. 25 della Costituzione, anche con l'art. 101 della stessa, nella parte in cui dispone che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

Non va neppure dimenticato il principio costantemente ribadito sul punto della suprema Corte di cassazione della non impugnabilità del provvedimento con il quale il capo dell'ufficio ha deciso in ordine alla riunione.

Questo principio sancisce in concreto la totale impossibilità per le parti di rimuovere gli eventuali «allontanamenti» dal principio del giudice naturale, posti in essere al momento dell'esame della esistenza o meno degli elementi di connessione.

Concludendo, questo giudicante ritiene di non essere il giudice naturale delle cause nn. 7462/1988, 7501/1988, 7521/1988 e 7575/1988 e pertanto ritiene rilevante che la Corte costituzionale si pronunci sulla costituzionalità o meno della interpretazione degli artt. 274 del c.p.c. e 151 del c.p.c., disp. att. in base alla quale queste cause sono state a lui assegnate, dopo essere state tolte ai magistrati originariamente designati e che tuttora restano «giudici naturali» delle stesse.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 274 del c.p.c. e 151 disposizioni di attuazione del c.p.c., interpretato nel senso che attribuiscono al capo dell'ufficio giudiziario poteri assolutamente discrezionali nella riunione delle cause, in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione; sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 9 dicembre 1988

Il pretore: CANOSA

N. 352

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Carminati Giovanni e l'istituto salesiano A.T. Maroni ed altro*

**Previdenza ed assistenza - Religiosi che prestano lavoro non retribuito alle dipendenze dell'ente ecclesiastico di appartenenza consistente in attività non spirituale o non strettamente identificabile con la professione religiosa - Esclusione dalle assicurazioni sociali obbligatorie - Violazione dei principi costituzionali della tutela previdenziale - Riferimento alla sentenza n. 108/1977.**

(Legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico, primo comma).

(Cost., art. 38).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;  
Sentite le parti e letti gli atti di causa;

#### OSSERVA

È pacifico in punto di fatto che il prof. Giovanni Carminati, già sacerdote appartenente alla congregazione religiosa Pia società San Francesco di Sales, ha prestato attività lavorativa, ontologicamente di tipo subordinato anche se non retribuita, a favore dell'ente di appartenenza come docente di scuola media inferiore presso l'istituto salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese negli anni scolastici dal 1969-1970 al 1980-1981.

Riassunto nel 1981 lo stato laicale il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la condanna dell'istituto Maroni, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 392/1956, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale assumendo che il lavoro da lui prestato è stato di tipo subordinato e che l'istituto Maroni ha, per l'autonomia gestionale e amministrativa contabile di cui godeva e gode, personalità giuridica distinta dalla congregazione religiosa salesiana.

Lo stato degli atti, però, non consente di condividere tale ultimo assunto del ricorrente dovendosi ritenere l'istituto Maroni non terzo, ma anzi diretta emanazione, rispetto alla congregazione religiosa di cui il prof. Carminati ha fatto parte.

La domanda, perciò, andrebbe respinta dal momento che l'articolo unico della legge n. 392/1956 assoggetta all'obbligo assicurativo solo i religiosi che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi.

Senonché tale disposizione appare sospetta di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 38 della Costituzione: di ufficio, quindi, va sollevata la relativa questione che se risolta in senso positivo — da qui la rilevanza dell'incidente — consentirebbe al Carminati di vedere riconosciuta ai fini previdenziali la lunga attività lavorativa prestata.

#### MOTIVI

L'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, anche nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 108/1977 della Corte costituzionale, esclude — come si è già anticipato — dalla tutela previdenziale i religiosi che prestano attività lavorativa a favore della congregazione di cui fanno parte. E ciò nella presunzione che la messa a disposizione delle energie lavorative a favore dell'ente di appartenenza avvenga *religiosis causa*, e che quindi la prestazione sia non onerosa ma gratuita.

Ora, tale esclusione, appare ragionevole con riferimento al lavoro consistente nella esplicazione di attività immediatamente e direttamente riconducibili ai fini istituzionali dell'ente, è invece sospetta di irrazionalità se riferita a prestazioni lavorative, ontologicamente di tipo subordinato, consistenti in attività (come quella di insegnamento) solo indirettamente finalizzate al perseguimento degli scopi tipici dell'ente, in attività cioè non strettamente identificabili con la professione religiosa.

La Carta fondamentale dello Stato appresta tutela privilegiata al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) e — deve ritenersi — prende in considerazione, all'art. 38, unitamente lo *status* di lavoratore in quanto tale, di soggetto cioè che impiega energie lavorative a fini produttivi, per concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma), a prescindere dalla percezione o meno di un compenso o retribuzione in correlazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In effetti, la mancanza della retribuzione non fa venir meno alla prestazione il carattere di vera prestazione di lavoro e la conseguente atipicità del contratto avente ad oggetto prestazioni lavorative gratuite non può precludere la sussumibilità nell'ambito della tutela particolare accordata dalla norma fondamentale.

Né la mancanza di retribuzione può costituire serio ostacolo all'accoglimento del prospettato incidente di legittimità costituzionale sotto il profilo che in mancanza del riferimento retribuito non sarebbe possibile il calcolo degli oneri contributivi, dal momento che a un siffatto inconveniente — a parte la eventualità auspicabile di successivi interventi legislativi, correttivi o integrativi — potrà avviarsi assumendo a base di tale calcolo la retribuzione prevista per categorie similari di lavoratori.

P. O. M.

Visto l'art. 23 della legge 9 febbraio 1948, n. 1:

*Dichiara non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presta lavoro non retribuito a favore dell'ente di appartenenza consistente in attività non spirituale o comunque in attività non strettamente identificabili con la professione religiosa;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Varese, addì 6 aprile 1989

Il pretore: CURTÒ

89C0801

N. 353

*Ordinanza emessa il 27 aprile 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra il fallimento Romana combustibili S.r.l. e l'Amministrazione finanziaria dello Stato*

**Imposte in genere - Commissione tributaria centrale - Preclusione della discussione orale - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli altri due gradi di giudizio ed al giudizio alternativo innanzi alla corte di appello - Riferimento alla sentenza n. 50/1989.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 27, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 101).

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal fallimento Romana combustibili S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo n. 29, c/o l'avv. Dario Di Gravio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, ricorrente, contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, c/o l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente, avverso la decisione n. 13170/1976 della commissione tributaria centrale in data 14 dicembre 1987;

Udita la relazione svolta dal cons. dott. Gian Carlo Bibolini;

Udito il p.m. dott. Ugo Donnarumma, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 19 maggio 1972, il curatore del fallimento della S.r.l. Romana combustibili proponeva ricorso, davanti alla commissione distrettuale delle imposte dirette di Roma, contro un ruolo straordinario nei termini decorrenti dalla notifica della relativa cartella esattoriale, deducendo, tra l'altro, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento costituendo il presupposto del ruolo stesso.

La commissione distrettuale di Roma, prima, con decisione 13 ottobre 1972 e la commissione provinciale, poi, con decisione 21 maggio 1973, rigettavano il ricorso.

Si gravava della curatela fallimentare, la commissione tributaria centrale rigettava il ricorso, dichiarando irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta in quella sede dal ricorrente.

Con ricorso per cassazione, la curatela del fallimento sopradetto deduceva il vizio di cui all'art. 360, n. 5 del c.p.c. per non avere la commissione tributaria centrale preso in considerazione l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica; nel contempo riproponeva davanti a questa Corte la predetta eccezione, evidenziando come violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa del contribuente la preclusione della discussione orale nei giudizi davanti alla commissione tributaria centrale, contrariamente a quanto avviene sia nei giudizi primo e secondo grado davanti alle commissioni tributarie, sia nel giudizio davanti alla corte di appello, alternativo a quello davanti alla commissione tributaria centrale.

Tanto premesso in fatto;

## OSSERVA IN DIRITTO

È necessario preliminarmente evidenziare la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale proposta, già sollevata nella fase giudiziale davanti alla commissione tributaria centrale, in quanto, se fondata, potrebbe incidere sulla legittimità di quel grado di giudizio e sulla validità della pronuncia conseguente.

Nel merito si rileva che la Corte costituzionale, con sentenza 9-16 febbraio 1989, n. 50, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del c.p.c. (pubblicità delle udienze) ai giudizi che si svolgono davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

La Corte costituzionale è pervenuta alla predetta pronuncia, sulla base di argomentazioni coordinate, così riassumibili:

1) la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie, per struttura, funzioni e giurisdizionalità del procedimento;

2) la qualificazione della regola della pubblicità delle udienze come espressione di civiltà giuridica, cui si dà ampio spazio negli ordinamenti democratici fondati, come il nostro, sulla sovranità popolare;

3) la ricollegabilità, al precetto costituzionale previsto dell'art. 101, primo comma, della Costituzione, della regola generale relativa alla pubblicità dei dibattimenti giudiziari, in considerazione del fondamento sulla sovranità popolare dell'amministrazione della giustizia;

4) il canone della trasparenza, ed inoltre i principi di universalità e di uguaglianza ai quali è soggetta l'imposizione tributaria, i cui effetti riguardano la totalità dei cittadini, per cui la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non tutelabile con il segreto;

5) la funzione di garanzia dell'attuazione dei principi di universalità, di uguaglianza e di trasparenza connessa alla pubblicità della discussione.

I suddetti principi, peraltro, espressi con riferimento alla pubblicità delle udienze di discussione davanti alle commissioni tributarie di primo e secondo grado, potrebbero essere estensibili al giudizio davanti alla commissione tributaria centrale, nel quale, non essendo ammessa la fase di discussione orale secondo la previsione dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, è carente il presupposto stesso del fondamentale mezzo di garanzia dell'attuazione dei principi di trasparenza, di uguaglianza e di universalità, garanzia connessa alle funzione giurisdizionale in quanto tale nei suoi vari gradi e fasi.

Conseguentemente la prospettata questione di legittimità costituzionale deve ritenersi, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 101, primo comma, della Costituzione della Repubblica.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non ammette la discussione orale nei giudizi davanti alla commissione tributaria centrale, per contrarietà alla disciplina degli artt. 3 e 101, primo comma, della Costituzione della Repubblica;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 27 aprile 1989

(Seguono le firme)

89C0802

n. 354

Ordinanza emessa il 18 marzo 1989 dal pretore di Torino  
nel procedimento civile vertente tra Anglisani Argante e Comune di Torino

**Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario - Decadenza - Prevista successione nell'assegnazione solo nelle ipotesi di decesso dell'assegnatario o di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - Omessa previsione nel caso del convivente *more uxorio* affidatario della *prole naturale* - Riferimento alla sentenza n. 404/1988.**

(Legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 21, primo comma, lett. b), 18, primo e secondo comma).  
(Cost., artt. 2 e 3).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 7176/85 promossa da Anglisani Argante, elettivamente domiciliato in Torino, via del Carmine n. 1, presso lo studio dell'avv. M.T. Armosino che lo rappresenta e difende per procura speciale in data 31 luglio 1985, ricorrente, contro il comune di Torino, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sabbatini dell'avvocatura comunale per procura generale alle liti in data 24 settembre 1985, resistente, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.

1) Con ricorso depositato in data 1° agosto 1985 Anglisani Argante proponeva opposizione al decreto 10 luglio 1985 del sindaco della città di Torino, notificatogli il 17 luglio 1985, con il quale gli era stato ordinato di rilasciare l'alloggio sito in Torino, via Carema n. 6, in quanto ritenuto occupante abusivo del medesimo.

Il ricorrente faceva presente di aver convissuto nell'alloggio con la assegnataria, Albanese Maria, dalla quale aveva avuto un figlio in data 27 marzo 1977; affermava che la Albanese si era allontanata dalla abitazione in data 15 dicembre 1984 e che egli era la sola persona che si occupasse del bambino; produceva indagine conoscitiva dello I.A.C.P. dalla quale risultava la sua qualifica di capo famiglia e chiedeva l'annullamento del decreto di rilascio.

Resisteva in giudizio il comune di Torino insistendo per il riconoscimento della ritualità e fondatezza del provvedimento, emesso a seguito di regolare iter amministrativo di cui produceva documentazione.

Con memoria 24 aprile 1986 parte ricorrente richiamava il disposto di cui all'art. 2 della legge regione Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984 relativo alla composizione del nucleo familiare ed affermava la possibilità di interpretare l'art. 18, secondo comma, della legge regionale stessa in modo tale da essere applicato alla fattispecie in esame; prospettava, in difetto — ed in via di subordine — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regione Piemonte n. 64/1984, laddove prevede che soltanto «in caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice o alla volontà dalle parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale».

Sottolineava, inoltre, la propria veste di padre naturale del minore Marco, riconosciuto dalla madre e pertanto avente titolo per la permanenza nell'alloggio.

Produceva, infine, comunicazione dell'avvenuta emanazione — in data 6 giugno 1986 — di provvedimento di affidamento del minore Albanese Marco al padre naturale Anglisani Argante, da parte del tribunale per i minorenni di Torino, nonché estratto per riassunto di atto di nascita di Anglisani Marco, datato 17 settembre 1986.

Il pretore ammetteva le prove dedotte che venivano assunte da altro magistrato, nuovo assegnatario della causa, con esecuzione dei testi Murano e Borgia i quali confermavano la veridicità delle circostanze relative alla passata convivenza, alla nascita del bambino, alla permanenza nell'alloggio ed all'abbandono di questo da parte della Albanese, nonché alla persistente abitazione di padre e figlio nel medesimo.

In data 23 giugno 1988 la causa veniva assegnata al sottoscritto magistrato e, disposti due rinvii per trattazione su concorde istanza delle parti, veniva fissata udienza di assegnazione a sentenza alla data del 2 marzo 1989: in quella, la parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento del decreto di rilascio e prospettando, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; parte resistente richiama le conclusioni tolte, insistendo per la dichiarazione di legittimità del decreto emesso dal sindaco.

2) Sulla base delle risultanze acquisite in corso di giudizio, può ritenersi provato che l'Anglisani ha convissuto con la Albanese nell'alloggio *de quo* e che egli è il padre naturale — affidatario — del figlio nato dalla convivenza medesima; altrettanto provato è l'abbandono dell'alloggio da parte della Albanese.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sulla richiesta avanzata in via principale da parte ricorrente laddove prospetta una interpretazione dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, tale da consentire la sua applicazione alla fattispecie in esame.

All'accoglimento della tesi di ordine interpretativo prospettata da parte ricorrente osta il disposto di cui all'art. 21 della legge regionale Piemonte n. 64/1984, in riferimento all'art. 18 della legge medesima.

L'art. 21 citato, infatti, prevede la sanzione della «decadenza dall'assegnazione» nei casi di chi «abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi» (art. 21, primo comma, lettera b), della legge regionale Piemonte n. 64/1984) e, quindi, configura una ipotesi affatto diversa da quella contemplata dall'art. 18, primo comma, della legge, secondo il quale «in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al terzo comma dell'art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato. L'ipotesi è anche diversa da quella descritta nel comma secondo dell'art. 18, per il quale «In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale».

Allo stato della normativa, dunque, la questione posta dal ricorrente dovrebbe essere respinta in quanto l'ipotesi di specie (abbandono da parte della assegnataria) integra una figura di decadenza ai sensi dell'art. 21, primo comma, lettera b), della legge regionale Piemonte n. 64/1984.

3) Parte ricorrente prospetta, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Essa appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

Invero, lo stesso art. 18 della legge regionale in esame limita la portata dell'art. 21 della legge medesima laddove prevede situazioni di subingresso nella posizione dell'assegnatario soltanto nel caso di decesso di quest'ultimo o nell'ipotesi di vicende quali la separazione dei coniugi, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili.

Nessun rilievo viene riconosciuto da tale norma alla posizione del convivente *more uxorio*, soprattutto con riguardo all'ipotesi in cui egli sia affidatario del figlio naturale per decisione del competente tribunale per i minorenni.

Va considerato, in proposito, che con la sentenza n. 404 del 7 aprile 1988 la Corte costituzionale ha affermato che «È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 2 della Costituzione, l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza *more uxorio*, a favore del già convivente, quando vi sia prole naturale»: è stato, quindi, dato esplicito riconoscimento sia alla posizione del convivente *more uxorio*, sia alla posizione del convivente affidatario della prole naturale.

Pertanto, le disposizioni della legge regionale del Piemonte n. 64 del 10 dicembre 1984 rilevanti nel presente giudizio appaiono viziate di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione nella parte in cui non prendono in considerazione e non tutelano le predette posizioni: posizioni che la stessa Corte ha ritenuto meritevoli di tutela con riferimento all'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qui richiamato quale *tertium comparationis*, trattandosi di situazione sostanzialmente analoga e tale, pertanto, da richiedere una identica regolamentazione per la fattispecie esaminata, in ossequio al principio contenuto nell'art. 3 della Costituzione e sulla base del riconoscimento operato dall'art. 2 della Carta costituzionale medesima.

P. Q. M.

*Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in cui:*

a) *limitano la possibilità di succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*

b) *prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione;*

c) *non tutelano la posizione del convivente more uxorio, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da parte dell'assegnatario, in particolare modo quando vi sia prole naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione dell'organo competente;*

*Il tutto tenuto conto anche, quale tertium comparationis, dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo risultante dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988;*

*Visto l'art. 177 del codice di procedura civile;*

*Revoca l'ordinanza 2 marzo 1989 di assegnazione a sentenza;*

*Rimette la causa in istruttoria;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio;*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.*

Torino, addì 18 marzo 1989

*Il pretore: ISAIA*

89C0803

n. 355

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza relativo a Conisti Otello*

**Ordinamento penitenziario - Domanda di liberazione anticipata condizionata all'inizio dell'esecuzione della pena - Mancata previsione della facoltà del condannato di presentare detta domanda per periodi di detenzione già sofferti appena intervenuta la sentenza irrevocabile di condanna, ma prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, quanto meno nel caso che la riduzione di pena per la liberazione anticipata per il periodo di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare la espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe e violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 22 febbraio 1989 instaurato ai sensi degli artt. 71, 54 e 47-ter della legge n. 354/1975 e successive modifiche (liberazione anticipata, detenzione domiciliare) nei confronti di Conisti Otello, nato a Poggio Fidoni l'11 marzo 1958, residente a Roma, via Acqua

Bullicante n. 97, condannato con sentenza 20 febbraio 1987 dalla Corte d'appello di Roma alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, di cui mesi dieci condonati, per costituzione e organizzazione di banda armata, detenzione e porto illegale di armi da guerra e comuni, detenzione di armi clandestine, ricettazione.

Sofferta carcerazione cautelare per anni quattro e mesi sei dal 20 maggio 1980 al 19 novembre 1984, e quindi scarcerato per decorrenza termini custodia cautelare.

Pena residua da espiare anno uno e mesi due di reclusione.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 30 maggio 1988 il Conisti proponeva istanza di liberazione anticipata per nove semestri di carcerazione preventiva, da ridurre sulla residua pena di anni uno e mesi due.

Con una seconda domanda del 30 novembre 1988 proponeva istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, e la procura generale di Roma, a termini dell'art. 47-ter, terzo comma, in relazione all'art. 47, quarto comma, della legge penitenziaria, sospendeva l'emissione dell'ordine di carcerazione e trasmetteva gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione.

Su tale domanda peraltro l'esame deve essere rinviato dovendo acquisirsi la documentazione sanitaria richiesta dalla difesa e disporsi eventuale perizia medico-legale d'ufficio; e può inoltre ravvisarsi l'opportunità di una preventiva decisione sulla liberazione anticipata, suscettibile di ridurre anche consistentemente la pena da scontare a domicilio.

In ordine alla prima domanda, tema in questione è la proponibilità a sensi dell'art. 54 della legge penitenziaria di istanza di liberazione anticipata su un pregresso periodo di detenzione cautelare da parte di soggetto libero, nei cui confronti non sia in corso e neppure iniziata l'esecuzione della condanna definitiva.

Tale tema è stato di recente riproposto pur in costanza di una lunga e consolidata giurisprudenza in senso negativo sia dai giudici di merito che dalla suprema Corte, cui ha sempre aderito la maggiore e autorevole dottrina: giurisprudenza sostanzialmente non derogata da alcune oscillazioni decisionali e motivazionali su casi particolari e specifici (riduzioni di pena richiesta da soggetto in affidamento al servizio sociale o riduzioni integrative di riduzioni già ottenute, ex art. 30 della legge n. 663/1986, richieste da libero vigilato in liberazione condizionale), che hanno fatto sempre salvo però, e chiaramente, il principio generale che la liberazione anticipata è istituto che presuppone uno stato di esecuzione in atto e che è pertanto inammissibile l'istanza proposta da soggetto non detenuto.

L'argomento è stato approfonditamente riesaminato da questo tribunale in varie decisioni del 1988 (casi Castellani, Buzzi e altri) giungendosi ancora a decisioni d'inammissibilità che hanno trovato di nuovo piena conferma nella Corte di cassazione, assieme alla conferma di analoghe questioni sottoposte su decisioni dei tribunali di Torino e Milano (vedi sentenza allegata in atti e per i più ampi termini del problema, vedi ord. di questo tribunale Castellani e Buzzi del 27 aprile 1988 e 1º giugno 1988 e sentenza Cassazione, sezione prima, n. 2395, del 28 ottobre 1988, Buzzi).

Giova riassumere i termini della questione, utili anche per il successivo esame dei profili di costituzionalità della norma, che il Tribunale intende affrontare di ufficio.

È stato sostenuto in favore dell'ammissibilità della domanda «da libero»: — che la legge parla di concessione della misura al «condannato», indipendentemente dalla sua condizione di detenuto: — che v'è un indubbio interesse ad ottenere già prima dell'esecuzione definitiva la riduzione della pena, che renderebbe possibili o più agevoli, appena *in vinculis*, ulteriori benefici, e che in alcuni casi assorbirebbe il residuo pena da scontare evitando il ritorno in carcere.

Tali argomenti non hanno trovato adesione alla stregua della legge vigente.

1) Il primo è frutto di evidente equivoci interpretativo.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo originario (e poi si vedrà il valore confermativo della novella del 1986), adopera chiaramente, ad iniziare dall'art. 1 e nei successivi, i termini detenuti e internati per indicare le persone ristrette negli istituti penitenziari, e quindi i termini condannati e imputati per distinguere i detenuti in espiazione di condanna definitiva da quelli in carcerazione preventiva; e ciò in relazione alle diverse regole penitenziarie valesi per tutti i detenuti e internati, o applicabili ai soli condannati e internati ovvero agli imputati.

«Condannato» sta dunque per «detenuto condannato»; e la cosa è così palese in tutto il testo legislativo da non meritare ulteriore analisi.

2) È fuori dubbio che sussiste interesse da parte di chi abbia comunque sofferto un periodo di carcerazione ad una pronuncia di riduzione di pena — che vale quale pena ulteriormente espiata — adottata quanto prima possibile, e dunque anche prima dell'inizio dell'esecuzione della condanna definitiva.

Ma l'interesse di fatto non è l'interesse giuridicamente protetto. E questo soggiace ai presupposti, forme, limiti e condizioni della norma che lo riconoscono e disciplina.

Verificare, nell'ambito del sistema giuridico relativo, la sussistenza dell'interesse significa riscontrarne la permanenza e l'attualità, non individuare e proteggere interessi non riconosciuti o accedere i limiti di tutela posti all'ordinamento, sia pure nella maggiore espansione che sia possibile ritrovare nella volontà espressa dal legislatore.

In tale prospettiva, un interesse sussiste anche prima che la sentenza sia passata in giudicato, atteso che normalmente l'esecuzione deve avvenire entro pochissimi giorni (artt. 550 e 576 del c.p.p.); come sussisterebbe perfino per il condannato non definitivo o l'imputato in stato di detenzione che avrebbe tutto l'interesse a vedersi ridurre la pena per liberazione anticipata sulla carcerazione già sofferta, essendo ciò suscettibile di determinare l'avvenuta espiazione in via preventiva della pena già inflitta o infligenda.

La questione è ritrovare quale interesse e da quale momento la legge ha inteso tutelare nell'ambito di un sistema che non riconosce diritti acquisiti *ipso iure* col decorso del tempo, ma è finalizzato ad ulteriori sviluppi trattamentali (permessi premio, semilibertà, ecc.) ed al reinserimento sociale del soggetto.

3) Questo momento di tutela, nella scelta discrezionale del legislatore, coincide con lo stato di detenzione, è presuppone specificatamente che sia iniziata l'esecuzione della condanna.

Le ragioni storiche, giuridico-formali, sistematiche e sostanziali dovrebbero essere fuori discussione.

Tutto l'ordinamento penitenziario del 1975, come attestano i lavori parlamentari ed emerge dall'esame del suo contenuto normativo, è diretto a disciplinare lo stato di detenzione e di internamento in atto; e le misure alternative (come i permessi) sono ordinate su questo esplicito presupposto, in un contesto storico concettuale che la collocava in un ambito tutto interno alla misura penale come fatto o modalità strettamente correlato e legato all'esecuzione.

L'argomento testuale è a sua volta insuperabile, solo che si sia compreso il valore di «detenuto condannato» che ha l'espressione «condannato»; e solo che si osservi che nelle disposizioni relative (art. 47, artt. 48-50, art. 54) v'è specifico ulteriore richiamo alla condizione detentiva; mentre per il condannato libero non sarebbe stato possibile, tra l'altro, individuare il giudice competente, essendo prevista per la sola remissione del debito la richiesta «di chi non è più detenuto» da inoltrare alla sezione del luogo ove egli è stato dimesso, e non essendo previsti altri criteri per determinare la competenza.

4) Tali disposizioni si inseriscono, inoltre, in un preciso quadro sistematico relativo alla fase esecutiva della condanna.

Condanna definitiva, irrevocabile, non significa ancora condanna eseguibile e tanto meno in esecuzione, essendo da verificare d'ufficio dall'organo dell'esecuzione la eseguibilità della stessa sotto vari profili formali ed in relazione a cause di estinzione del reato o della pena, sia preesistenti sia intervenute (*jus superveniens* o fatti estintivi), con le declaratorie relative ed i vari rimedi incidentali di esecuzione esperibili dalla parte — è noto che i fatti estintivi del reato e della pena sono molteplici: depenalizzazione, amnistia, estinzioni speciali del reato (artt. 556, 563, ecc., del c.p.), indulto, grazia, fungibilità di pena, formazione di cumulo con i limiti del concorso delle pene, ecc., ai quali si aggiungono altri fatti impeditivi e sospensivi di diritto penale e di diritto pubblico.

Domande di misure alternative in questa fase, e così una richiesta di riduzione di pena, si porrebbero allora in sede «preesecutiva», quando manca ancora la verifica della eseguibilità della condanna e l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione che potrebbe anche non intervenire mai, come l'esperienza largamente mostra, con un ampio ed inutile ricorso ai procedimenti penitenziari, a futura ed eventuale memoria (confronta, al riguardo, sentenza della suprema Corte n. 1904 del 18 luglio 1986, pres. Carnevale, rel. Piccinini, imp. Ruffino).

5) La legge di riforma 10 ottobre 1986, n. 663, come già la legge 21 giugno 1985, n. 297, che introduceva l'art. 47-bis, completano il quadro, dando piena conferma di quanto sopra.

Vengono introdotti, infatti, casi di proponibilità della istanza di misura alternativa «in ogni momento» (art. 47-bis, affidamento tossicodipendente) e «prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione» (art. 47, terzo e quarto comma, affidamento senza osservazione; art. 47-ter, detenzione domiciliare; art. 50, sesto comma, semilibertà per le condanne fino a sei mesi); e cioè casi di proponibilità prima dell'inizio dell'espiazione della pena e quando «la persona trovasi in stato di libertà»; e vengono poste nuove regole sulla competenza e sulle forme di presentazione delle domande.

Orbene, se sono occorse apposite novelle alla legge del 1975 per introdurre alcuni limitati casi di proponibilità della istanza da libero, disciplinandosi all'uopo la competenza e i modi di presentazione, è ben segno che, come in precedenza, ancora oggi per i casi non previsti la domanda non è ammissibile prima che sia iniziata l'esecuzione della pena, tant'è che nelle ipotesi menzionate la domanda deve essere presentata attraverso gli organi dell'esecuzione che ne verificano i presupposti.

6) Ragione sostanziale, infine, per l'inammissibilità in esame, è che la legge richiede l'attualità dell'osservazione ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata.

La finalità dell'istituto diretto a riconoscere e premiare la partecipazione all'opera di rieducazione non come fatto meramente sinallagmatico di «scambio penitenziario» ma come fatto evolutivo al fine del reinserimento sociale, non potrebbe realizzarsi sulla base del solo dato storico di comportamenti positivi progressi, al di fuori di elementi di valutazione attuali, che possono essere confermativi ma anche contraddittori, e nei confronti di soggetti di cui nulla si sa da anni, e per cui non sono previsti diversi criteri di osservazione e di valutazione.

Ferma dunque tale consolidata interpretazione dell'art. 54 ordinamento penitenziario alla quale questo tribunale ha aderito e aderisce, non sembrano infondati alcuni profili di incostituzionalità della norma, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Se è vero, come s'è accennato, che il vecchio testo dell'ordinamento penitenziario aveva una propria logica e coerenza, dopo la legge 21 giugno 1985, n. 297, e la riforma del 10 ottobre 1986, n. 663, il sistema viene infranto, sull'onda di un crescente indirizzo di decarcerazione e di diversificazione della pena, ammettendosi la proponibilità di misure alternative appena formatosi il giudicato ed in sede preesecutiva, finalizzata appunto a prevenire l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e ad iniziare l'esecuzione con l'applicazione della misura in via immediata, senza il passaggio attraverso la detenzione in istituto carcerario.

E così nei casi indicati di un programma di recupero per tossicodipendenti o alcooldipendenti (art. 47-*bis*), di affidamento al servizio sociale quando sia stato già sofferto un periodo di custodia cautelare (art. 47, terzo comma), di detenzione domiciliare per pene non superiori a due anni per ragioni di salute, maternità e altro (art. 47-*ter*), di semilibertà per pene non superiori a sei mesi (art. 50, sesto comma).

Trattasi, perverso, di casi specifici limitati, che non lasciano intravedere una linea logica di demarcazione, se non la discrezionalità del legislatore nel fissare condizioni minimali sulle quali potersi applicare una misura alternativa alla detenzione senza un obbligato passaggio, forse inutile e improduttivo, attraverso la restrizione carceraria.

Casi tuttavia di rilevante significato ed efficacia nel sistema, che consentono però, se non di individuare una linea logica di confine, di cogliere tutta la *ratio* che informa questo «sottosistema», ispirata ad evitare la carcerazione ordinaria quando vi siano ragioni di recupero in atto o in un concreto programma, e quindi tutte le volte che quell'opera di rieducazione e di risocializzazione che deve accompagnare l'esecuzione della pena e che costituisce il «trattamento rieducativo» sia già iniziata e in corso nella vita libera, onde la pena può proficuamente proseguire in forme alternative alla detenzione.

A parte, infatti, alcune ragioni di tutela della salute e della maternità, come nella detenzione domiciliare (art. 47, nn. 1, 2, 3), gli altri casi sono tutti informati ad assecondare questa verifica di recupero sociale in corso, come recita il sesto comma dell'art. 50: «la semilibertà può essere disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale».

A fronte di questi casi, la mancata previsione di una pari possibilità di proponibilità di domanda di liberazione anticipata per periodi di carcerazione già sofferta seguiti da periodi di libertà — quanto meno quando la riduzione di pena concedibile possa assorbire tutta la pena residua o lasciare residui limitati su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa (detenzione domiciliare) —, sembra attuare una manifesta disparità di trattamento senza ragionevole sostegno logico-giuridico, costringendo ad una incarcerazione, forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva, che in questo caso ingiustificatamente la legge non tende ad evitare. Ed alla osservazione in istituto, che era a fondamento della permanente attualità del giudizio di partecipazione rieducativa; poteva essere sostituito lo stesso parametro di giudizio adottato negli altri casi: la valutazione del comportamento serbato nel periodo di libertà, che confermasse con «la dimostrata volontà di reinserimento nella vita sociale» la prova già data della partecipazione all'opera di rieducazione relativa ai periodi di detenzione sofferta sui quali computare la riduzione di pena spettante (così venendosi ad un giudizio di verifica attuale, non più fondato soltanto su meri dati storici su comportamenti progressi).

Siffatta disparità di trattamento, in relazione agli altri casi di proponibilità della domanda in stato di libertà, risulta particolarmente iniqua quando la riduzione di pena concedibile per i periodi di carcerazione sofferta e per cui vi sia prova di partecipazione all'opera di rieducazione assorbirebbe tutto il residuo pena; costringendo ad un rientro in carcere, ad un minimo di ulteriore osservazione, e a sopportare inevitabili tempi processuali; e così a sopportare un tempo di carcerazione soltanto strumentale al fine di azionare la liberazione anticipata, con una espiazione di pena finale eccedente quella che verrebbe a determinarsi con la concessione della misura.

Diverso e più fisiologico è il caso in cui la maggiore consistenza della pena residua da espiazione consenta i normali tempi espiazivi, di osservazione e processuali, senza incidere negativamente su misure irraggiungibili.

La rilevata disparità di trattamento, denunziabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, appare includere anche profili di incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.

Se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e la liberazione anticipata, come è prima di ogni altra misura alternativa, è preordinata quale misura più efficace nel conseguire questo risultato (vedi relazione al disegno di legge sull'op.p. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1965, e i lavori parlamentari del Senato relativi alla legge 10 ottobre 1986, n. 663); se essa attribuisce un riconoscimento immediato tangibile e definitivo alla partecipazione all'opera di rieducazione, ma pone in essere anche processi di incentivazione che tendono a stabilizzare, al di là dei risultati utili programmabili, i miglioramenti del comportamento e le positive tensioni psicologiche, contribuendo così efficacemente al risultato finale della possibile risocializzazione, appare evidente allora che quando i meccanismi giuridico-processuali dell'istituto tradissero nella realtà e nelle aspettative quelle tensioni psicologiche e i propri stessi fini e risultati, e si dimostrassero in determinati casi inidonei e perfino iniqui rispetto ad altre situazioni protette, resta elusa ogni prospettiva rieducativa e lo stesso precetto costituzionale.

Il collegio si rende conto che la modifica che si richiede innova profondamente il criterio di valutazione e il sistema di base dell'istituto della liberazione anticipata; ma ciò non è in realtà diverso dalle analoghe innovazioni apportate dalla novella del 1986 alla semilibertà di cui agli artt. 48 e 50, sesto comma, all'affidamento al servizio sociale di cui all'art. 47, terzo comma, e agli altri casi esaminati. E si rende ancora conto che, da quella mancanza di linea logica di demarcazione sopra lamentata, possono conseguire altri rinvii di profonda modificazione, come la proponibilità della semilibertà «da libero» quando si sia già espiata metà della pena in precedenti periodi di carcerazione, o si siano già maturate le condizioni per la liberazione condizionale, e così via: ipotesi e situazioni tutte da verificare e comunque estranee al presente giudizio.

In definitiva, l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, per le ragioni esposte, appare in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che divenuta irrevocabile la condanna l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma, e con richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 47, terzo comma, e dall'art. 50, sesto comma, dell'ordinamento penitenziario, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti; e ciò quanto meno nel caso che la riduzione di pena per liberazione anticipata per i periodi di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare la espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare.

La rilevanza della questione è fuori dubbio, trattandosi per di più, nel caso di specie, di liberazione anticipata che può comportare un residuo pena da espriare di circa venti giorni, con la relativa incidenza nel giudizio di detenzione domiciliare connesso.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che divenuta irrevocabile la condanna l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma, e con richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 47, terzo comma, e dall'art. 50, sesto comma, dell'ordinamento penitenziario, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti; e ciò quanto meno nel caso che la riduzione di pena per liberazione anticipata per i periodi di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare l'espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989.

Il presidente est.: VITTOZZI

N. 356

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
nel procedimento di sorveglianza relativo a Calore Sergio*

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).  
(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 22 febbraio 1989 instaurato ai sensi degli artt. 71 e seguenti della legge n. 354/1975 e successive modifiche (in tema di liberazione anticipata) nei confronti di Calore Sergio nato a Tivoli il 1° ottobre 1952 detenuto nella casa di reclusione di Paliano, in espiazione della pena di quindici anni di reclusione inflittagli con sentenza 30 maggio 1985 dalla corte di assise di appello di Roma, dec. pena: 17 dicembre 1979; scad. pena: 17 dicembre 1994.

#### PREMESSO IN FATTO

Con ordinanza n. 2304/87 del 15 aprile 1988 questo tribunale, decidendo sull'istanza di liberazione anticipata presentata da Calore Sergio, detenuto dal 17 dicembre 1979 in espiazione della pena di anni quindici di reclusione inflittagli dalla corte di appello di Roma con sentenza del 30 maggio 1985, ridusse tale pena di giorni quattrocentocinque, con riferimento alla carcerazione dal predetto sopportata dal 17 giugno 1983 al 17 dicembre 1987 (semestri nove per giorni quarantacinque uguale giorni quattrocentocinque) e rigettò l'istanza con riferimento alla carcerazione dallo stesso sopportata dal 17 dicembre 1979 al 17 giugno 1983.

A fondamento di tale decisione il tribunale rilevò, essenzialmente, da un lato che, come emergeva dagli atti, il Calore Sergio, già appartenente a gruppi terroristici della destra eversiva, dopo avere per un lungo periodo osservato una condotta apertamente conflittuale nei confronti dell'istituzione (incurrendo non solo in infrazioni disciplinari, ma anche in gravi violazioni della legge penale), a partire dalla metà del 1983 il comportamento intramurale aveva decisamente migliorato, prima accettando la dialettica con l'istituzione, poscia distinguendosi per l'impegno profuso nella partecipazione all'opera rieducativa; dall'altro che, in ossequio alla *ratio* dell'art. 54 della legge penitenziaria, nella formulazione datagli dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, la domanda poteva trovare accoglimento solo in relazione alla carcerazione connotata dalla partecipazione al trattamento rieducativo.

Su ricorso dell'interessato, la Corte suprema, con sentenza del 22 settembre 1988 (emessa dalla sezione prima e depositata il 25 novembre 1988) annullò l'ordinanza detta (essenzialmente sul rilievo che la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non può essere frazionata, ma deve essere globale) e rinviò gli atti a questo Tribunale per il riesame.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1) L'art. 54 dell'a legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'istituto della liberazione anticipata, prima di essere sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, recitava testualmente: «Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore, se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata».

Orbene, partendo dalla apodittica affermazione che «il trattamento penitenziario, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un unicum indiscindibile ... diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato ...», la Corte suprema, pronunciandosi in tema di liberazione anticipata nel lontano 1977, enunciò il principio che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere un giudizio «finale, espresso globalmente, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si è sviluppato il trattamento senza soluzione di continuità», e precisò che ad indurre a ritenere il contrario non poteva considerarsi bastevole la disposizione secondo cui la riduzione di pena è pari a giorni venti «per ciascun semestre», giacché, essendo essa «diretta a determinare il quantum della riduzione di pena che può essere concesso», il riferimento al periodo semestrale valeva «come mera indicazione del parametro per il calcolo aritmetico da effettuare».

Il principio interpretativo che precede — che la Corte suprema confermava con le sentenze 7 novembre 1977 (Sezione prima, Giust. pen. 1978, II, 83) e 14 novembre 1977 (Sezione prima, Giust. pen. 1978, 81) — non trovò concorde la dottrina, ed anzi da questa fu decisamente criticato (v. Grevi, Riduzione di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1978, 66 e segg.; Di Gennaro, Riduzioni di pena e liberazione anticipata, Giust. pen. 1977, III, 602 e segg.; Giuliani, Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata, in Cass. pen. Mass. 1978, n. 568).

In particolare l'indirizzo giurisprudenziale detto fu dal Di Gennaro, nel lavoro testè citato, contrastato sulla base dei rilievi che seguono:

1) la reale natura dell'istituto che ne occupa, e quindi il criterio interpretativo che ne discende, sono stati chiaramente indicati nella relazione ministeriale al disegno di legge su «ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile» approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 1965; e cioè nella relazione sul disegno di legge costituente il diretto precedente del testo poi trasfuso nella legge n. 354/1975 e del quale l'art. 123, rubricato, giustappunto, come «liberazione anticipata», dettava disposizioni non diverse da quelle dell'art. 54.

Leggesi, perverso, nella relazione detta (e precisamente alle pagine 83 e segg. di essa):

«Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti alla azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, l'altro istituto, cioè quello della liberazione anticipata (art. 123), già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi.

Rispetto agli altri istituti che concorrono a formare il sistema in discorso (semilibertà, liberazione condizionale, remissione del debito), la liberazione anticipata ha caratteristiche particolari che ne accentuano la sua efficacia di strumento rieducativo.

Trattasi, in sostanza, di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato.

Al fine di valutarne la reale efficacia deve ricordarsi che i condannati, essendo per lo più individui che abbisognano di rieducazione, presentano personalità deficitarie per carenze più o meno profonde, di vario genere. Il comportamento delinquenziale è, dal punto di vista criminologico, una manifestazione sintomatica di inettitudine a risolvere i propri problemi con mezzi e per vie socialmente accettabili. Il delinquente dimostra, spesso, un'incapacità a programmare la sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato.

Considerato che il condannato presenta, ovviamente, ancora i detti tratti negativi di personalità quando viene sottoposto ad un trattamento rieducativo, deve presumersi che le astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancora meno, una positiva tensione psicologica. Se il condannato possedesse già queste capacità, probabilmente non avrebbe bisogno di rieducazione alcuna.

Il metodo con cui si attua l'istituto della liberazione anticipata è informato a questo presupposto e tende, perciò, ad accorciare i tempi di impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prossimità della meta ha l'attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura, per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita.

Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.

La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito.

Il particolare contenuto psicologico della liberazione anticipata, impone di rendere irrevocabile il beneficio per successive mancanze disciplinari, affinché il condannato non sia toccato dalla sfiducia di non poter, alla fine della pena, fruire effettivamente del beneficio. L'irrevocabilità per fatti disciplinari è imposta, poi, da altre considerazioni di natura penitenziaria: gli individui che hanno più meritato nel corso della esecuzione e, quindi, hanno accumulato un più consistente abbuono di pena verrebbero proporzionalmente più colpiti per una infrazione disciplinare, con il probabile riflesso di divenire vittime timorose del più gravi e prepotenti, che potrebbero piegarli al loro volere con la minaccia di coinvolgerli in infrazioni disciplinari. Ne consegue che la revoca rimane limitata al caso di condanna per delitto»;

2) contrariamente a quanto affermato nella sentenza *de qua* («...sembra assurdo che nell'operare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 richiamato si debba seguire un criterio atomistico, limitato a ciascun semestre, mentre il detto beneficio è preordinato a quello della liberazione condizionale fondato su un giudizio globale attinente al ravvedimento del condannato»), l'istituto della liberazione anticipata non può affatto considerarsi preordinato alla liberazione condizionale disciplinata dall'art. 176 del c.p.

L'art. 54, disponendo nel quarto comma, che, nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata, intende solo «dettare una regola di giudizio, e cioè... precisare che per l'eventuale concessione della liberazione condizionale il giudice nel calcolo della quantità di pena preofferta, come condizione per l'ammissione, deve considerare i periodi di riduzione di pena goduti come se fossero stati effettivamente scontati»; e cioè, intende, in definitiva, «esplicitare la compatibilità ... di due diversi benefici, nel senso della loro cumulabilità»;

3) il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione per essere unico e cumulativo, deve (e non può non essere effettuato verso la fine della esecuzione detentiva. Orbene, se la eventualità di una qualsiasi causa di abbreviazione della pena (liberazione condizionale, indulto, grazia, ecc.), dovesse dirsi inesistente, allora il calcolo del momento giusto per instare ex art. 54 potrebbe ancora, sia pur con qualche difficoltà, effettuarsi. Una eventualità del genere, però ricorre sempre. Di conseguenza, difettando la possibilità di effettuare, con fondata previsione, il calcolo menzionato, il condannato rimane esposto al rischio di non poter fruire del beneficio della riduzione di pena ex art. 54, pur essendo di esso meritevole.

Non si mancò, d'altra parte, di sottolineare che, nel mentre l'art. 54, statuendo che la condanna per delitto non colposo commesso «nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio» comporta di questo la revoca, ammette, implicitamente, ma indiscutibilmente, la possibilità di un provvedimento di riduzione della pena nel corso dell'esecuzione di questa, e dunque di una valutazione frazionata della condotta intramurale del condannato, l'indirizzo giurisprudenziale di cui si ragiona, postulando un giudizio globale (e perciò un giudizio che, dovendo estendersi a tutta quanta la carcerazione, non può non essere effettuato che in prossimità della scadenza della pena), della norma detta finisce, in pratica, con l'impedire l'applicazione (v. Zecchino problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative, *Indice penale 1978*, 41 e segg.; *Coco, Rilievi e spunti critici nell'esecuzione penale in relazione alla riforma dell'Ordinamento penitenziario*, in *Rass. studi penitenziari 1976*, 439).

Con le sentenze 14 aprile 1978 (Sezione prima, Cass. pen. Mass. 1978, 998), 27 settembre 1979 (sezione prima Giust. pen. 1980, III, 589, m. 475) e 2 dicembre 1980 (sezione prima, Giust. pen. 1981, III, 716, m. 572), peraltro, la Corte suprema ribadiva ancora il principio enunciato con le sentenze sopra richiamate, e (sia pure con la esplicita precisazione che la valutazione frazionata deve ritenersi, tuttavia, consentita, quando la detenzione considerata abbia subito, per una qualsiasi ragione, soluzioni di continuità) ad esso continuava ad uniformarsi con le sentenze 2 dicembre 1982 (Sezione sesta, Giust. pen. 1983, III, 203), 23 marzo 1983 (sezione prima, Giust. pen. 1984, 161), 19 giugno 1984 (Sezione prima, Cass. pen. 1985, 1668, n. 1103), 7 agosto 1984 (sezione prima, *Rass. pen. crim. 1984*, 420); sebbene lo stesso si fosse rivelato in contrasto, oltre che con la quasi unanime dottrina (v. ancora: *Cesaris*, I tempi della riduzione di pena: valutazione frazionata per semestri o valutazione unitaria «globale?», *Riv. it. dir. e proc. pen. 1980*, 598; *Flora*, Misure alternative alla pena detentiva, *Noviss. dig. it.*, appendice, vol. V, Torino 1984, 104 e segg.; *Ramaccj*, Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale, in *Alternativa alla detenzione e riforma penitenziaria*, 1982, 119 e segg.), anche con la giurisprudenza di merito (v. *Trib. minori Roma 29 marzo 1978*, *Foro it. 1978*, II, c. 166 e segg.; sezione sorv. *Bologna 6 novembre 1981* *Rass. penit. crim. 1982*, 299 e segg.; sezione sorv. *Milano 12 giugno 1984*, *Foro it. 1986*, II, 615).

B) Intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha sostituito numerose norme della legge penitenziaria, fra cui l'art. 54, l'orientamento interpretativo di tale ultima norma sposato dai giudici di legittimità, si rivelò più che mai in contrasto, oltre che con lo spirito, con la lettera della stessa.

Il nuovo art. 54, invero, se da un lato dispone che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione «è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione», e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena; precisa che a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare; eleva la riduzione di pena di cui può fruire il condannato da giorni venti a giorni quarantacinque a semestre; ribadisce che la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio comporta la revoca di questo; dall'altro:

a) chiarisce che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione compete una detrazione di quarantacinque giorni di pena «per ogni singolo semestre» di pena scontata (e non più «per ciascun semestre» di pena scontata);

b) statuisce che agli effetti del computo della frazione di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la pena detratta si considera come scontata.

Per la verità, e con riferimento alla precisazione ora detta non può non rilevarsi che, i lavori preparatori non spiegano (né forniscono comunque elementi idonei a far capire) perché mai alla locuzione «una riduzione ... per ciascun semestre» contenuta nel vecchio testo della norma, si sia ritenuto di dover sostituire la locuzione «una detrazione ... per ogni singolo semestre».

Se peraltro, da un canto si tiene presente che il legislatore non poteva ignorare i contrasti interpretativi e applicativi cui l'art. 54 fino a quel momento aveva sul punto che ne interessa dato causa, dall'altro si ha riguardo all'aggettivazione ridondante («per ogni singolo semestre») usata per esprimere un concetto che sul piano logico non risulta diverso da quello espresso con la precedente locuzione («per ciascun semestre») è mestieri convenire che, contrariamente a quanto si assume da un'isolata dottrina (v. Catelani, *Manuale dell'esecuzione penale*, 1987, pag. 350), lo stesso, con la modifica lessicale apportata alla disposizione che nei interessa ha inteso prendere e ha voluto far capire di avere inteso prendere posizione a favore della valutazione frazionata (o atomistica) dei semestri di pena seguita dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina tutta (v., ancora, per quest'ultima, Grasso, *Misure alternative alla detenzione*, *Dizionario di dir. e proc. pen.*, a cura di Vassalli, Milano, 1986, 703 e segg.; Presutti, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, 1986, 103 e segg.; Comucci, *Nuovi profili del trattamento penitenziario*, Giuffrè, 1988; 227 e segg.).

Della correttezza di tale conclusione, comunque, riesce agevole convincersi, se si tiene presente che il quarto comma del nuovo art. 54, disponendo, come si è visto, la computabilità delle detrazioni di pena conseguite «ai sensi del primo comma» nella carcerazione che occorre aver sopportato per poter richiedere non solo — come già prevedeva il vecchio art. 54 — la liberazione condizionale, ma anche la semilibertà e i permessi-premio, conferma che le riduzioni di pena correlate alla condotta partecipativa del condannato possono essere riconosciute anche dopo il decorso di una parte soltanto della pena espianda (per il permesso-premio, precisamente, dopo l'espiazione di un quarto della pena in esecuzione); e dunque rende evidente:

- 1) che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può anche riguardare soltanto una modesta frazione di pena;
- 2) che, di conseguenza, nel corso dell'esecuzione della pena si può avere una pluralità di valutazioni ai fini del riconoscimento (o meno) del beneficio per cui si ragiona.

Mette conto del resto, sottolineare che la stessa Corte suprema in alcune sentenze, pur uniformandosi al principio della valutazione unitaria (o globale), ha ammesso la possibilità di una pluralità di giudizi funzionali all'applicazione dell'art. 54, primo comma, dell'o.p.

Pare a chi scrive, perverso, che, affermando che il giudice deve basare «il suo convincimento alla stregua dell'esame di un periodo di detenzione congruo» (v. Cass. 7 novembre 1977 richiamata), ovvero che «la valutazione della condotta del condannato non può essere che complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione» (v. Cass. 2 dicembre 1980 pure richiamata), ovvero ancora che «la sezione di sorveglianza deve valutare il comportamento tenuto dal condannato durante l'intero arco della detenzione presa in esame» (v. Cass. 2 dicembre 1982, anch'essa già citata), i giudici di legittimità implicitamente riconoscono che, specie in relazione alle pene di lunga durata, possono aversi più valutazioni unitarie: e dunque valutazioni varie, ciascuna delle quali, ancorché unitaria (o complessiva, o globale), nel senso che il periodo di pena preso in esame giudica nel suo insieme, positivamente o negativamente, è pur sempre (e comunque contemporaneamente) parziale, nel senso che (e in quanto) abbraccia soltanto una parte della pena in espiazione.

Giova, inoltre, evidenziare che opportunamente si è da autorevole dottrina osservato che «se è vero... che il trattamento, nel suo assieme, impone di tenere conto dei risultati globali raggiunti, non è men vero che possono sussistere tappe intermedie di tale processo complessivamente unitario e che, pertanto, il legislatore prevede singoli istituti che comportino una verifica frazionata e periodica dell'adesione del soggetto all'attività di risocializzazione attuata nei suoi confronti» (v. G. Casaroli, in *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario a cura di G. Flora*, p. 480).

Se, peraltro, legittima deve considerarsi l'adozione, in relazione alla stessa pena e in momenti successivi, di ordinanze, in tema di liberazione anticipata, aventi diverso contenuto, nessun valido motivo, innanzitutto sul piano logico, sembra deducibile al fine di denegare legittimità ad un'ordinanza che, decidendo su di un'istanza di liberazione anticipata afferente a più semestri di pena, del beneficio, avuto riguardo alla condotta tenuta dall'interessato, riconosca quest'ultimo meritevole in relazione ad una parte dei semestri in valutazione e non anche in relazione alla residua parte degli stessi (in tal senso, di recente, v., in dottrina, Canepa - Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 1987, 218 e segg., e Grasso. L'Ordinamento penitenziario dopo la riforma, a cura di V. Grevi, 1988, 285, e per la giurisprudenza, tribunale sorveglianza Roma 2 ottobre 1987, Antonacci, 28 ottobre 1987, Innocenzi, 22 dicembre 1987, Loggia).

Torna non inopportuno, del resto, ricordare che, come è stato acutamente osservato, l'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975 dispone che nella cartella personale del detenuto deve essere annotato «allo scadere di ogni semestre» il giudizio espresso dalla direzione dell'istituto sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

Il rilievo, ad avviso dello scrivente, è di non scarso momento, giacché, se al riferimento al semestre contenuto nell'art. 54 è dato, sia pure ignorando il criterio interpretativo imposto dalla *ratio* della norma, riservare la sola funzione di fornire il parametro per il calcolo aritmetico da effettuare in termini di concessione del beneficio, al riferimento temporale ora detto non sembra possibile riservare un'analoga funzione riduttiva.

C) La Corte suprema, senza tenere conto alcuno delle argomentazioni esposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito a sostegno della c.d. teoria atomistica, ha, come si è visto, continuato, anche dopo l'avvento della novella n. 663/1986 ad uniformarsi all'indirizzo ermeneutico dettato dalla sentenza 5 aprile 1977 richiamata, e secondo il quale la riduzione di pena ex art. 54 della legge penitenziaria integra un beneficio finale che da un lato postula l'avviato reinserimento del condannato, dall'altro costituisce l'effetto di una valutazione che interessa tutta quanta la pena in espiazione.

La sentenza che ha annullato l'ordinanza emessa da questo tribunale il 15 aprile 1988, invero, fa seguito a quelle dello stesso tenore emesse, tanto per indicarne solo alcune, il 16 febbraio 1987 (sezione prima, Cass. pen. 1988, leggi speciali, 373), il 9 giugno 1988 (sezione prima, Soderini, incedita), il 18 agosto 1988 (sezione seconda feriale, Maraschi, inedita).

Orbene ritiene questo tribunale che l'indirizzo interpretativo sposato dalla Corte suprema con la sentenza 22 settembre 1988 — indirizzo cui esso, quale giudice di rinvio, deve attenersi — sia da considerare idoneo a conferire alla disposizione dell'art. 54, primo comma, della legge penitenziaria, profili di incostituzionalità.

Reputa, cioè, questo tribunale che la norma ora detta, se interpretata secondo il principio posto, confermato e più volte ribadito dalla Corte di cassazione, sia da considerare in contrasto con la Costituzione, e precisamente con gli art. 3 e 27, secondo comma, ultima parte, di essa.

1) La norma di cui si ragiona confligge, ad avviso di questo tribunale, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assicura l'uguaglianza dei cittadini (e dunque anche dei detenuti) davanti alla legge, perché essa — se interpretata, ripetesi, sulla base della chiave di lettura fornita dalla Corte suprema e finisce con il creare una situazione di disparità fra il detenuto che, dopo avere, nel corso dell'espiazione della pena, conseguito (per esempio in occasione della decisione su di un'istanza di semilibertà, ovvero, e comunque, dopo un periodo di detenzione di «congrua durata») uno o più benefici ex art. 54, commette, sempre nel corso dell'esecuzione della pena, un delitto non colposo (per il quale, naturalmente, riporti condanna) e il detenuto che per una qualsiasi ragione (dopo avere, magari, espiauto uno stesso quantitativo di pena) sia incorso in un delitto non colposo senza avere ancora mai (instato e però) conseguito riduzioni di pena ex art. 54 dell'op.

Il primo, invero, subirà ineluttabilmente, stante il disposto del comma terzo della norma ora richiamata, la revoca della riduzione di pena già conseguita (o delle riduzioni di pena già conseguite, se più volte tale beneficio avrà chiesto e ottenuto), mentre il secondo un pregiudizio del genere potrà anche non subire, ove mai il giudizio «globale» su una successiva eventuale istanza ex art. 54 da lui presentata dovesse rivelarsi positivo.

Si faccia, d'altra parte, l'ipotesi del detenuto che, dopo avere per anni (per esempio, per quattro anni di seguito a decorrere dalla data dell'incarcerazione) tenuto una condotta decisamente partecipativa (ex art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975 e 94, secondo comma, regolamento di esecuzione), in un momento di sconforto, o di depressione, o di rabbia, pronuci parole offensive all'indirizzo di, un agente di custodia, oppure, più, semplicemente, danneggi, di proposito, un bene dell'amministrazione penitenziaria (la porta della cella, un televisore, un servizio igienico, ecc.).

Orbene, nel mentre il predetto, in caso di condanna (per il reato di oltraggio o per il reato di danneggiamento), si vedrà revocare, in forza della norma richiamata, tutta quanto l'eventuale riduzione di pena già conseguita (in astratto giorni trecentosessanta), lo stesso detenuto un pregiudizio del genere quasi certamente non subirà se, non avendolo fatto fino a quel momento, l'istanza ex art. 54 per la prima volta avanzerà subito dopo o poco dopo avere il reato commesso, verosimile essendo che in un giudizio complessivo i lunghi anni di condotta rispettosa della regola carceraria e attivamente partecipativa finiranno con il neutralizzare il dato negativo costituito dal fatto-reato.

Mette conto, d'altra parte, sottolineare ai fini che ne interessano che acutamente si è osservato che, essendo il giudizio globale «... in realtà quasi sempre un giudizio parziale, potendo essere effettivamente globale solo se fatto alla fine della detenzione per l'intera pena, esso determinerebbe diversità di soluzioni e di trattamento, a seconda che si proceda su periodi brevi, di uno solo o di pochi semestri, ove le decisioni, ricoprendosi della forza del giudicato, potrebbero succedersi liberamente positive o negative; ovvero si proceda al giudizio su periodi lunghi, ove non si avrebbe che una sola decisione»; e si è soggiunto che, essendo la cadenza delle pronunce legata a varie casualità (ai tempi richiesti dalle esigenze istruttorie, al ritmo di proposizione delle domande, alla sollecitudine con cui vengono fissate le udienze, ecc.), «la disparità che ne segue è ancor più inaccettabile, perché dovuta all'accidentalità o all'accorto pilotaggio delle parti» (v. tribunale di sorveglianza Roma 1° marzo 1989, Maraschi, Pres. ed est. Vittozzi).

Incongruenza del genere, per contro, sarebbe agevole evitare, ove alla disposizione del comma primo dell'art. 54, (su cui non si comprende perché mai la Corte suprema — sebbene l'orientamento interpretativo da essa sposato risulti, come si è detto, in netto contrasto con quello della giurisprudenza di merito e della quasi unanime dottrina — non abbia ritenuto fino ad ora di doversi quantomeno pronunciare a sezioni unite) si desse un'interpretazione idonea a consentire l'adozione di decisioni rispondenti ai dettami della giustizia e dell'equità, e cioè di decisioni che senza indulgere ad una esasperata applicazione della c.d. teoria atomistica, rispecchino il più fedelmente possibile l'iter comportamentale del condannato.

2) L'art. 54, se interpretato nel senso indicato dalla Corte di cassazione, si rivela in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, perché esso finisce con il pregiudicare questa finalità.

Si è già ricordato che nella relazione del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minorile approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1965 si sottolinea, con riferimento all'istituto della liberazione anticipata, che, essendo spesso il delinquente portatore di «un'incapacità a programmare la sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato», soltanto la prospettiva di vantaggi immediati e definitivi può stimolare e rafforzare in lui comportamenti socialmente positivi, e però idonei ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè della rieducazione dello stesso.

Qui reputasi opportuno soggiungere, a sostegno della fondatezza della censura di incostituzionalità della norma detta, che, come si è esattamente rilevato in dottrina, il legislatore del 1986, disponendo che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, «quale riconoscimento di tale partecipazione», una riduzione di pena, dimostra all'evidenza di considerare questa riduzione di pena «un beneficio premiale che mira non già a ricompensare un ravvedimento conseguito, bensì ad incentivare i singoli sforzi compiuti dal condannato per prendere parte al processo rieducativo» (così Fiandaca, Commento all'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in *Legisl. pen.* 1987, pag. 203).

Orbene sembra a questo tribunale che l'indirizzo interpretativo con tenacia seguito dalla Corte di cassazione lungi dall'agevolare il raggiungimento di questa finalità, e però dal sollecitare l'impegno e la collaborazione del condannato, nei confronti di questi finisce con il rilevarsi diseducativo.

Due, invero, sono, come si è osservato, le alternative che esso pone: «O riconoscere, in un giudizio di prevalenza, la concedibilità della liberazione anticipata anche per periodi di pessima condotta, persino criminosa, così introducendo una regola di tollerabilità e premialità di comportamenti anti-istituzionali solo che poi intervengano condizioni positive stimate prevalenti; o, al contrario, negare la concedibilità per tutto il periodo, disconoscendo ogni beneficio per partecipazioni rieducative e per processi di risocializzazione magari in pieno svolgimento: ciò che, in un caso, creerebbe, una sorta di zona franca e di licenza a qualsiasi atteggiamento, che si sa riassorbibile con successive posizioni

collaborative, nell'altro, spingerebbe la persona condannata fuori di ogni tentativo e tensione trattamentale, quando condizioni progresse di cattiva condotta la lascerebbero senza un'attendibile speranza di recupero e di riconoscimento» (v. tribunale sorveglianza Roma, 27 gennaio 1988 richiamata).

D) Apparendo, dunque, non infondata (e tanto meno, ad avviso del Tribunale, manifestamente infondata) la questione di legittimità costituzionale della disposizione detta, nella interpretazione datale dalla Corte di cassazione, si impone, non essendo, d'altra parte, revocabile in dubbio la rilevanza di essa ai fini della decisione del procedimento, la rimessione, di ufficio, degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza;

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di cassazione con la sentenza 22 settembre 1988 citata in premessa;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989.

(Seguono le firme)

89C0821

N. 357

*Ordinanza emessa il 1º marzo 1989 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
nel procedimento di sorveglianza relativo a Maraschi Massimo*

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata ai condannati che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

**(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).  
(Cost., artt. 3 e 27).**

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 1º marzo 1989 instaurato ai sensi degli artt. 71 e segg. della legge n. 354/1975 e successive modifiche (in tema di liberazione anticipata) nei confronti di Maraschi Massimo nato a Lodi il 20 agosto 1952, detenuto nella casa di reclusione di Rebibbia in espiazione della pena di anni ventidue e mesi sei di reclusione e mesi tre e giorni dieci di arresto determinata con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 del Tribunale di Urbino, dec. pena: 4 giugno 1975; scad. pena: 1º agosto 1997.

#### PREMESSO IN FATTO

Con ordinanza del 27 gennaio 1988 questo tribunale, pronunciandosi sull'istanza di liberazione anticipata presentata da Maraschi Massimo, detenuto dal 4 giugno 1975 in espiazione di pene eventuali da sentenze di condanna varie, ridusse la pena complessiva di giorni duecentoventicinque con riferimento alla carcerazione dal predetto sopportata dal 4 giugno 1985 al 4 dicembre 1987 (semestri cinque per giorni quarantacinque uguale giorni duecentoventicinque) e rigettò l'istanza in relazione alla carcerazione dallo stesso sopportata dal 4 giugno 1975 al 4 giugno 1985.

A fondamento di questa duplicità di valutazione dedusse, essenzialmente, il tribunale che:

a) «Ai fini della liberazione anticipata in esame si evidenziano ... due periodi con decise opposte caratterizzazioni, legate da una zona intermedia di passaggio con le sue ovvie e umane contraddizioni, incertezze, fasi sfumate. Il primo, ben più consistente per durata nel tempo e intensità di significazioni negative ... Il secondo ... positivamente connotato e pieno di fatti e di tensione interiore di indubbio valore partecipativo ...»;

b) un giudizio unico non potrebbe essere, ora, che negativo, non bastando ... questi ultimi anni, pur tanto significativi, a bilanciare e superare il lunghissimo periodo di vita carceraria pieno di espressione violenta, anti-istituzionale e criminosa ... Si impone, però, al di là di un giudizio globale, l'apprezzamento, il rispetto e il riconoscimento per tutto il percorso critico e di risocializzazione che il Maraschi sta compiendo ...;

c) tenendo conto degli elementi indicati nella relazione dell'equipe di osservazione, stima il collegio che il primo giudizio negativo debba estendersi fino al semestre scaduto il 4 giugno 1985, comprendendovi, in una parziale globalità, parte del periodo intermedio e di passaggio sopracitato in cui si andava sviluppando una volontà di revisione e una ricerca di nuove esperienze e confronti. Il periodo successivo, con il superamento delle iniziali difficoltà e l'accentuarsi della ricerca di collaborazione fino agli attuali impegni fortemente partecipativi, può trovare riconoscimento con la liberazione anticipata per cinque semestri, dal 4 giugno 1985 al 4 dicembre 1987.

Su ricorso dei Maraschi Massimo, la Corte suprema (sezione seconda penale feriale) con sentenza del 18 agosto 1988 annullò l'ordinanza detta, essenzialmente sul rilievo che la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione non può essere frazionata, ma deve essere globale, e restituiti gli atti a questo tribunale per il riesame.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

A) L'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'istituto della liberazione anticipata, prima di essere sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, recitava testualmente: «Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione può essere concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore, se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata».

Orbene, partendo dalla apodittica affermazione che «il trattamento penitenziario, quale strumento dell'opera di rieducazione, sebbene articolato nel tempo e sottoposto a vagli periodici, si presenta come un *unicum* indiscindibile ... diretto al reinserimento nella società di un soggetto effettivamente emendato ...», la Corte suprema, pronunciandosi in tema di liberazione anticipata nel lontano 1977, enunciò il principio che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere un giudizio «finale espresso globalmente, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si è sviluppato il trattamento senza soluzione di continuità» e precisò che ad indurre a ritenere il contrario non poteva considerarsi bastevole la disposizione secondo cui la riduzione di pena è pari a giorni venti «per ciascun semestre», giacché, essendo essa «diretta a determinare il *quantum* della riduzione di pena che può essere concessa», il riferimento al periodo semestrale valeva «come mera indicazione del parametro per il calcolo aritmetico da effettuare».

Il principio interpretativo che precede — che la Corte suprema confermava con le sentenze 7 novembre 1977 (Sezione prima, Giust. pen. 1978, II, 83) e 14 novembre 1977 (Sezione prima, Giust. pen. 1978, 81) — non trovò concorde la dottrina, ed anzi da questa fu decisamente criticato (v. Grevi, Riduzioni di pena e liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1978, 66 e segg.; Di Gennaro, Riduzioni di pena e liberazione anticipata, Giust. pen. 1977, III, 602 e segg.; Giuliani, Teoria unitaria e teoria atomistica in materia di liberazione anticipata, in Cass. pen. Mass. 1978, n. 568).

In particolare: l'indirizzo giurisprudenziale detto fu dal Di Gennaro, nel lavoro testé citato, contrastato sulla base dei rilievi che seguono:

1) la reale natura dell'istituto che ne occupa e quindi il criterio interpretativo che ne discende, sono stati chiaramente indicati nella relazione ministeriale al disegno di legge su «ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile» approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 dicembre 1965; e cioè nella relazione sul disegno di legge costituente il diretto precedente del testo poi trasfuso nella legge n. 354/1975 e del quale l'art. 123, rubricato, giustappunto, come «liberazione anticipata», dettava disposizioni non diverse da quelle dell'art. 54.

Leggesi, perverso, nella relazione detta (e precisamente alle pagine 83 e segg. di essa):

«Nel quadro del sistema inteso a mobilitare le energie volitive e a suscitare adesione e partecipazione dei soggetti alla azione rieducativa svolta nei loro confronti si pone, con carattere di assoluta novità per la nostra tradizione, l'altro istituto, cioè quello della liberazione anticipata (art. 123), già felicemente sperimentato e operante in alcuni Paesi.

Rispetto agli altri istituti che concorrono a formare il sistema in discorso (semilibertà, liberazione condizionale, remissione del debito), la liberazione anticipata ha caratteristiche particolari che ne accentuano la sua efficacia di strumento rieducativo.

Trattasi, in sostanza, di un abbuono di una frazione di pena detentiva per ciascun periodo predeterminato di comportamento qualificato.

Al fine di valutarne la reale efficacia deve ricordarsi che i condannati, essendo per lo più individui che abbisognano di rieducazione, presentano personalità deficitarie per carenze più o meno profonde, di vario genere. Il comportamento delinquenziale è, dal punto di vista criminologico, una manifestazione sintomatica di inettitudine a risolvere i propri problemi con mezzi e per vie socialmente accettabili. Il delinquente dimostra, spesso, un'incapacità a programmare la sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato.

Considerato che il condannato presenta, ovviamente, ancora i detti tratti negativi di personalità quando viene sottoposto ad un trattamento rieducativo, deve presumersi che le astratte promesse di beni incerti e molto lontani nel tempo, come la semilibertà e la liberazione condizionale, non hanno valore sufficiente a determinare un miglioramento del comportamento e, ancora meno, una positiva tensione psicologica. Se il condannato possedesse già queste capacità, probabilmente non avrebbe bisogno di rieducazione alcuna.

Il metodo con cui si attua l'istituto della liberazione anticipata è informato a questo presupposto e tende, perciò, ad accciare i tempi di impegno con periodiche acquisizioni di un sicuro beneficio. La prossimità della meta ha attitudine a polarizzare su di questa l'interesse e l'impegno del condannato; la limitata durata del periodo di tempo, preso come unità di misura per la valutazione del comportamento, conferisce fiducia al soggetto nelle proprie possibilità di riuscita.

Conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilità di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.

La perseveranza di un comportamento valido da periodo a periodo finisce per divenire una capacità acquisita di un determinato modo di essere, tale da consentire una programmazione a più vasto raggio verso le mete della semilibertà, della liberazione condizionale e della remissione del debito.

Il particolare contenuto psicologico della liberazione anticipata impone di rendere irrevocabile il beneficio per successive mancanze disciplinari, affinché il condannato non sia toccato dalla sfiducia di non poter, alla fine della pena, fruire effettivamente del beneficio. L'irrevocabilità per fatti disciplinari è imposta, poi, da altre considerazioni di natura penitenziaria: gli individui che hanno più meritato nel corso della esecuzione e, quindi, hanno accumulato un più consistente abbuono di pena verrebbero proporzionalmente più colpiti per una infrazione disciplinare, con il probabile riflesso di divenire vittime timorose dei più gravi e prepotenti, che potrebbero pigiarli al loro volere con la minaccia di coinvolgerli in infrazioni disciplinari. Ne consegue che la revoca rimane limitata al caso di condanna per delitto;

2) contrariamente a quanto affermato nella sentenza *de qua* («... sembra assurdo che nell'operare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 richiamato si debba seguire un criterio atomistico, limitato a ciascun semestre, mentre il detto beneficio è preordinato a quello della liberazione condizionale fondato su un giudizio globale attinente al ravvedimento del condannato»), l'istituto della liberazione anticipata non può affatto considerarsi preordinato alla liberazione condizionale disciplinata dall'art. 176 del c.p.

L'art. 54, disponendo nel quarto comma, che, nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale, la parte di pena detratte ai sensi del presente articolo si considera come scontata, intende solo «dettare una regola di giudizio, e cioè... precisare che per l'eventuale concessione della liberazione condizionale il giudice nel calcolo della quantità di pena presofferta, come condizione per l'ammissione, deve considerare i periodi di riduzione di pena goduti come se fossero stati effettivamente scontati», e cioè, intende, in definitiva, «esplicitare la compatibilità ... di due diversi benefici, nel senso della loro cumulabilità»;

3) il giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione per essere unico e cumulativo, deve (e non può non essere effettuato che verso la fine della esecuzione detentiva. Orbene, se la eventualità di una qualsiasi causa di abbreviazione della pena (liberazione condizionale, indulto, grazia, ecc.), dovesse dirsi inesistente, allora il calcolo del momento giusto per instare ex art. 54 potrebbe ancora, sia pur con qualche difficoltà, effettuarsi. Una eventualità del genere, però, ricorre sempre. Di conseguenza, difettando la possibilità di effettuare, con fondata previsione, il calcolo menzionato, il condannato rimane esposto al rischio di non poter fruire del beneficio della riduzione di pena ex art. 54, pur essendo, di esso meritevole.

Non si mancò, d'altra parte, di sottolineare che, nel mentre l'art. 54, statuendo che la condanna per delitto non colposo commesso «nel corso dell'esecuzione» successivamente alla concessione del beneficio comporta di questo la revoca, ammette, implicitamente, ma indiscutibilmente, la possibilità di un provvedimento di riduzione della pena nel corso dell'esecuzione di questa, e dunque di una valutazione frazionata della condotta intramurale del condannato, l'indirizzo giurisprudenziale di cui si ragiona, postulando un giudizio globale (e perciò un giudizio che, dovendo estendersi a tutta quanta la carcerazione, non può non essere effettuato che in prossimità della scadenza della pena), della norma detta finisce, in pratica, con l'impedire l'applicazione (v. Zecchino problemi interpretativi nella prima fase di applicazione delle misure alternative, *Indice penale* 1978, 41 e segg.; Coco, *Rilievi e spunti critici nell'esecuzione penale in relazione alla riforma dell'Ordinamento penitenziario*, in *Rass. studi penitenziari* 1976, 439).

Con le sentenze 14 aprile 1978 (sezione prima, Cass. pen. Mass. 1978, 998), 27 settembre 1979 (sezione prima Giust. pen. 1980, III, 589, n. 475) e 2 dicembre 1980 (sezione prima, Giust. pen. 1981, III, 716, m. 572), peraltro, la Corte suprema ribadiva ancora il principio enunciato con le sentenze sopra richiamate, e (sia pure con la esplicita precisazione che la valutazione frazionata deve ritenersi, tuttavia, consentita, quando la detenzione considerata abbia subito, per una qualsiasi ragione, soluzioni di continuità) ad esso continuava ad uniformarsi con le sentenze 2 dicembre 1982 (sezione sesta, Giust. pen. 1983, III, 203), 23 marzo 1983 (sezione prima, Giust. pen. 1984, 161), 19 giugno 1984 (sezione prima, Cass. pen. 1985, 1668, m. 1103), 7 agosto 1984 (sezione prima, Rass. pen. crim. 1984, 420); sebbene lo stesso si fosse rivelato in contrasto, oltre che con la quasi unanime dottrina (v. ancora: Cesaris, *I tempi della riduzione di pena: valutazione frazionata per semestri o valutazione unitaria «globale»? Riv. it. dir. e proc. pen.* 1980, 598; Flora, *Misure alternative alla pena detentiva*, *Noviss. dig. it., appendice*, vol. V, Torino 1984, 104 e segg.; Ramacci, *Riduzioni di pena, liberazione anticipata e liberazione condizionale*, in *Alternativa alla detenzione e riforma penitenziaria*, 1982, 119 e segg.), anche con la giurisprudenza di merito (v. *Trib. minori Roma* 29 marzo 1978, *Foro it.* 1978, II, c. 166 e segg.; sezione sorv. Bologna 6 novembre 1981 *Rass. penit. crim.* 1982, 299 e segg.; sezione sorv. Milano 12 giugno 1984, *Foro it.* 1986, II, 615).

B) Intervenuta la legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha sostituito numerose norme della legge penitenziaria, fra cui l'art. 54, l'orientamento interpretativo di tale ultima norma sposato dai giudici di legittimità, si rivelò più che mai in contrasto, oltre che con lo spirito, con la lettera della stessa.

Il nuovo art. 54, invero, se da un lato dispone che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione «è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione», e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una riduzione di pena; precisa che a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare; eleva la riduzione di pena di cui può fruire il condannato da giorni venti a quarantacinque a semestre; ribadisce che la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio comporta la revoca di questo; dall'altro:

a) chiarisce che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione compete una detrazione di quarantacinque giorni di pena «per ogni singolo semestre» di pena scontata (e non più «per ciascun semestre» di pena scontata);

b) statuisce che agli effetti del computo della frazione di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la pena detratta si considera come scontata.

Per la verità, e con riferimento alla precisazione ora detta non può non rilevarsi che, i lavori preparatori non spiegano (né forniscono comunque elementi idonei a far capire) perché mai alla locuzione «una riduzione ... per ciascun semestre» contenuta nel vecchio testo della norma, si sia ritenuto di dover sostituire la locuzione «una detrazione ... per ogni singolo semestre».

Se, peraltro, da un canto si tiene presente che il legislatore non poteva ignorare i contrasti interpretativi e applicativi cui l'art. 54 fino a quel momento aveva sul punto che ne interessa dato causa, dall'altro si ha riguardo all'aggettivazione ridondante («per ogni singolo semestre») usata per esprimere un concetto che sul piano logico non risulta diverso da quello espresso con la precedente locuzione («per ciascun semestre») è mestieri convenire che, contrariamente a quanto si assume da un'isolata dottrina (v. Catelani, *Manuale dell'esecuzione penale*, 1987, pag. 350), lo stesso, con la modifica lessicale apportata alla disposizione che ne interessa ha inteso prendere e ha voluto far capire di avere inteso prendere posizione a favore della valutazione frazionata (o atomistica) dei semestri di pena seguita dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina tutta (v., ancora, per quest'ultima, Grasso, *Misure alternative alla detenzione*, *Dizionario di dir. e proc. pen.*, a cura di Vassalli, Milano, 1986, 703 e segg.; Presutti, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, 1986, 103 e segg.; Coraucci, *Nuovi profili del trattamento penitenziario*, Giuffrè, 1988, 127 e segg.).

Della correttezza di tale conclusione, comunque, riesce agevole convincersi, se si tiene presente che il quarto comma del nuovo art. 54, disponendo, come si è visto, la computabilità delle detrazioni di pena conseguite «ai sensi del primo comma» nella carcerazione che occorre aver sopportato per poter richiedere non solo — come già prevedeva il vecchio art. 54 — la liberazione condizionale, ma anche la semilibertà e i permessi-premio, conferma che le riduzioni di pena correlate alla condotta partecipativa del condannato possono essere riconosciute anche dopo il decorso di una parte soltanto della pena espianda (per il permesso-premio, precisamente, dopo l'espiazione di un quarto della pena in esecuzione); e dunque rende evidente:

1) che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione può anche riguardare soltanto una modesta frazione di pena;

2) che, di conseguenza, nel corso dell'esecuzione della pena si può avere una pluralità di valutazioni ai fini del riconoscimento (o meno) del beneficio per cui si ragiona.

Mette conto del resto, sottolineare che la stessa Corte suprema in alcune sentenze, pur uniformandosi al principio della valutazione unitaria (o globale), ha ammesso la possibilità di giudizi funzionali all'applicazione dell'art. 54, primo comma, dell'o.p.

Pare a chi scrive, perverso, che, affermando che il giudice deve basare «il suo convincimento alla stregua dell'esame di un periodo di detenzione congruo» (v. Cass. 7 novembre 1977 richiamata), ovvero che «la valutazione della condotta del condannato non può essere che complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione» (v. Cass. 2 dicembre 1980 pure richiamata), ovvero ancora che «la sezione di sorveglianza deve valutare il comportamento tenuto dal condannato durante l'intero arco della detenzione presa in esame» (v. Cass. 2 dicembre 1982, anch'essa già citata), i giudici di legittimità implicitamente riconoscono che, specie in relazione alle pene di lunga durata, possono aversi più valutazioni unitarie: e dunque valutazioni varie, ciascuna delle quali, ancorché unitaria (o complessiva, o globale), nel senso che il periodo di pena preso in esame giudica nel suo insieme, positivamente o negativamente, è pur sempre (e comunque contemporaneamente) parziale, nel senso che (e in quanto) abbraccia soltanto una parte della pena in espiazione.

Giova, inoltre, evidenziare che opportunamente si è da autorevole dottrina osservato che «se è vero ... che il trattamento, nel suo assieme, impone di tenere conto dei risultati globali raggiunti, non è men vero che possono sussistere tappe intermedie di tale processo complessivamente unitario e che, pertanto, il legislatore prevede singoli istituti che comportino una verifica frazionata e periodica dell'adesione del soggetto all'attività di risocializzazione attuata nei suoi confronti» (v. G. Casaroli, in *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, a cura di G. Flora, p. 480).

Se, peraltro, legittima deve considerarsi l'adozione, in relazione alla stessa pena e in momenti successivi, di ordinanze, in tema di liberazione anticipata, aventi diverso contenuto, nessun valido motivo, innanzitutto sul piano logico, sembra deducibile al fine di denegare legittimità ad un'ordinanza che, decidendo su di un'istanza di liberazione anticipata afferente a più semestri di pena, del beneficio, avuto riguardo alla condotta tenuta dall'interessato, riconosca quest'ultimo meritevole in relazione ad una parte dei semestri in valutazione e non anche in relazione alla residua parte degli stessi (in tal senso, di recente, v., in dottrina, Canepa - Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 1987, 218 e segg., e Grasso, *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma*, a cura di V. Grevi, 1988, 285, e per la giurisprudenza, tribunale sorveglianza Roma 2 ottobre 1987, Antonacci, 28 ottobre 1987, Innocenzi, 22 dicembre 1987, Loggia).

Torna non inopportuno, del resto, ricordare che, come è stato acutamente osservato, l'art. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975 dispone che nella cartella personale del detenuto deve essere annotato «allo scadere di ogni semestre» il giudizio espresso dalla direzione dell'istituto sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94.

Il rilievo, ad avviso dello scrivente, è di non scarso momento, giacché, se al riferimento al semestre contenuto nell'art. 54 è dato, sia pure ignorando il criterio interpretativo imposto dalla ratio della norma, riservare la sola funzione di fornire il parametro «per il calcolo aritmetico da effettuare in termini di tempi di concessione del beneficio», al riferimento temporale ora detto non sembra possibile riservare un'analoga funzione riduttiva.

C) La Corte suprema, senza tenere conto alcuno delle argomentazioni esposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito a sostegno della c.d. teoria atomistica, ha, come si è visto, continuato, anche dopo l'avvento della novella n. 663/1986 ad uniformarsi all'indirizzo ermeneutico dettato dalla sentenza 5 aprile 1977 richiamata, e secondo il quale la riduzione di pena ex art. 54 della legge penitenziaria integra un beneficio finale che da un lato postula l'avvenuto ravvedimento del condannato, dall'altro costituisce l'effetto di una valutazione che interessa tutta quanta la pena in espiazione.

La sentenza che ha annullato l'ordinanza emessa da questo tribunale il 15 aprile 1988, invero, fa seguito a quelle dello stesso tenore emesse, tanto per indicarne solo alcune, il 16 febbraio 1987 (sezione prima, Cass. pen. 1988, leggi speciali, 373), il 9 giugno 1988 (sezione prima, Soderini, inedita), il 18 agosto 1988 (sezione seconda feriale, Maraschi, inedita).

Orbene ritiene questo tribunale che l'indirizzo interpretativo sposato dalla Corte suprema con la sentenza 22 settembre 1988 — indirizzo cui esso, quale giudice di rinvio, deve attenersi — sia da considerare idoneo a conferire alla disposizione dell'art. 54, primo comma, della legge penitenziaria, profili di incostituzionalità.

Reputa, cioè, questo tribunale che la norma ora detta, se interpretata secondo il principio posto, confermato e più volte ribadito dalla Corte di cassazione, sia da considerare in contrasto con la Costituzione, e precisamente con gli artt. 3 e 27, secondo comma, ultima parte, di essa.

1) La norma di cui si ragiona conflige, ad avviso di questo tribunale, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assicura l'uguaglianza dei cittadini (e dunque anche dei detenuti) davanti alla legge, purché essa — se interpretata, ripetesi, sulla base della chiave di lettura fornita dalla Corte suprema — finisca con il creare una situazione di disparità fra il detenuto che, dopo avere, nel corso dell'espiazione della pena, conseguito (per esempio in occasione della decisione su di un'istanza di semilibertà, ovvero, e comunque, dopo un periodo di detenzione di «congrua durata») uno o più benefici ex art. 54, commette, sempre nel corso dell'esecuzione della pena, un delitto non colposo (per il quale, naturalmente, riporti condanna) e il detenuto che per una qualsiasi ragione (dopo avere, magari, espiauto uno stesso quantitativo di pena) sia incorso in un delitto non colposo senza avere ancora mai (instato e però) conseguito riduzioni di pena ex art. 54 dell'o.p.

Il primo, invero, subirà ineluttabilmente, stante il disposto del comma terzo della norma ora richiamata, la revoca della riduzione di pena già conseguita (o delle riduzioni di pena già conseguite, se più volte tale beneficio avrà chiesto e ottenuto), mentre il secondo un pregiudizio del genere potrà anche non subire, ove mai il giudizio «globale» su una successiva eventuale istanza ex art. 54 da lui presentata dovesse rivelarsi positivo.

Si faccia, d'altra parte, l'ipotesi del detenuto che, dopo avere per anni (per esempio, per quattro anni di seguito, a decorrere dalla data dell'incarcerazione) tenuto una condotta decisamente partecipativa (ex art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975 e 94, secondo comma, regolamento di esecuzione), in un momento di sconforto, o di depressione, o di rabbia, pronunci parole offensive all'indirizzo di un agente di custodia, oppure, più, semplicemente, danneggi, di proposito, un bene dell'amministrazione penitenziaria (la porta della cella, un televisore, un servizio igienico, ecc.).

Orbene, nel mentre il predetto, in caso di condanna (per il reato di oltraggio o per il reato di danneggiamento), si vedrà revocare, in forza della norma richiamata, tutta quanta l'eventuale riduzione di pena già conseguita (in astratto giorni trecentosessanta), lo stesso detenuto un pregiudizio del genere quasi certamente non subirà se, non avendolo fatto fino a quel momento, l'istanza ex art. 54 per la prima volta avanzerà subito dopo o poco dopo avere il reato commesso, verosimile essendo che in un giudizio complessivo i lunghi anni di condotta rispettosa della regola carceraria e attivamente partecipativa finiranno con il neutralizzare il dato negativo costituito dal fatto-reato.

Mette conto, d'altra parte, sottolineare ai fini che ne interessano che acutamente si è osservato che, essendo il giudizio globale «... in realtà quasi sempre un giudizio parziale, potendo essere effettivamente globale solo se fatto alla fine della detenzione per l'intera pena, esso determinerebbe diversità di soluzioni e di trattamento, a seconda che si proceda su periodi brevi, di uno solo o di pochi semestri, ove le decisioni, ricoprendosi della forza del giudicato, potrebbero succedersi liberamente positive o negative; ovvero si proceda al giudizio su periodi lunghi, ove non si avrebbe che una sola decisione»; e si è soggiunto che, essendo la cadenza delle pronunce legata a varie casualità (ai tempi richiesti dalle esigenze istruttorie, al ritmo di proposizione delle domande, alla sollecitudine con cui vengono fissate le udienze, ecc.), «la disparità che ne segue è ancor più inaccettabile, perché dovuta all'accidentalità o all'accorto pilotaggio delle parti» (v. l'ordinanza annullata).

Incongruenze del genere, per contro, sarebbe agevole evitare, ove alla disposizione del comma primo dell'art. 54, (su cui non si comprende perché mai la Corte suprema — sebbene l'orientamento interpretativo da essa sposato risulti, come si è detto, in netto contrasto con quello della giurisprudenza di merito e della quasi unanime dottrina — non abbia ritenuto fino ad ora di doversi quantomeno pronunciare a sezioni unite) si desse un'interpretazione idonea a consentire l'adozione di decisioni rispondenti ai dettami della giustizia e dell'equità, e cioè di decisioni che, senza indulgere ad una esasperata applicazione della c.d. teoria atomistica, rispecchino il più fedelmente possibile l'iter comportamentale del condannato.

2) L'art. 54, se interpretato nel senso indicato dalla Corte di cassazione, si rivela in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui dispone che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, perché esso finisce con il pregiudicare questa finalità.

Si è già ricordato che nella relazione del disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minorile approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1965 si sottolinea, con riferimento all'istituto della liberazione anticipata, che, essendo spesso il delinquente portatore di «un'incapacità a programmare la sua vita, a protrarre nel tempo un comportamento che implichi fatica o sforzo in vista di un bene non immediato», soltanto la prospettiva di vantaggi immediati e definitivi può stimolare e rafforzare in lui comportamenti socialmente positivi, e però idonei ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè della rieducazione dello stesso.

Qui reputasi opportuno aggiungere, a sostegno della fondatezza della censura di incostituzionalità della norma detta, che, come si è esattamente rilevato in dottrina, il legislatore del 1986, disponendo che al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, «quale riconoscimento di tale partecipazione», una riduzione di pena, dimostra all'evidenza di considerare questa riduzione di pena «un beneficio premiale che mira non già a ricompensare un ravvedimento conseguito, bensì ad incentivare i singoli sforzi compiuti dal condannato per prendere parte al processo rieducativo» (così Fiandaca, Commento all'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in *Legisl. pen.* 1987, pag. 203).

Orbene sembra a questo tribunale che l'indirizzo interpretativo con granitica tenacia seguito dalla Corte di cassazione lungi dall'agevolare il raggiungimento di questa finalità, e però dal sollecitare l'impegno e la collaborazione del condannato, nei confronti di questi finisce con il rivelarsi diseducativo.

Due, invero, sono, come si è osservato, le alternative che esso pone: «O riconoscere, in un giudizio di prevalenza, la concedibilità della liberazione anticipata anche per periodi di pessima condotta, persino criminosa; così introducendo una regola di tollerabilità e premialità di comportamenti anti-istituzionali solo che poi intervengono condizioni positive stimate prevalenti; o, al contrario, negare la concedibilità per tutto il periodo, disconoscendo ogni beneficio per partecipazioni rieducative e per processi di risocializzazione magari in pieno svolgimento: ciò che, in un caso, creerebbe, una sorta di zona franca e di licenza a qualsiasi atteggiamento, che si sa riassorbibile con successive posizioni collaborative; nell'altro, spingerebbe la persona condannata fuori di ogni tentativo e tensione trattamentale, quando condizioni pregresse di cattiva condotta la lascerebbero senza un'attendibile speranza di recupero e di riconoscimento» (v. ancora la ordinanza annullata).

D) Apparendo, dunque, non infondata (e tanto meno manifestamente infondata) la questione di legittimità costituzionale della disposizione detta, nella interpretazione datale dalla Corte di cassazione, si impone, non essendo, d'altra parte, revocabile in dubbio la rilevanza di essa ai fini della decisione del procedimento, la rimessione, di ufficio, degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza;

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di cassazione con la sentenza 22 settembre 1988 citata in premessa;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1º marzo 1989.

*Il presidente est.: (firma illeggibile)*

N. 358

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dal tribunale di sorveglianza di Roma  
nel procedimento di sorveglianza relativo a Tersich Domenico*

**Ordinamento penitenziario - Riduzione di pena di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione - Giudizio sulla predetta prova vertente, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, su di una valutazione globale del comportamento del condannato durante l'intero arco di tempo preso in esame - Ingiustificata disparità di trattamento dei condannati a seconda del momento in cui è presentata la domanda di fruizione del beneficio - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).  
(Cost., artt. 3 e 27).

#### IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 31 marzo 1989 instaurato ai sensi degli artt. 71, 54 e 47, terzo e quarto comma, della legge n. 354/1975 e successive modifiche (liberazione anticipata, affidamento al servizio sociale) nei confronti di Tersich Domenico, nato a Roma il 30 agosto 1957, residente a Mantova, via Achille Loria n. 3, condannato con sentenza 29 aprile 1987 dalla Corte d'appello di Roma alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, di cui mesi sei condonati, per rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, furto aggravato.

Sofferta carcerazione cautelare per anni due, mesi quattro e giorni dodici dal 19 settembre 1980 al 26 gennaio 1981 e dal 14 novembre 1984 al 19 novembre 1986, e quindi scarcerato per decorrenza termini custodia cautelare.

Pena residua da espiare mesi due e giorni diciotto di reclusione.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto pervenuto l'8 novembre 1988 alla procura generale di Roma, Tersich Domenico, libero, residente a Mantova, proponeva istanza di affidamento al servizio sociale, a sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge penitenziaria, per la residua pena da espiare di mesi due e giorni diciotto, sulla condanna riportata in epigrafe, chiedendo intanto la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione.

Con la stessa istanza chiedeva altresì la liberazione anticipata per la carcerazione cautelare sofferta di anni due, mesi quattro e giorni dodici, che avrebbe comportato una riduzione di pena di giorni centottanta, per quattro semestri di pena scontata, così esonerandolo anche dall'affidamento per la residua pena di cui sopra.

La procura generale di Roma, a termini dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge penitenziaria, sospendeva l'emissione dell'ordine di carcerazione e trasmetteva gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione.

L'esame e la decisione sulla liberazione anticipata presentata carattere preiudiciale, in quanto suscettibile di ridurre tutta la pena residua da scontare.

In ordine a tale domanda, tema in questione è la proponibilità a sensi dell'art. 54 della legge penitenziaria di istanza di liberazione anticipata su un pregresso periodo di detenzione cautelare da parte di soggetto libero, nei cui confronti non sia in corso e neppure iniziata l'esecuzione della condanna definitiva.

Tale tema è stato di recente riproposto pur in costanza di una lunga e consolidata giurisprudenza in senso negativo sia dai giudici di merito che dalla suprema Corte, cui ha sempre aderito la maggiore e autorevole dottrina: giurisprudenza sostanzialmente non derogata da alcune oscillazioni decisionali e motivazionali su casi particolari e specifici (riduzioni di pena richiesta da soggetto in affidamento al servizio sociale o riduzioni integrative di riduzioni già ottenute, ex art. 30 della legge n. 663/1986, richieste da libero vigilato in liberazione condizionale), che hanno fatto sempre salvo però, e chiaramente, il principio generale che la liberazione anticipata è istituto che presuppone uno stato di esecuzione in atto e che è pertanto inammissibile l'istanza proposta da soggetto non detenuto, mancando quel contesto attuale di partecipazione rieducativa e di riconoscimento di essa direttamente finalizzata ad un più efficace reinserimento sociale.

L'argomento è stato approfonditamente riesaminato da questo tribunale in varie decisioni del 1988 (casi Castellani, Buzzi e altri) giungendosi a decisioni d'inammissibilità che hanno trovato ancora piena conferma nella Corte di cassazione, assieme alla conferma di analoghe questioni sottoposte dai tribunali di Torino e Milano (vedi sentenza allegata in atti e per i più ampi termini del problema, vedi ord. di questo tribunale Castellani e Buzzi del 27 aprile 1988 e 1° giugno 1988 e sentenza Cassazione, sezione prima, n. 2395, del 28 ottobre 1988, Buzzi).

Giova riassumere i termini della questione, utili anche per il successivo esame dei profili di costituzionalità della norma; che il Tribunale intende affrontare di ufficio.

È stato sostenuto in favore dell'ammissibilità della domanda «da libero»: — che la legge parla di concessione della misura al «condannato», indipendentemente dalla sua condizione di detenuto: — che v'è un indubbio interesse ad ottenere già prima dell'esecuzione definitiva la riduzione della pena, che renderebbe possibili o più agevoli, appena *in vinculis*, ulteriori benefici, e che in alcuni casi assorbirebbe il residuo pena da scontare evitando il ritorno in carcere.

Tali argomenti non hanno trovato adesione alla stregua della legge vigente.

1) Il primo è frutto di evidente equivoco interpretativo.

La legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo originario (e poi si vedrà il valore confermativo della novella del 1986), adopera chiaramente, ad iniziare dall'art. 1 e nei successivi, i termini detenuti e internati per indicare le persone ristrette negli istituti penitenziari, e quindi i termini condannati e imputati per distinguere i detenuti in espiazione di condanna definitiva da quelli in carcerazione preventiva; e ciò in relazione alle diverse regole penitenziarie valide per tutti i detenuti e internati, o applicabili ai soli condannati e internati ovvero agli imputati.

«Condannato» sta dunque per «detenuto condannato»; e la cosa è così palese in tutto il testo legislativo da non meritare ulteriore analisi.

2) È fuori dubbio che sussiste interesse da parte di chi abbia comunque sofferto un periodo di carcerazione ad una pronunzia di riduzione di pena — che vale quale pena ulteriormente espia — adottata quanto prima possibile, e dunque anche prima dell'inizio dell'esecuzione della condanna definitiva.

Ma l'interesse di fatto non è l'interesse giuridicamente protetto. E questo soggiace ai presupposti, forme, limiti e condizioni della norma che lo riconoscono e disciplinano.

Verificare, nell'ambito del sistema giuridico relativo, la sussistenza dell'interesse significa riscontrarne la permanenza e l'attualità, non individuare e proteggere interessi non riconosciuti o accedere i limiti di tutela posti all'ordinamento, sia pure nella maggiore espansione che sia possibile ritrovare nella volontà espressa dal legislatore.

In tale prospettiva, un interesse sussiste anche prima che la sentenza sia passata in giudicato, atteso che normalmente l'esecuzione deve avvenire entro pochissimi giorni (artt. 550 e 576 del c.p.p.); come sussisterebbe perfino per il condannato non definitivo o l'imputato in stato di detenzione che avrebbe tutto l'interesse a vedersi ridurre la pena per liberazione anticipata sulla carcerazione già sofferta, essendo ciò suscettibile di determinare l'avvenuta espiazione in via preventiva della pena già inflitta o infligenda.

La questione è ritrovare quale interesse e da quale momento la legge ha inteso tutelare nell'ambito di un sistema che non riconosce diritti acquisiti *ipso iure* col decorso del tempo, ma è finalizzato ad ulteriori sviluppi trattamentali (permessi premio, semilibertà, ecc.) ed al reinserimento sociale del soggetto.

3) Questo momento di tutela, nella scelta discrezionale del legislatore, coincide con lo stato di detenzione, e presuppone specificatamente che sia iniziata l'esecuzione della condanna.

Le ragioni storiche, giuridico-formali, sistematiche e sostanziali dovrebbero essere fuori discussione.

Tutto l'ordinamento penitenziario del 1975, come attestano i lavori parlamentari ed emerge dall'esame del suo contenuto normativo, è diretto a disciplinare lo stato di detenzione e di internamento in alto; e le misure alternative (come i permessi) sono ordinate su questo esplicito presupposto, in un contesto storico concettuale che la collocava in un ambito tutto interno alla misura penale come fatto o modalità strettamente correlato e legato all'esecuzione.

L'argomento testuale è a sua volta insuperabile, solo che si sia compreso il valore di «detenuto condannato» che ha l'espressione «condannato»; e solo che si osservi che nelle disposizioni relative (art. 47, artt. 48-50, art. 54) v'è specifico ulteriore richiamo alla condizione detentiva; mentre per il condannato libero non sarebbe stato possibile, tra l'altro, individuare il giudice competente, essendo prevista per la sola remissione del debito la richiesta «di chi non è più detenuto».

da inoltrare alla sezione del luogo ove egli è stato dimesso, e non essendo previsti altri criteri per determinare la competenza.

4) Tali disposizioni si inseriscono, inoltre, in un preciso quadro sistematico relativo alla fase esecutiva della condanna.

Condanna definitiva, irrevocabile, non significa ancora condanna eseguibile e tanto meno in esecuzione, essendo da verificare d'ufficio dall'organo dell'esecuzione la eseguibilità della stessa sotto vari profili formali ed in relazione a cause di estinzione del reato o della pena, sia preesistenti sia intervenute (*Jus superveniens* o fatti estintivi), con le declaratorie relative ed i vari rimedi incidentali di esecuzione esperibili dalla parte — è noto che i fatti estintivi del reato e della pena sono molteplici: depenalizzazione, amnistia, estinzioni speciali del reato (artt. 556, 563, ecc., del c.p.), indulto, grazia, fungibilità di pena, formazione di cumulo con i limiti del concorso delle pene, ecc., ai quali si aggiungono altri fatti impeditivi e sospensivi di diritto penale e di diritto pubblico.

Domande di misure alternative in questa fase, e così una richiesta di riduzione di pena, si porrebbero allora in sede «preesecutiva», quando manca ancora la verifica della eseguibilità della condanna e l'emissione e l'esecuzione dell'ordine di carcerazione che potrebbe anche non intervenire mai, come l'esperienza largamente mostra, con un ampio ed inutile ricorso ai procedimenti penitenziari, a futura ed eventuale memoria (confronta, al riguardo, la sentenza della suprema Corte n. 1904 del 18 luglio 1986, pres. Carnevale, rel. Piccininni, imp. Ruffino).

5) La legge di riforma 10 ottobre 1986, n. 663, come già la legge 21 giugno 1985, n. 297, che introduceva l'art. 47-bis, completano il quadro, dando piena conferma di quanto sopra.

Vengono introdotti, infatti, casi di proponibilità della istanza di misura alternativa «in ogni momento» (art. 47-bis, affidamento tossicodipendente) e «prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione» (art. 47, terzo e quarto comma, affidamento senza osservazione; art. 47-ter, detenzione domiciliare; art. 50, sesto comma, semilibertà per le condanne fino a sei mesi); e cioè casi di proponibilità prima dell'inizio dell'espiazione della pena e quando «la persona trovasi in stato di libertà»; e vengono poste nuove regole sulla competenza e sulle forme di presentazione delle domande.

Orbene, se sono occorse apposite novelle alla legge del 1975 per introdurre alcuni limitati casi di proponibilità delle istanze da libero, disciplinandosi all'uopo la competenza e i modi di presentazione, è ben segno che, come in precedenza, ancora oggi per i casi non previsti la domanda non è ammissibile prima che sia iniziata l'esecuzione della pena, tant'è che nelle ipotesi menzionate la domanda deve essere presentata attraverso gli organi dell'esecuzione che ne verificano i presupposti.

6) Ragione sostanziale, infine, per l'inammissibilità in esame, è che la legge richiede l'attualità dell'osservazione ai fini della riduzione di pena per la liberazione anticipata.

La finalità dell'istituto diretto a riconoscere e premiare la partecipazione all'opera di rieducazione non come fatto meramente sinallagmatico di «scambio penitenziario» ma come fatto evolutivo al fine del reinserimento sociale, non potrebbe realizzarsi sulla base del solo dato storico di comportamenti positivi pregressi, al di fuori di elementi di valutazione attuali, che possono essere confermativi ma anche contraddittori, e noi confronti di soggetti di cui nulla si sa da anni, e per cui non sono previsti diversi criteri di osservazione e di valutazione.

Fermata dunque tale consolidata interpretazione dell'art. 54 ordinamento penitenziario alla quale questo tribunale ha aderito e aderisce, non sembrano infondati alcuni profili di incostituzionalità della norma, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Se è vero, come s'è accennato, che il vecchio testo dell'ordinamento penitenziario aveva una propria logica e coerenza, dopo la legge 21 giugno 1985, n. 297, e la riforma del 10 ottobre 1986, n. 663, il sistema viene infranto, sull'onda di un crescente indirizio di decarcerezazione e di diversificazione della pena, ammettendosi la proponibilità di misure alternative appena formatosi il giudicato ed in sede preesecutiva, finalizzata appunto a prevenire l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, e ad iniziare l'esecuzione con la applicazione della misura in via immediata, senza il passaggio attraverso la detenzione in istituto carcerario.

E così nei casi indicati di un programma di recupero per tossicodipendenti o alcooldipendenti (art. 47-bis), di affidamento al servizio sociale quando sia stato già sofferto un periodo di custodia cautelare (art. 47, terzo comma), di detenzione domiciliare per pene non superiori a due anni per ragioni di salute, maternità e altro (art. 47-ter), di semilibertà per pene non superiori a sei mesi (art. 50, sesto comma).

Trattasi, pervero, di casi specifici limitati, che non lasciano intravedere una linea logica di demarcazione, se non la discrezionalità del legislatore nel fissare condizioni minimali sulle quali potersi applicare una misura alternativa alla detenzione senza un obbligato passaggio, forse inutile e improduttivo, attraverso la restrizione carceraria.

Casi tuttavia di rilevante significato ed efficacia nel sistema, che consentono però, se non di individuare una linea logica di confine, di cogliere tutta la *ratio* che informa questo «sottosistema», ispirata ad evitare la carcerazione ordinaria quando vi siano ragioni di recupero in atto o in un concreto programma, e quindi tutte le volte che quell'opera di rieducazione e di risocializzazione che deve accompagnare l'esecuzione della pena e che costituisce il «trattamento rieducativo» sia già iniziata e in corso nella vita libera, onde la pena può proficuamente proseguire in forme alternative alla detenzione.

A parte, infatti, alcune ragioni di tutela della salute e della maternità, come nella detenzione domiciliare (art. 47, nn. 1, 2, 3), gli altri casi sono tutti informati ad assecondare questa verifica di recupero sociale in corso, come recita il sesto comma dell'art. 50: «la semilibertà può essere disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale».

A fronte di questi casi, la mancata previsione di una pari possibilità di proponibilità di domanda di liberazione anticipata per periodi di carcerazione già sofferta seguiti da periodi di libertà — tanto più quando la riduzione di pena concedibile possa assorbire tutta la pena residua o determinare limiti di pena che consentano di applicare direttamente una misura alternativa (detenzione domiciliare) —, sembra attuare una manifesta disparità di trattamento senza ragionevole sostegno logico-giuridico, costringendo ad una incarcerazione, forse anche qui inutilmente aggiuntiva e improduttiva, che in questo caso ingiustificatamente la legge non tende ad evitare. Ed alla osservazione in istituto, che era a fondamento della permanente attualità del giudizio di partecipazione rieducativa, poteva essere sostituito lo stesso parametro di giudizio adottato negli altri casi: la valutazione del comportamento serbato nel periodo di libertà, che confermasse con «la dimostrata volontà di reinserimento nella vita sociale» la prova già data della partecipazione all'opera di rieducazione relativa ai periodi di detenzione sofferta «sui quali computare la riduzione di pena spettante (così pervenendosi ad un giudizio di verifica attuale, non più fondato soltanto su meri dati storici su comportamenti progressi).

Siffatta disparità di trattamento, in relazione agli altri casi di proponibilità della domanda in stato di libertà, risulta particolarmente iniqua quando la riduzione di pena concedibile per i periodi di carcerazione sofferta e per cui vi sia prova di partecipazione all'opera di rieducazione assorbirebbe tutto il residuo pena; costringendo ad un rientro in carcere, ad un minimo di ulteriore osservazione, e a sopportare inevitabili tempi processuali: e così a sopportare un tempo di carcerazione soltanto strumentale al fine di azionare la liberazione anticipata, con una espiazione di pena finale eccedente quella che verrebbe a determinarsi con la concessione della misura.

Diverso e più fisiologico è il caso in cui la maggiore consistenza della pena residua da espiares consenta i normali tempi espiaresivi, di osservazione e processuali, senza incidere negativamente su misure irrogabili.

La rilevata disparità di trattamento, denunziabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, appare includere anche profili di incostituzionalità ai sensi dell'art. 27 della Costituzione.

Se la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, e la liberazione anticipata, come e prima di ogni altra misura alternativa, è preordinata quale misura più efficace nel conseguire questo risultato (vedi relazione al disegno di legge sull'op. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1965, e i lavori parlamentari del Senato relativi alla legge 10 ottobre 1986, n. 663); se essa attribuisce un riconoscimento immediato tangibile e definitivo alla partecipazione all'opera di rieducazione, ma pone in essere anche processi di incentivazione che tendono a stabilizzare, al di là dei risultati utili programabili, i miglioramenti del comportamento e le positive tensioni psicologiche, contribuendo così efficacemente al risultato finale della possibile risocializzazione, appare evidente allora che quando i meccanismi giuridico-processuali dell'istituto tradissero nella realtà e nelle aspettative quelle tensioni psicologiche e i propri stessi fini e risultati, e si dimostrassero in determinati casi inidonei e perfino iniqui rispetto ad altre situazioni protette, resta elusa ogni prospettiva rieducativa e lo stesso precetto costituzionale.

Il collegio si rende conto che la modifica che si richiede innova profondamente il criterio di valutazione e il sistema di base dell'istituto della liberazione anticipata; ma ciò non è in realtà diverso dalle analoghe innovazioni apportate dalla novella del 1986 alla semilibertà di cui agli artt. 48 e 50, sesto comma, all'affidamento al servizio sociale di cui all'art. 47, terzo comma, e agli altri casi esaminati. E si rende ancora conto che, da quella mancanza di linea logica di demarcazione sopra lamentata, possono conseguire altri rilievi di profonda modificazione, come la proponibilità della semilibertà «da libero» quando si sia già espiares metà della pena in precedenti periodi di carcerazione, o si siano già maturate le condizioni per la liberazione condizionale, e così via; ipotesi e situazioni tutte da verificare e comunque estranee al presente giudizio.

In definitiva, l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, per le ragioni esposte, appare in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che divenuta irrevocabile la condanna l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma, e con richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 47, terzo comma, e dall'art. 50, sesto comma, dell'ordinamento penitenziario, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti; e ciò quanto meno nel caso che la riduzione di pena per liberazione anticipata per i periodi di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare l'espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua limitata su cui si possa applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare.

La rilevanza della questione è fuori dubbio, trattandosi appunto, nel caso di specie, di liberazione anticipata che può comportare una riduzione di pena superiore alla pena residua da espiaire, sicché l'intera pena resti espiaita.

*P. Q. M.*

*Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che divenuta irrevocabile la condanna l'interessato possa proporre, prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, nelle stesse forme di cui all'art. 47, quarto comma, e con richiamo ai criteri di valutazione previsti dall'art. 47, terzo comma, e dall'art. 50, sesto comma, dell'ordinamento penitenziario, domanda di liberazione anticipata per i periodi di carcerazione già sofferti; e ciò in particolare nel caso che la riduzione di pena per liberazione anticipata per i periodi di carcerazione sofferta sia suscettibile di comportare l'espiazione della intera pena ovvero lasci una pena residua entro limiti che consentano di applicare direttamente una misura alternativa quale la detenzione domiciliare;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato e al procuratore generale, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati;*

*Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 1989.*

*Il presidente est.: VITTOZZI*

89C0823

n. 359

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal pretore di Monza nei procedimenti civili riuniti.  
verienti tra S.p.a. Banca credito romagnolo e Bonaccorsi Michelangelo ed altra*

**Professioni - Medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale - Pignorabilità del compenso spettante in ragione del numero degli assistiti - Mancata previsione di limiti alla pignorabilità degli emolumenti corrisposti dal Servizio sanitario nazionale - Rilievi - Assimilabilità della posizione di detti medici, nel caso di prestazioni aventi carattere di continuità ed assorbenti la quasi totalità dell'attività lavorativa, a quella dei lavoratori subordinati - Conseguente ingiustificato deterioramento del trattamento dei medici convenzionati rispetto ai lavoratori subordinati riguardo alla pignorabilità degli emolumenti - Irragionevolezza del criterio della natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) quale base per la differente disciplina.**

**(Cod. proc. civ., art. 545, in relazione all'art. 409, n. 3, stesso codice).**

**(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

A scioglimento delle riserve delle udienze dell'11 gennaio 1989 e del 14 dicembre 1988;

## RILEVA

che più creditori hanno pignorato in tempi diversi i medesimi crediti che il debitore dott. Michelangelo Bonaccorsi ha nei confronti dell'unità socio sanitaria locale n. 66; tre dei relativi procedimenti sono stati riuniti in udienza il giorno 14 dicembre 1988; un ulteriore procedimento è stato riservato alla udienza dell'11 gennaio 1989 ma, avendo il pignoramento il medesimo oggetto, può essere riunito, di ufficio agli altri procedimenti (applicazione analogica del disposto dell'art. 524 del cod. proc. civ.);

che il concorso di tali diversi pignoramenti, ai fini delle valutazioni delle priorità di soddisfacimento, segue le seguenti regole:

le assegnazioni giudiziarie relative a pignoramenti precedentemente eseguiti hanno la prevalenza sui pignoramenti oggetto dei presenti giudizi esecutivi, che rispetto ai precedenti devono essere considerati «tardivi»; nel concorso tra loro i pignoramenti in esame vanno diversamente graduati distinguendo se sono tutti «tempestivi» o valutando gli eventuali diversi gradi di tardività;

vanno considerati, quindi, «tardivi», ai sensi dell'art. 551 del cod. proc. civ., gli interventi (ed i pignoramenti: applicazione del principio dell'art. 524 del cod. proc. civ.) compiuti dopo la «prima udienza di comparizione delle parti»; tale udienza va identificata in quella in cui il terzo ha reso o avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, a nulla valendo, ai fini del decorso del termine per la tempestività, la circostanza che la dichiarazione sia stata, di fatto, resa in una udienza successiva a quella fissata nell'atto di pignoramento per la citazione del terzo. (Cass. 30 maggio 1963, n. 1467, in Giust. civ. 1963, I, 2631).

Consegue che per ciascun creditore va esaminata, comparativamente con gli altri creditori, la data del pignoramento e quella della udienza (regolarmente) fissata per la citazione del terzo.

Si controlla, nell'ordine, la procedura esecutiva di chi ha pignorato per primo e si rileva la data della udienza per la dichiarazione del terzo; per tutti gli altri creditori (pignoranti ed intervenuti) si controlla la data del pignoramento e per quelli per i quali tale data risulta anteriore a quella della udienza del primo pignorante, si procede ad un concorso (in proporzione) con il primo.

In caso contrario, qualora la data del pignoramento sia posteriore alla udienza fissata del creditore primo pignorante, il pignoramento va considerato «tardivo» e concorre con gli altri successivi, osservando le regole sopra descritte; infatti la «tardività» è «relativa» ed altri pignoramenti possono essere ben considerati (più) tardivi, rispetto a quello «tardivo».

Nel caso di specie i pignoramenti oggetto delle procedure esecutive in esame sono tutti «tardivi» rispetto a quelli eseguiti precedentemente e già muniti di assegnazione.

Infatti il rappresentante dell'unità socio sanitaria locale terza pignorata ha dichiarato che già il 50% degli emolumenti mensili percepiti dal dott. Bonaccorsi sono stati precedentemente pignorati ed assegnati secondo il seguente prospetto:

1/5 (il 20%) degli emolumenti assegnati in proporzione a:

Banca commerciale italiana (1/3 del quinto pignorabile) credito azionato pari a L. 6.990.065;

Caputo Vincenzo (2/3 del quinto pignorabile) credito azionato pari a L. 15.723.367;

al di là del quinto (già assegnato), fino a concorrenza del 50% complessivo (pari ad un 30% del totale) assegnati in proporzione a:

Credito italiano (1/4 del 30%) credito azionato pari a L. 6.349.994;

Banco di Roma (1/4 del 30%) credito azionato pari a L. 9.740.601;

Credito commerciale (1/2 del 30%) credito azionato pari a L. 20.237.815.

Tali crediti sono stati assegnati (dal pretore di Milano in data 8 aprile 187 e 16 febbraio 1988) e le assegnazioni sono operative (e stanno avvenendo regolarmente) fino al loro completo soddisfacimento. Sul punto il rappresentante dell'unità socio sanitaria locale ha riferito, producendo taluni prospetti contabili, che i primi due crediti sono quasi completamente soddisfatti e che gli altri sono stati pagati circa nella misura delle metà.

Vi sono altri pignoramenti per i quali le autorità giudiziarie di Monza e di Milano hanno disposto ulteriori assegnazioni del quinto dei crediti mensili (futuri); in particolare:

due ordinanze del pretore di Monza in data 2 dicembre 1987:

assegnazione ai creditori Marchi Graziella (credito in precetto: L. 29.142.000) e Fincredit S.p.a. (credito in precetto: L. 5.380.979), di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tali assegnazioni sono state

disposte formalmente con distinte ordinanze, ma in realtà emesse con riferimento ad una situazione di concorso tra loro (rispettivamente di 2/3 e di 1/3 ciascuno, come si deduce dalle cifre assegnate), non sono ancora operative, da momento che il pretore ha esplicitamente disposto che «diventeranno operative dopo che cesseranno le precedenti ritenute sul quinto della quota pignorabile».

La situazione appare, in parte anomala, in quanto mentre con l'ordinanza del 2 dicembre 1987 il pretore di Monza ha posto i crediti «in coda alle precedenti assegnazioni», con la successiva ordinanza del 16 febbraio 1988 il pretore di Milano ha reso operative al di là del limite del quinto, le assegnazioni da lui disposte (relative a pignoramenti eseguiti successivamente a quelli azionati dinanzi al pretore di Monza). Ma la anomalia non è oggetto della presente decisione che deve prendere come presupposto le decisioni giudiziarie intervenute ed operare sulla base di ciò che in concreto è stato deciso senza opposizioni. In pratica l'ordinanza del 2 dicembre 1987 sarà operativa allorché saranno cessate le trattenute sul quinto a favore di Caputo Vincenzo e della Banca commerciale italiana;

ordinanza del pretore di Milano del 28 gennaio 1988:

assegnazione al creditore Banca nazionale dell'agricoltura (credito in precetto: L. 15.842.510) di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tale assegnazione è stata esplicitamente posta «in coda» alle precedenti assegnazioni dei creditori: Caputo Vincenzo, Banca commerciale italiana, Marchi e Fincredit S.p.a.

L'ordinanza ha ommesso di menzionare gli altri creditori per i quali era già stata precedentemente disposta l'assegnazione (Credito italiano e Banca di credito commerciale), ma tale omissione è influente in quanto per tali creditori la assegnazione è stata disposta al di là del limite del quinto;

ordinanza del pretore di Monza dell'8 luglio 1988:

assegnazione al creditore Sofico S.p.a. (credito in precetto: L. 10.257.000) di un quinto degli emolumenti corrisposti al dott. Bonaccorsi; tale assegnazione è stata esplicitamente posta «in coda» alle precedenti assegnazioni (non menzionate) dei creditori. Appare evidente che i creditori che hanno il diritto di soddisfarsi con precedenza sulla Sofico S.p.a. sono: Caputo Vincenzo, Banca commerciale italiana, Marchi, Fincredit S.p.a. e Banca nazionale dell'agricoltura;

*Crediti azionati nelle presenti procedure.*

Orbene, in tale sequenza di pignoramenti e di assegnazioni si pongono, come ultimi arrivati, i seguenti creditori, indicati nel prospetto che segue:

Num. rg.	Creditore	Precetto	Pignoramento	Udienza
2076	B. America e Italia . . . . .	L. 12.960.000	20 luglio 1988	21 settembre 1988
1934	Banca Credito Roma . . . . .	L. 9.304.016	4 ottobre 1988	16 novembre 1988
2858	Sofico S.p.a. . . . .	L. 1.760.000	9 novembre 1988	7 dicembre 1988
3174	Daily Finance . . . . .	L. 26.445.564	13 dicembre 1988	11 gennaio 1989

In applicazione dei criteri sopra indicati si può rilevare che tutti i pignoramenti in esame appaiono tardivi rispetto a quelli eseguiti per i procedimenti esecutivi già esauriti con una assegnazione.

Comunque, l'ordine con il quale gli attuali creditori concorrono tra loro è il seguente:

prima di tutti la Banca d'America e d'Italia, rispetto alla quale tutti gli altri debbono considerarsi tardivi (pignoramento avvenuto dopo l'udienza del 21 settembre 1988);

in concorso proporzionalmente loro: Banca credito romagnolo e Sofico S.p.a.;

ultimo, tardivo rispetto a tutti gli altri, Daily Finance.

*La misura della pignorabilità.*

Occorre ora svolgere alcune considerazioni in merito alla misura del credito pignorabile nei confronti del dott. Michelangelo Bonaccorsi.

La questione si pone in modo particolarmente pregnante dal momento che l'avv. Zucca, il procuratore dei creditori pignoranti Banca credito romagnolo, Sofico S.p.a. e Daily Finance ha esplicitamente richiesto che «non essendo il debitore "dipendente" dell'unità socio sanitaria locale n. 66, venisse assegnato ai propri assistiti l'intero importo degli emolumenti percepiti».

Talune pronunzie precedenti emesse da altri giudici dell'esecuzione contro il medesimo debitore hanno variamente risolto la questione relativa alla pignorabilità degli «emolumenti» del medico convenzionato con la unità sanitaria locale.

In taluni casi non si è neppure posta la questione della natura degli emolumenti percepiti dal dott. Bonaccorsi, dandosi per scontato il rapporto di «dipendenza» e disponendo la assegnazione nei limiti di un quinto.

Altro giudice (il pretore di Milano con ordinanza del 16 febbraio 1988) ha ritenuto che «il rapporto debba essere inquadrato nell'ambito di una prestazione di opera professionale, difettando il presupposto stesso della subordinazione» con la conseguenza che «i compensi percepiti ... sfuggano alla limite di pignorabilità di un quinto di cui all'art. 545, terzo e quarto comma, del cod. proc. civ.». Nondimeno, argomentando dall'art. 545 del cod. proc. civ., il pretore di Milano ha ritenuto che, nell'ambito di «una diversa pignorabilità la determinazione della quota espropriabile è rimessa alla valutazione del giudice dell'esecuzione ... determinandola, con equità, nella metà dei compensi corrisposti dalla terza pignorata».

*La legislazione vigente.*

Questo pretore giudice dell'esecuzione non ritiene, invece, che si possa giungere a delle conclusioni espresse dal pretore di Milano sulla base della legislazione vigente.

Il limite della pignorabilità dei crediti previsto dall'art. 545 del cod. proc. civ. è operante esclusivamente per «le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di impiego».

La estensione operata dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 89 del 31 marzo 1987 (dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2 nella parte in cui, diversamente dall'art. 545, quarto comma, del c.p.c., «non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da aziende ed imprese di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del personale») e n. 878 del 26 luglio 1988 (ulteriore estensione nei confronti degli impiegati dello Stato), non incide sulla questione in esame, dal momento che occorre pur sempre valutare se al medico convenzionato può applicarsi il regime della parziale impignorabilità degli emolumenti (non qualificabile come «stipendio»).

*Assimilabilità del rapporto convenzionato ad un rapporto para-subordinato.*

Gli argomenti che assimilano la figura del medico convenzionato al Servizio sanitario nazionale ad un «dipendente» sono numerosi e pregnanti.

La legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) al capo IV (artt. 47 e 48) ha disciplinato la tipologia dei rapporti che il personale medico (per quel che qui interessa) poteva instaurare con le unità sanitarie locali. I rapporti che la legge prevedeva erano esclusivamente quelli del «personale dipendente» e quelli del «personale a rapporto convenzionato».

Per tali ultimi rapporti l'art. 48 ha previsto: «L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni ... conformi agli accordi nazionali stipulati tra il governo ... e le associazioni sindacali».

Tale trattamento si sostanzia in una serie di emolumenti proporzionati al numero di assistiti, ma caratterizzata da una numerosissima serie di istituti che possono essere, per la gran parte, assimilati, sotto il profilo sostanziale, ad un trattamento economico di un dipendente, soprattutto sotto il profilo della continuità del rapporto, delle numerose incompatibilità e divieti.

Val la pena evidenziare nell'ambito dell'«Accordo collettivo nazionale» approvato con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, tra i numerosi istituti giuridici che riecheggiano un rapporto subordinato:

la incompatibilità (art. 4);

la sospensione del rapporto durante la prestazione del servizio militare (art. 10);

la previsione di diritti sindacali (art. 34);

il compenso per la variazione dell'indice del costo della vita, in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 (art. 41);

la corresponsione dei contributi previdenziali e per la assicurazione malattie.

*Impossibilità di applicare la norma in via interpretativa.*

Ad avviso del giudicante, pur in presenza di una *ratio* che giustificerebbe la impignorabilità parziale degli emolumenti percepiti dal medico convenzionato, attraversata la semplice interpretazione della legge non può giungersi alla conclusione di ritenere applicabile analogicamente la parziale impignorabilità degli stipendi dei «dipendenti» agli emolumenti dei «medici convenzionati».

*Divieto di applicazione analogica.*

La possibilità di una interpretazione analogica è impraticabile.

Si tratta, infatti, di una norma che deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale dei debitori che rispondono delle obbligazioni con il loro intero patrimonio (art. 2740 del cod. civ.) con la conseguenza che l'interpretazione analogica deve ritenersi vietata ai sensi dell'art. 14 delle disp. preliminari al cod. civ. (Cass. 24 marzo 1966, n. 766, in Giust. civ. 1966, I 1771).

In tal caso non rimane che sollevare la questione di costituzionalità della norma.

*Il diritto vivente espresso dalle pronunzie della Corte di cassazione.*

Va osservato che la suprema Corte di cassazione ebbe modo qualche anno fa di occuparsi di una questione, sotto molteplici aspetti assai simile a quella in esame.

Nella sentenza n. 4211 del 3 luglio 1980 (Massimario di giurisprudenza del lavoro, 1981, 87) è stato affermato che «anche, dopo l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 sul rito del lavoro, le disposizioni dell'art. 545, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., che limitano la pignorabilità delle somme dovute dai privati a titolo di rapporto di lavoro o d'impiego, attesa la tassatività delle relative indicazioni, non sono estensibili in via analogica ai crediti dell'agente individuale di commercio, che svolge la sua attività in regime di autonomia».

Tale pignorabilità senza limiti, riconosciuta dalla attuale legislazione e confermata dal «diritto vivente» espresso dalla autorevole ed inequivoca decisione della suprema Corte di cassazione configura, ad avviso del giudicante, una questione non manifestamente infondata di incostituzionalità.

*Sussistenza della questione di costituzionalità.*

Infatti se tali assimilazioni non sono utilizzabili in via interpretativa (per il divieto della applicazione analogica delle norme derogative a discipline generali) sorge inevitabile la questione di costituzionalità di una norma così interpretata.

Appare del tutto rispondente a principi di buon senso che il medico professionista che riceve un compenso mensile (sia pur variabile) per la sua opera professionale eseguita in via assolutamente esclusiva e tale da costituire la sua attività principale ed assolutamente prevalente non possa essere privato completamente delle uniche fonti del suo sostentamento di vita.

*Norme costituzionali violate.*

Le norme costituzionali violate riguardano la irragionevole disparità di trattamento (art. 3, seconda comma, della Costituzione) tra due situazioni simili, il cui spartiacque è rappresentato da un elemento (che il rapporto di lavoro personale e continuativo sia «subordinato» o «autonomo») che è del tutto irrilevante nell'ambito della funzione che le norme sulla parziale impignorabilità degli emolumenti del «lavoratore» sono deputate a svolgere.

*Non manifesta infondatezza per disparità di trattamento.*

Gli argomenti per i quali la questione appare non manifestamente infondata sono rappresentati dai seguenti punti:

dal punto di vista processuale la attuale legislazione in tema di controversie in materia di lavoro (art. 409 c.p.c.) ha ritenuto di assimilare i rapporti di lavoro «subordinato privato» a quello dei «dipendenti degli enti pubblici economici» e dei «dipendenti degli enti pubblici»; nella medesima disciplina sono stati inseriti (art. 409, n. 3) anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Le ragioni di tale scelta normativa sono stati autorevolmente indicati nella decisione della suprema Corte di cassazione del 25 marzo 1976, n. 1072 (Giust. civ., Mass. 1976, 466) che ha individuato la volontà del legislatore con riferimento a tali rapporti «sul presupposto di una sostanziale assimilazione dei nuovi rapporti a quelli di lavoro subordinato»;

dal punto di vista sostanziale vi sono numerosissimi indicatori della disciplina, sia della legge ... che della contrattazione collettiva prevista dalla legge (con efficacia normativa *erga omnes*), che possono far ritenere che tale rapporto, «continuativo e coordinato», possa essere considerato, ai fini delle esigenze che sottendono l'art. 545 del c.p.c. (tutela delle esigenze di vita del debitore che si procura da vivere con la propria attività lavorativa personale), analogo a quello del lavoratore «dipendente».

*Rilevanza nel presente giudizio di opposizione.*

La questione proposta è rilevante nel presente giudizio; questo giudice dell'esecuzione è stato investito, nel corso della udienza di assegnazione, della contestazione, da parte del debitore, circa la pignorabilità delle somme oggetto di pignoramento.

La contestazione svolta dall'esecutato Bonaccorsi, sia pur oralmente, all'udienza del 14 dicembre 1988, configura una vera e propria opposizione ex art. 615 del c.p.c. del tutto ammissibile per il principio dell'economia dei giudizi (così Cass. 16 gennaio 1957, n. 90, in Giur. it. 1958, I, I 125 e Cass. 17 gennaio 1968, n. 124).

Va rilevato, comunque, che la questione relativa alla impignorabilità dei beni e crediti potrebbe, secondo una notevole corrente giurisprudenziale, essere addirittura rilevata dal giudice d'ufficio.

La decisione della Corte costituzionale in ordine alla misura della pignorabilità o non di dette somme comporterebbe conseguenze del tutto diverse che questo giudice dell'esecuzione ritiene rilevanti per procedere o non alla assegnazione dei beni pignorati oggetto del presente giudizio.

Su una parte della assegnazione (nei limiti di un quinto) non vi è contestazione, ma la contestazione riguarda proprio la residua parte degli emolumenti.

Questo pretore giudice dell'esecuzione ritiene, quindi, di assegnare fin d'ora la parte non contestata (nei limiti di un quinto) sospendendo il processo esecutivo, invece, in ordine alla residua parte la cui assegnazione dipende dalla decisione che la Corte costituzionale darà alla questione di costituzionalità sollevata.

La assegnazione va disposta come da separato provvedimento facente parte integrale della presente ordinanza.

Autorizza le parti istanti a ritirare i titoli esecutivi dai fascicoli d'ufficio (previa sostituzione con copia autentica) per permettere loro, nelle more del giudizio costituzionale, di eseguire eventuali ulteriori esecuzioni espropriative su altri beni o crediti.

P. Q. M.

*Dispone la assegnazione sulla parte non contestata con separato provvedimento facente parte integrale della presente ordinanza;*

*Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545 del cod. proc. civ., con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che i limiti di pignorabilità dei crediti ivi menzionati si estendano anche ai crediti di lavoro non subordinato derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 del c.p.c., n. 3;*

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dispone la sospensione dei processi esecutivi e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Autorizza le parti istanti a ritirare i titoli esecutivi dai fascicoli di ufficio sostituendoli con copia autentica;*

*Si notifichi altresì alle parti.*

Monza, addì 4 aprile 1989

*Il pretore-giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile)*

89C0855

N. 360

*Ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal pretore di Salerno  
nel procedimento penale a carico di Centanni Ida*

**Processo penale - Imputato contumace - Impugnazione - Prevista esclusione per il difensore di fiducia privo di mandato speciale - Ingiustificato deterioro trattamento rispetto all'imputato presente - Conseguente lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.**

(Cod. proc. pen., art. 192, ultimo comma, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22, art. 2).

(Cost., artt. 3 c 24; art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo).

IL PRETORE

Vista la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di fiducia di Centanni Ida, contumace all'odierna udienza dibattimentale ed imputata di violazione dell'art. 5, lettere c) e b) della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Ritenuto che la sollevata questione investe la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 192 del c.p.p., così come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per la parte in cui esclude la legittimazione all'impugnazione di una sentenza contumaciale da parte di difensore, ove anche di fiducia, che non sia munito di specifico mandato;

Ritenuto che tale disposizione si presenta come ingiustificatamente penalizzante dalla posizione processuale dell'imputato contumace, rispetto a quella dell'imputato presente, producendo la lesione:

a) del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di cui all'art. 3 della Costituzione;

b) del principio di inviolabilità del diritto di difesa, che l'art. 24 della Costituzione ha previsto come inviolabile, in ogni stato e grado del procedimento»;

Considerato che la condizione di contumace per l'odierno imputato dal cui difensore è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale appare rilevante per garantire nell'integrità il diritto di difesa all'imputato del presente procedimento;

Ritenuto, per quanto su esposto che la questione di legittimità costituzionale debba valutarsi non manifestamente infondata;

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, siccome immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano a seguito della legge 4 agosto 1985, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmate a Roma il 4 novembre 1950, per la parte in cui non consente al difensore di imputato contumaciale impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di specifico mandato;*

*Sospende il presente giudizio;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

(Seguono le firme)

89C0856

N. 361

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciabica Francesco ed altro e Rosano Angelo*

**Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché degli amministratori di tali enti, istituti o aziende - Mancata previsione dell'ineleggibilità a consigliere comunale dei soli amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune - Altra questione - Mancata previsione che le cause di ineleggibilità cessino di produrre effetto se l'interessato sia cessato o cessi dalle funzioni per collocamento in aspettativa - Ingiustificato deterioro trattamento dei siciliani rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.**

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE  
OSSERVA

L'art. 5, n. 3, della legge reg. siciliana 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana approvato con d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consiglieri comunali di «coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende».

Per contro l'art. 2, n. 11, della legge nazionale 23 aprile 1984, n. 154, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale de «gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente ... dal comune».

Dal confronto delle due citate normative risulta evidente che mentre quella nazionale limita le ipotesi di ineleggibilità agli amministratori ed ai dipendenti «con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione e coordinamento del personale» dei citati enti in qualche modo «dipendenti» dal comune, la normativa regionale amplia i casi di ineleggibilità fino a ricomprendervi la situazione di coloro che, comunque, ricevono uno stipendio o salario dal comune o dagli enti sopra detti e cioè anche la situazione dei semplici dipendenti, pur se privi di «funzioni di rappresentanza o di poteri di organizzazione e coordinamento del personale», con ciò ponendo in essere, per i cittadini residenti nella Regione siciliana, una compressione al diritto costituzionalmente garantito di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51, primo comma, della Costituzione) nonché a quello di accedervi in condizioni di eguaglianza (artt. 3 e 51 della Costituzione) rispetto ai cittadini residenti in altre regioni dello Stato senza che, peraltro, sia dato ravvisare — in relazione alla Regione siciliana — peculiari situazioni locali o esigenze esclusive della detta regione che possano giustificare le indicate diversità di trattamento.

Tali rilievi sembrano, peraltro, trovare riscontro anche nei principi enunciati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze n. 108/1969 e 162/1985) secondo cui la potestà esclusiva delle regioni in materia elettorale trova limite nella osservanza dell'art. 51 della Costituzione in materia di elettorato passivo nel senso che le regioni non possono costituire causa di ineleggibilità nuove e diverse rispetto a quelle previste dall'ordinamento statale non giustificate da particolari situazioni locali e/o da particolari esigenze delle singole regioni.

Ma anche altro profilo di sospetta incostituzionalità è dato rilevare — con riferimento alla fattispecie in questione — in relazione alla richiamata normativa regionale.

Infatti, mentre la ridetta legge nazionale prevede all'art. 2, secondo comma, che tutte le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente (fatta esclusione per quelle di cui ai nn. 7 e 12 ma con inclusione di quella, che qui interessa, di cui al richiamato n. 11 relativa agli amministratori e dipendenti di istituti, consorzi o aziende a loro volta dipendenti dal comma) «... non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature», altrettanto non prevede la sopra richiamata normativa regionale, specie con riferimento all'ipotesi del collocamento in aspettativa che qui interessa essendo stato il Rosano posto in aspettativa per mandato parlamentare di deputato della regione siciliana a partire dal 1° luglio 1976 a tutto il 21 gennaio 1986, per come risulta dalla certificazione rilasciata, appunto, il 21 gennaio 1986 dal presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania.

Anche per gli esaminati profili non sembra che esistano particolari situazioni locali e particolari esigenze della regione siciliana che possano giustificare, per come prima meglio illustrato, le indicate diversità di trattamento alla luce degli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Entrambe le questioni sono, poi, rilevanti nel presente procedimento nel quale è stata sollevata la questione di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto, Rosano Angelo, che è dipendente del consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Catania con la qualifica di assistente amministrativo di sesto livello, classe VIII (vedasi la prodotta certificazione del presidente del detto consorzio prot. 279 del 21 gennaio 1980).

Il Rosano, inoltre, per come già accennato, posto in aspettativa per mandato parlamentare di deputato alla Regione siciliana a partire dal 1° luglio 1976 con deliberazione c.d. n. 83/1978 e almeno fino al 21 gennaio 1986, data del rilascio della predetta certificazione, prot. 280 del presidente del nominato consorzio.

Per quanto riguarda, infine, la natura di detto consorzio e i suoi rapporti con il comune di Catania, è da rilevare che esso, ente di diritto pubblico soggetto a norma dell'art. 144 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, alla vigilanza e tutela del Ministero per l'industria e il commercio e dell'omonimo assessore regionale, riceve dai consorziati, tra cui appunto il comune di Catania, contributi ordinari, necessari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali inizialmente assicurati (a norma dell'art. 5 dello statuto registrato a Catania il 13 novembre 1962 al n. 4935) dai conferimenti dei partecipanti la cui misura è fissata, per il comune di Catania in L. 50.000.000, versate in cinque rate annuali di L. 10.000.000 ciascuna. Nel detto articolo è anche previsto l'incremento del patrimonio del consorzio attraverso ulteriori contributi dei consorziati.

Il successivo art. 7 dello stesso statuto prevede, poi, che dall'organo denominato «consiglio generale» fanno parte:

- a) il presidente del consorzio;
- b) ventisette membri nominati dagli enti consorziati in certe proporzioni specificatamente indicate.

Al comune di Catania spetta la nomina di quattro membri i quali, tra l'altro, ai sensi dell'art. 9, partecipano anche alla elezione del presidente.

Tanto basta per affermare l'esistenza, tra il comune di Catania e il detto consorzio, di quel rapporto di dipendenza c/o vigilanza di cui è menzione nelle citate normative regionali e nazionali cui la fattispecie è, pertanto, sicuramente riconducibile.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, della legge reg. siciliana 9 marzo 1959, n. 3, riportato nell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana approvato con d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede la ineleggibilità a consigliere comunale oltre i limiti di cui all'art. 2, n. 11, della legge nazionale 23 aprile 1981, n. 154, nonché la questione di legittimità costituzionale del suddetto d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sempre in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione nella parte in cui, contrariamente all'art. 2, secondo comma, della legge nazionale 23 aprile 1981, n. 154, non prevede che le cause di ineleggibilità di cui al citato art. 5, n. 3, non hanno effetto se l'interessato sia cessato o cessi dalle funzioni per collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;*

*Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente della giunta regionale siciliana.*

Così deciso in Catania, il 7 febbraio 1986, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

89C0857

N. 362

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciabica Francesco e Pistorio Giovanni Michelangelo*

**Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, tra cui i dipendenti delle u.u.s.s. - Mancata previsione della esclusione della ineleggibilità dei dipendenti delle u.u.s.s. non facenti parte dell'ufficio di direzione e che siano in aspettativa al momento della presentazione delle candidature come stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per tutti gli altri cittadini - Ingiustificato deterioramento dei residenti nella regione Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.**

**(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).**

**(Cost., artt. 3 e 51).**

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Ritenuto che l'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso;

che l'unità sanitaria locale è struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a controlli di vario genere da parte del comune;

che i dipendenti dell'unità sanitaria locale rientrano quindi nella ipotesi di ineleggibilità di cui alla norma regionale sopra richiamata;

Considerato che la legge nazionale — non applicabile nel territorio della regione siciliana — 23 aprile 1981, n. 154, ha limitato la ineleggibilità ai dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'art. 15, nono comma, n. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 83, ed ai coordinatori dello stesso;

Rilevato, inoltre, che nella legislazione statale è previsto che la causa di ineleggibilità indicata non abbia effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per «collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature» mentre l'identico motivo di inefficacia della causa di ineleggibilità non è previsto dalla legislazione regionale;

che, conseguentemente, a motivo della maggiore ampiezza in Sicilia della causa di ineleggibilità per i dipendenti indicati e della impossibilità per gli stessi di rendere con opportuno comportamento, inefficace la detta causa di ineleggibilità, risulta compresso senza apprezzabili ragioni, o, quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto costituzionalmente garantito, di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, della Costituzione), con violazione altresì, per i cittadini residenti nella regione siciliana, del principio di eguaglianza in relazione alla più ampia situazione giuridica protetta per i cittadini residenti in altre regioni dello Stato, violazione che non trova giustificazione in alcuna particolare situazione locale o esigenza esclusiva della regione (cfr. C.C. n. 108/1969 e 162/1985);

Considerato che la questione è rilevante nel presente procedimento, nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto dipendente della unità sanitaria locale, il quale si trovava in aspettativa sin da epoca anteriore alla presentazione delle candidature;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle uu.ss.ll., non facenti parte dell'ufficio di direzione e che siano in aspettativa al momento della presentazione delle candidature;*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente della giunta regionale siciliana.*

Così deciso in Catania, il 7 febbraio 1986, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

89C0858

N. 363

*Ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciabica Francesco ed altro e Savoia Tommaso*

**Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, tra cui i dipendenti delle uu.ss.ll. - Mancata previsione della esclusione della ineleggibilità dei dipendenti delle uu.ss.ll. non facenti parte dell'ufficio di direzione e che siano in aspettativa al momento della presentazione delle candidature come stabilito dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per tutti gli altri cittadini - Ingiustificato deterioro trattamento dei residenti nella regione Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.**

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA

Ritenuto che l'art. 5 del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale degli amministratori di enti istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 45/1977 ha dichiarato l'illegittimità di detta norma nella parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti anzidetti e che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida dell'elezione;

che, conseguentemente, non essendo possibile per gli amministratori — diversamente che per i dipendenti — rimuovere tempestivamente la detta causa di ineleggibilità, risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il limite del necessario il diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51 della Costituzione), con

violazione della posizione di uguaglianza tra gli amministratori e i dipendenti (art. 3 della Costituzione) in considerazione della più ampia situazione giuridica protetta per gli amministratori rispetto ai dipendenti degli enti sopra detti;

Ritenuto che la questione è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto, amministratore (componente del comitato di gestione) dell'unità sanitaria locale n. 35, struttura affine ad una azienda pubblica e sottoposta a vigilanza e controlli di vario genere del comune, convenuto il quale si è dimesso in data anteriore alla convalida delle elezioni — per come è pacifico tra le parti —;

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune che abbiano fatto venire meno tale situazione prima della convalida della elezione;*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente della giunta regionale siciliana.*

Catania, addì 7 febbraio 1986

*Il presidente: (firma illeggibile)*

89C0859

N. 364

*Ordinanza emessa il 7 giugno 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 luglio 1989) dal tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Venimiglia Andrea e Nicosia Santo*

**Elezioni - Regione Sicilia - Ineleggibilità a consigliere comunale di coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché degli amministratori di tali enti, istituti o aziende - Mancata previsione della cessazione della causa di ineleggibilità per l'amministratore di ente sovvenzionato dal comune dimessosi dalla carica prima della convalida delle elezioni, in analogia a quanto previsto per gli amministratori di enti sovvenzionati dallo Stato - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei residenti in Sicilia rispetto agli altri cittadini - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.**

(Decreto del presidente della regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

OSSERVA.

L'art. 5 del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilità a consigliere comunale di «coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o sovvenzionati dal comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 45/1977 ha dichiarato l'illegittimità di detta norma nella parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti anzidetti e che abbiano fatto venir meno tale situazione prima della convalida dell'elezione.

Ne consegue che, non essendo possibile per gli amministratori, diversamente che per i dipendenti, rimuovere tempestivamente la detta causa di ineleggibilità, risulta compreso senza apprezzabili ragioni o quanto meno, oltre il limite del necessario, il diritto costituzionalmente garantito di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 della Costituzione) con violazione della posizione di uguaglianza tra gli amministratori ed i dipendenti (art. 3 della Costituzione), in considerazione della più ampia situazione giuridica protetta per i dipendenti rispetto agli amministratori degli enti sopra detti.

La questione, poi, è rilevante nel presente procedimento nel quale è stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità del convenuto presidente della Associazione sportiva Trementieri Etneo — sovvenzionata dal comune — il quale si era dimesso dalla carica prima della convalida delle elezioni.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3, del d.p.r.s. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del comune che abbiano fatto venir meno tale situazione prima della convalida della elezione, per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ordinando che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente della giunta regionale siciliana.*

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0860

n. 365

*Ordinanza emessa il 7 giugno 1989 dal tribunale di Bologna  
nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio*

**Libertà personale - Provvedimenti restrittivi - Richiesta di riesame - Termini: ordinario per la trasmissione al tribunale della libertà (ventiquattro ore) e perentorio per la decisione (tre o sei giorni) - Mancata prevista inefficacia del provvedimento restrittivo non riesaminato entro un lasso di tempo pari alla somma dei due termini previsti - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il ritardo sia dovuto all'autorità emittente od al tribunale della libertà.**

(Cod. proc. pen., art. 263-ter).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio e costituito, ai sensi degli art. 263-*bis* e *ter*, del c.p.p., dai magistrati sottoindicati, vista la richiesta di riesame del mandato di cattura contro Ciaramitaro Antonio emesso il 27 aprile 1989;

Rilevato che la richiesta non è stata accompagnata dai motivi della stessa;

Rilevato che tale richiesta, come risulta dalle attestazioni apposte nel fascicolo dalle cancellerie, è pervenuta all'ufficio istruzione l'11 maggio 1989 ed a questo ufficio il 1° giugno 1989;

Rilevato che l'art. 263-*ter* del c.p.p. stabilisce che: l'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre le ventiquattro ore ... al giudice competente (secondo comma); entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale conferma o revoca il provvedimento (terzo comma); il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato di altri tre giorni (quarto comma); quando il difensore chiede di intervenire in camera di consiglio, il presidente fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti e il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla detta data (sesto comma); se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato di cattura cessa di avere efficacia (settimo comma);

Rilevato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, di cui si riportano le massime, il termine di trasmissione degli atti dall'autorità che ha emesso il provvedimento al giudice del riesame è meramente ordinatorio e la sua violazione è priva di rilievo processuale:

sezione prima, sentenza n. 1745 del 7 settembre 1985 (CC. 12 agosto 1985) riv. n. 170295 in tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il termine di ventiquattro ore stabilito per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà, non è previsto a pena di decadenza ed ha carattere puramente ordinatorio.

Esso riguarda esclusivamente l'attività dell'autorità che ha emesso il provvedimento e non è riferibile alla ricezione degli atti da parte del tribunale; ricezione che può essere successiva alle ventiquattro ore sia per il tempo che normalmente intercorre fra la trasmissione ed il ricevimento, sia per altre ragioni che su tale intervallo cronologico possa eventualmente incidere;

sezione prima, sentenza n. 3630 del 13 dicembre 1986 (CC 6 novembre 1986) riv. n. 174597 in tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, non è possibile legare o «saldare» il termine di ventiquattro ore, previsto dal secondo comma dell'art. 263-ter codice procedura penale per la trasmissione al tribunale competente della richiesta di riesame, al termine di tre giorni assegnato per la decisione dal terzo comma dello stesso articolo, poiché i tre giorni decorrono sempre dalla ricezione del fascicolo trasmesso dalla autorità che emise il provvedimento. Pertanto, nel caso di ricezione successiva alle ventiquattro ore, non si verifica l'inefficacia del provvedimento di cattura o di arresto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 263-ter citato, se il tribunale della libertà abbia provveduto entro i tre giorni dalla ricezione stessa, non avendo rilievo, a questo effetto, il tempo trascorso in precedenza e non potendo addebitarsi a tale giudice gli effetti dell'inadempimento altrui;

sezione prima, sentenza n. 1503 del 16 luglio 1988 (CC 27 maggio 1988) riv. n. 178858 il termine di ventiquattro ore, previsto dal secondo comma dell'art. 263-ter cod. proc. penale per la trasmissione al tribunale competente della richiesta di riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto ha carattere meramente ordinatorio e la sua inosservanza è sprovvista d'ogni sanzione di ordine processuale, di modo che esso non è ricollegabile ai termini perentori previsti dall'ultimo comma di detto articolo, riferibili ai due distinti termini indicati nei commi terzo e quarto dell'articolo, medesimo;

sezione prima, sentenza n. 2533 del 15 dicembre 1988 (CC 14 novembre 1988) riv. n. 179961 il termine di ventiquattro ore, per la trasmissione degli atti al tribunale della libertà, previsto dal secondo comma dell'art. 263-ter cod. proc. penale, è puramente ordinatorio e la sua eventuale inosservanza non è colpita da alcuna sanzione sul piano processuale;

Ritenuto che tale interpretazione, non inevitabile per il tenore letterale della norma, crei una discriminazione non sorretta da alcuna apprezzabile ragione tra gli interessati a seconda che il ritardo nella decisione dipenda da quello dell'autorità che ha emesso il provvedimento o da quello del tribunale;

Ritenuto che la norma potrebbe essere interpretata in modo conforme alla Costituzione nel senso che entro il massimo termine globale risultante dalla combinazione dei vari termini sopra esposti debba essere presa una decisione («se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati...»); pena l'inefficacia del provvedimento, ma che tale interpretazione appaia di fatto preclusa al giudice di merito dalla costante giurisprudenza di legittimità sopra riportata;

Visti gli artt. 23 della legge n. 87/1953 e i reg. P. Corte costituzionale 16 marzo 1956;

P. Q. M.

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter del c.p.p. nella parte in cui rende priva di sanzione processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del termine di ventiquattro ore previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame e di quello previsto per la decisione del tribunale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Bologna, addì 7 giugno 1989

(Seguono le firme)

N. 366

*Ordinanza emessa il 3 aprile 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Fanton Martino*

**Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento di competenza presso l'ufficio giudiziario della sede di corte d'appello più vicina - Possibilità di competenza reciproca per procedimenti penali concernenti magistrati - Conseguente possibile pregiudizio dell'indipendenza di giudizio - Violazione del principio di eguaglianza ed imparzialità nell'espletamento delle pubbliche funzioni.**

(Cod. proc. pen., art. 41-bis; d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 101).

#### IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Fanton Martino nato a Padova il 15 agosto 1940 ivi residente in via Ristori, 18, imputato del delitto p.e.p. dall'art. 368 del c.p. perché con un memoriale prodotto al tribunale di Firenze il 24 ottobre 1988 accusava falsamente sapendolo innocente, il sostituto procuratore della Repubblica di Firenze dott. Gabriele Chelazzi, di «essersi adoperato per intimidirlo e premere su di lui perché confessasse», «di averlo accusato di un reato perché si piegasse a una sua precisa volontà per reperire le prove che voleva».

Letti gli atti del procedimento, valutata la richiesta del rappresentante del p.m. e considerato:

che Martino Fanton è imputato di calunnia, consumata in Firenze in danno del dott. Gabriele Chelazzi, sostituto procuratore della Repubblica presso quel tribunale;

che tale procedimento appartiene alla competenza del tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 41-bis del c.p.p., trattandosi di reato che, secondo le norme ordinarie, apparterebbe alla cognizione dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato incolpato esercitava ed esercita tuttora le funzioni;

che il regime introdotto dalla normativa derogatrice dell'ordinaria competenza territoriale nei riguardi dei procedimenti concernenti magistrati è finalizzata a salvaguardare l'indipendenza del giudice, la cui decisione il legislatore, con presunzione assoluta ritiene, suscettibile di condizionamenti qualora il magistrato coinvolto nel procedimento appartiene all'ufficio del giudice o dei giudici — di primo o di secondo grado — costituenti l'organo giudicante;

che il vigente regime della competenza territoriale relativa ai procedimenti concernenti magistrati attribuisce agli organi giudiziari di Bologna e Firenze una competenza reciproca per fatti commessi da magistrati in servizio nei correlativi uffici;

che in tale situazione, inderogabilmente disciplinata, può verificarsi che un medesimo magistrato, imputato o persona offesa in un procedimento pendente presso l'altra sede, espliciti, nella propria sede, funzioni di giudice in un procedimento in cui è imputato o persona offesa, quello stesso collega che, nell'altra sede ed in quel procedimento, esercita o concorre ad esercitare funzioni giudicanti;

che anche la facoltà di astensione (art. 63 del c.p.p.), alla quale può farsi ricorso da parte del singolo giudice, non rimuove il pericolo di un condizionamento psicologico dell'organo giudicante, in ragione di possibili contingenti considerazioni di convenienza od opportunità idonee ad influire sulla serenità ed imparzialità del giudizio, dovute alla consapevolezza dell'inderogabilità della competenza territoriale reciproca;

che ciò si traduce nel pericolo di un concreto pregiudizio dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità delle sue decisioni, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3), della soggezione del giudice alla legge (art. 101) e di imparzialità nell'espletamento delle pubbliche funzioni (art. 97);

che eguale regime stabilisce l'art. 11, primo e secondo comma, del codice di rito, approvato con il d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, promulgato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1988;

che la questione di legittimità costituzionale così prospettata è rilevante e non appare manifestamente infondata, talché va rimessa all'esame del giudice naturale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del c.p.p. e dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 settembre 1988, n. 447, in relazione agli artt. 3, 97 e 101 della Costituzione nella parte in cui si assegna ad uffici giudiziari (nella specie fra il tribunale e la corte d'appello di Bologna e di Firenze) la competenza territoriale reciproca;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sospende il procedimento in corso.

Bologna, addì 3 aprile 1989

(Seguono le firme)

89C0922

N. 367

Ordinanza emessa il 4 aprile 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Menicucci Claudio e S.p.a. S.I.E.L.

**Locazione di immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Recesso dal contratto per mutuo consenso - Diritto alla indennità per la perdita dell'avviamento - Mancata prevista esclusione da tale diritto - Irrazionale concessione di tutela a favore del conduttore.**

(Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 34, primo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

La disdetta comunicata con raccomandata 8 ottobre 1986 è nulla — e come tale priva di effetti — ai sensi dell'art. 29, penultimo comma, della legge n. 392/1978, non contenendo accenno alcuno al motivo sul quale è fondata.

Non può ritenersi che il rapporto sia cessato per recesso del conduttore, non pattuito in contratto.

Le dichiarazioni rese delle parti in sede di interrogatorio libero rivelano come, in realtà, il rapporto abbia avuto termine per mutuo consenso.

Tale causa di cessazione non è indicata tra quelle con riferimento alle quali il conduttore non ha diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, in virtù dell'esclusione disposta dall'art. 34, primo comma, della legge n. 392/1978.

La norma concernente l'indicazione delle cause di cessazione con riferimento alle quali resta escluso il diritto all'indennità non parrebbe potere trovare applicazione in via analogica, poiché tali casuse sembrano essere previste quali «eccezioni» alla regola generale.

Ritiene, allora, il giudicante non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma in argomento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è compresa tra le ipotesi nelle quali è escluso il diritto all'indennità quella della cessazione della locazione per mutuo consenso.

Vero è che questa ipotesi è obiettivamente «diversa» da quelle contemplate nella norma. Peraltro, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Corte costituzionale, sussiste, comunque, violazione del principio di parità, quando la scelta legislativa appaia viziata da irrazionalità dei criteri adoperati in rapporto al fine perseguito, quando, cioè, in buona sostanza, le situazioni disciplinari, pur obiettivamente diverse, non siano tali, avuto riguardo al fine perseguito dal legislatore con la disposizione comportante discipline diverse.

È quanto si è verificato, ad avviso del giudicante, nel caso in esame.

Invero, l'unica ragione in base alla quale le quattro ipotesi di esclusione contemplate nell'art. 34 primo comma, citato possono essere accomunate è quella che la cessazione del rapporto è, in dette ipotesi, riconducibili, in tutto o in parte, ad un comportamento imputabile al conduttore. Questi ben può, osservando un atteggiamento diligente ed opportuno, evitare la cessazione del rapporto: se non lo fa, viene meno l'interesse legislativo alla tutela di cui all'art. 34.

Identica situazione si verifica nel caso di cessazione della locazione per mutuo consenso. Se il conduttore intende proseguire il rapporto, ben può non prestare il proprio consenso allo scioglimento. Se, invece, tale consenso egli presta, non interessa al legislatore fornirgli la tutela prevista dall'art. 34.

È perfino superfluo sottolineare come la questione sia determinante al fine della decisione della presente controversia.

*P. Q. M.*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 34 primo comma, della legge 29 luglio 1978, n. 392, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Roma, addì 4 aprile 1989

*Il pretore: (firma illeggibile)*

89C0923

n. 368

*Ordinanza emessa il 13 maggio 1989 dal pretore di Roma  
nel procedimento civile vertente tra Grande Tommaso e Amministrazione F.lli Del Gallo*

**Locazione immobili urbani - Equo canone - Azione di ripetizione di somme versate e ritenute non dovute - Termine di decadenza: sei mesi dalla «riconsegna dell'immobile locato» - Omessa previsione di tale decorrenza anche in altre ipotesi (es.: perdita della qualità di locatore) - Irrazionale violazione del principio di uguaglianza in situazioni diverse ma tendenti all'unico fine perseguito dal legislatore.**

(Legge 29 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL PRETORE

Come noto, dottrina e giurisprudenza (pretore Bologna 7 febbraio 1984, Arch. loc. cond., 1984, 102; pret. Napoli 22 marzo 1985, Arch. loc. cond., 1985, 565; pret. Verona 26 giugno 1985, Arch. loc. cond., 1985, 537), pressoché unanimemente, configurano il termine dei sei mesi previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978 (norma che ricalca analoghe previsioni contenute nella c.d. «legislazione vincolistica»: art. 2-sexies della legge n. 351/1974; art. 8 della legge n. 833/1969) quale termine di decadenza entro il quale deve essere esercitata l'azione di ripetizione di somme che il conduttore assume versate in eccedenza rispetto a quelle legittime.

Le disposizioni che stabiliscono decadenze vengono considerate «eccezionali» e, in quanto tali, non possono formare oggetto di interpretazione analogica.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto di potere dare della norma un'interpretazione estensiva, la quale consenta di ricomprendere nel concetto di «riconsegna dell'immobile locato», momento da cui decorre in termine di decadenza, qualunque ipotesi di cessazione del rapporto locatizio sul piano giuridico e fattuale insieme (in questo senso, chiaramente, pret. Napoli, 22 marzo 1985 cit.; ma, sostanzialmente, in tale orientamento già pret. Taranto 15 marzo 1983, Arch. loc. cond., 1983, 542 e, poi, pret. Taranto 2 giugno 1987, Arch. loc. cond., 1987, 544).

Questo indirizzo non può essere condiviso.

Invero, l'interpretazione suggerita è, in realtà un'interpretazione analogica.

Il significato del termine «riconsegna dell'immobile locato» è molto preciso: già sul piano lessico-concettuale, pertanto, è molto difficile estenderne la portata in modo da farvi rientrare ipotesi simili, avuto riguardo alla *ratio legis*, ma, certamente, diverse.

Inoltre, se generalmente accade che la «riconsegna dell'immobile locato» comporti la cessazione di diritto e di fatto del rapporto locativo, ciò non accade in tutti i casi, cosicché è, in realtà, impossibile che la locuzione «riconsegna dell'immobile locato» voglia dire, in sostanza, cessazione del rapporto sul piano giuridico e fattuale. Si possono, infatti, fare ipotesi in cui il rapporto locativo non cessa con la riconsegna dell'immobile, perché il locatore continua a lamentare l'illegittimità del recesso del conduttore e pretende la corresponsione del canone fino alla scadenza prevista. Un'ipotesi di tal genere ha avuto modo di esaminare la Corte di cassazione (Cass. 28 maggio 1986, n. 3588). Nella sentenza è stato, correttamente, precisato che anche nel caso esaminato il momento della riconsegna è quello di inizio decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 8 della legge 833/1969, perché, con la riconsegna, viene meno la remora che il conduttore può avere a ripetere somme illegittimamente corrisposte, dettata dal timore di subire ritorsioni volte ad allontanarlo dall'immobile, remora la cui esistenza spiega la *ratio legis* della disposizione di cui all'art. 8 citato.

Appare, allora, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978, nella parte in cui non sono comprese, tra le ipotesi di decorso del termine di decadenza previsto, anche quelle nelle quali, pur non essendovi stata «riconsegna dell'immobile locato», è cessato ogni rapporto, di diritto e di fatto, tra conduttore e locatore, avendo questi perduto la sua qualità. Tali ipotesi si verificano quando la proprietà dell'immobile passa dal locatore al conduttore o ad altri, per contratto o in forza dell'esercizio del diritto di riscatto nei casi previsti dalla legge.

Le ipotesi sono obiettivamente diverse da quella considerata dall'art. 79, secondo comma, citato. Peraltro, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, sussiste, comunque, violazione del principio di parità, quando la scelta legislativa appaia viziata da irrazionalità dei criteri adoperati in rapporto in fine perseguito, quando, cioè, in buona sostanza, le situazioni disciplinate, pur obiettivamente diverse, non siano tali, avuto riguardo al fine perseguito dal legislatore con la disposizione comportante discipline diverse.

È quanto si è verificato, ad avviso del giudicante, nel caso in esame.

Invero, come già evidenziato, la ragione ispiratrice della norma è quella di tutelare il conduttore che inattendamente esercitare l'azione di ripetizione da possibili ritorsioni del locatore volte a privarlo del godimento dell'immobile: pericolo che, ovviamente, viene meno non soltanto quando l'immobile è riconsegnato, ma anche quando tali ritorsioni diventano obiettivamente impossibili, avendo il locatore perduto la sua qualità.

È opportuno sottolineare che la questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio.

Invero, secondo l'opinione prevalente, il termine di decadenza previsto dall'art. 79, secondo comma, citato è «sostitutivo» di quello di prescrizione: il conduttore può esercitare l'azione di ripetizione entro sei mesi dalla «riconsegna dell'immobile locato», anche se il termine di prescrizione è già decorso, ma, quando tale termine è scaduto, l'esperimento dell'azione è precluso, pur se non è ancora scaduto il termine di prescrizione.

D'altra parte, secondo l'indirizzo che appare più esatto, la proposizione della domanda di conciliazione, di cui all'art. 44 della legge n. 392/1978, non può essere considerata esercizio dell'azione di ripetizione. Come correttamente osservato (pret. Bologna 7 febbraio 1984 cit.), la legge non impone il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione con riferimento all'azione di ripetizione, ma soltanto con riferimento all'azione di accertamento del canone legalmente dovuto. È soltanto un'inevitabile conseguenza del sistema il fatto che, quando sia contravvenuta la misura del canone legalmente dovuto e non vi sia stato accertamento dello stesso, il conduttore interessato a ripetere le somme illegittime versate a titolo di canone si veda costretto a fare accertare il canone legale (quindi ad esperire preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione) per potere utilmente proporre l'azione di ripetizione. È chiaro, però, che la distinzione tra le due azioni, di accertamento e di ripetizione, rende infondato sostenere sia ravvisabile esperimento di quest'ultima azione già in quello del tentativo di conciliazione, che dell'azione di ripetizione «non» è antecedente logico-giuridico necessario.

P. Q. M.

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 79, secondo comma, della legge 29 luglio 1978, n. 392, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonché alle parti costituite;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

Roma, addì 13 maggio 1989.

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 369

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal pretore di Palermo  
nel procedimento civile vertente tra Amato Giuseppe ed altri e I.N.P.S. ed altro*

**Sanità pubblica - S.S.N. - Contributi di malattia a carico di liberi professionisti - Entità - Prospettata disparità di trattamento fra le varie categorie di assistiti - Mancato riordino del sistema contributivo del settore sanitario - Surrettizia imposizione di imposta senza il rispetto dei criteri di proporzionalità e progressività in relazione alla capacità contributiva - Riferimento alla sentenza n. 431/1987.**

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### IL PRETORE

Rilevato che con ricorso depositato il 18 maggio 1988, gli avvocati Giuseppe Amato, Antonino Contrino, Paolo La Marca, Francesco Mistretta, Antonino Occhipinti, Andrea Randi, Alessandro Reale, Pietro Trotta e Marcello Zampardi hanno chiesto dichiararsi, in contraddittorio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) ed il Ministero del tesoro, non dovuto il contributo per il servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rilevandone l'incostituzionalità in relazione agli artt. 3, 35, 53 ed 81 della Costituzione;

Considerato che si è costituito in giudizio soltanto l'I.N.P.S. deducendo trattarsi di questione già proposta e dichiarata infondata dalla Corte costituzionale in ultimo con sentenza 3 dicembre 1987, n. 431, ai cui motivi, peraltro, il legislatore si sarebbe uniformato proprio con la legge n. 67/1988 citata, donde la manifesta infondatezza della questione stessa per carenza di nuovi e diversi profili di incostituzionalità;

Ritenuto che così come proposta la questione appare rilevante, sia pure limitatamente al terzo e quarto comma dell'art. 10 della legge n. 67/1988 perché con la domanda si invoca la declaratoria della insussistenza di un obbligo dei ricorrenti che si radica, invece, sull'univoco disposto della normativa citata;

Considerato che non pare che il legislatore con tale normativa si sia uniformato alle raccomandazioni formulate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 431/1987 nella parte in cui rilevò, nella normativa prevista dall'art. 31, ottavo, nono, decimo ed undicesimo comma, della legge n. 41/1986, oggetto di precedenti censure di costituzionalità in relazione ai medesimi articoli della Costituzione sopra citati, una «... caratterizzazione ancor oggi di incertezza e di disarmonia ...» ritenendo, tuttavia, di non pervenire allora ad una declaratoria di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione purché quel sistema, di cui pure rilevava la frammentazione risultasse nei suoi pregressi collegamenti «... l'ultimo definitivo anello di congiunzione per l'attuazione della disciplina ...» sottolineando, inoltre, come la difficoltà e complessità dell'attuazione della riforma sanitaria avesse, fino a quel punto, giustificato l'incertezza, la disorganicità e la transitorietà stessa del regime contributivo, senza, peraltro, che «... la giustificazione del contingente ...» potesse «... portare a consentire (ulteriori) interventi legislativi di tal sorta, non ispirati a chiara, puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri»;

Rilevato, infatti, che con le disposizioni citate il legislatore, lungi dall'introdurre il mutamento strutturale di disciplina del sistema contributivo auspicato dalla Corte, si è, in realtà, limitato a modificare in ribasso le aliquote di contribuzione ed a prevedere la riduzione e successiva soppressione dei contributi posti a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato, nonché la detrazione su quanto dovuto per il 1988 o il rimborso dei contributi versati nel 1987 per i soggetti di cui all'ottavo, nono ed undicesimo comma dell'art. 31;

Ritenuto pertanto, che appare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, terzo e quarto comma, della legge citata in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto, non procedendo al riordino del sistema contributivo il legislatore non ha garantito il cittadino-contribuente dalle disparità di trattamento fra le varie categorie di assistiti-contribuenti per effetto dell'affermata e riconosciuta disarticolazione del sistema;

Considerato, altresì, come appaia opportuno di fronte all'atteggiamento del legislatore riconsiderare nuovamente la natura giuridica dell'attuale sistema contributivo, fin'ora avente, secondo la Corte costituzionale «pregnante connotazione di carattere assicurativo» (sentenza n. 167/1988) rilevandone il già avvenuto totale distacco da ogni schema rapportabile alla nozione comune di assicurazione di cui, al versamento di un premio assicurativo fa sinallagmatico riscontro la copertura del rischio assicurato ed in cui l'entità del premio è correlata alla entità ed alla natura del rischio assicurato;

Considerato, pertanto, che può riferirsi dal comportamento del legislatore una implicita conferma di considerare lo strumento contributivo in questione non un premio assicurativo, seppure non rapportato al costo ed all'entità delle prestazioni, né distribuito in modo diverso sugli assicurati in attuazione coattiva della solidarietà sociale cui in materia ci si ispira, bensì una sorta di ibrida imposta speciale e di scopo al tempo stesso, con cui far fronte all'occorrenza ai dissesti di bianco provocati dalla incapacità di controllo della spesa nel settore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, come appaia non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa di cui sopra in relazione anche all'art. 53 della Costituzione, stante la reale natura tributaria e non assicurativa del contributo in questione e la sua non aderenza ai criteri di proporzione e progressività in relazione alla capacità contributiva voluti dalla citata norma della Costituzione;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina, conseguentemente, sospendersi il giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione;*

*Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

*Il pretore g.l.: ARDITO*

89C0925

n. 370

*Ordinanza emessa il 1° giugno 1989 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Decio Paolo e S.p.a. Aeroporti di Roma*

**Lavoro - Rapporto - Statuto dei lavoratori - Sanzioni disciplinari (nella specie: dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione) - Facoltà di adire l'autorità giudiziaria - Omessa previsione di un termine di decadenza - Disparità di trattamento rispetto al licenziamento disciplinare ed all'esperibilità di azioni stragiudiziali - Limitazione delle garanzie di libera esplicazione del potere imprenditoriale.**

(Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Rilevato che il ricorso proposto da Paolo Decio per l'annullamento della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni adottato nei suoi confronti in data 16 aprile 1986 dal datore di lavoro, società Aeroporti di Roma S.p.a., è stato notificato alla convenuta oltre due anni dopo il fatto denunciato;

OSSERVA

La mancata previsione da parte dell'art. 7 della legge n. 300/1970 di un termine di decadenza dal potere d'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento disciplinare appare rivestire profili d'illegittimità costituzionale nei seguenti termini: si ritiene, infatti, che la norma statutaria in esame, non definendo l'ambito temporale di esperibilità dell'azione giudiziaria, ponendosi in contraddizione logica con la diversa e puntuale statuizione in materia di licenziamento, anche disciplinare, come ormai a seguito della sentenza n. 204/1982 della Corte costituzionale, ed esponendo con ciò il datore di lavoro, nella pendenza dell'ordinario termine prescrizione del diritto, alla possibilità, anche plurima, di giudizi successivi — eventualità non superabile da contingenti valutazioni di avvenuta acquiescenza o di violazione di norme di buona fede e correttezza concretandosi in un abuso del diritto, data la permanente sussistenza dell'interesse ad agire per l'annullamento della sanzione in vista dell'utilizzabilità datoriale per diversi fini, anche oltre il termine dei due anni previsto dall'art. 7 medesimo, delle sanzioni disciplinari —

costituisce una ipotesi di violazione dei principi dettati dall'art. 3 — per l'evidente disparità di trattamento di situazioni, quali l'intervenuto licenziamento, per la cui impugnabilità è previsto il termine di sessanta giorni anche in caso di nullità dell'atto di recesso e l'erogazione di sanzioni disciplinari, per cui è prevista la sola esperibilità di azioni stragiudiziali nel termine di venti giorni, mentre resta salvo l'ordinario decorso del termine prescrizionale quinquennale, situazioni, appunto, che, proprio perché non omogenee, esigono congrue e idonee discipline — e dall'art. 41 della Carta costituzionale per la limitazione delle garanzie di libera esplicazione del potere imprenditoriale derivante dalla precarietà degli assetti disciplinari così concretizzabile; si osserva, inoltre, che l'eventuale pronuncia dell'illegittimità costituzionale dell'art. 7 s.l. nei termini esposti priverebbe del fondamento normativo applicabile al caso specifico la domanda proposta trovando infatti la materia disciplinare unica disciplina nella disposizione viziata;

*P. Q. M.*

*Ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione sollevata;*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Ordina rimettersi gli atti del processo n. 72106 r.g.a.c./1988 alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; dispone inoltre che a cura della Cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Roma, addì 1° giugno 1989

*Il pretore: (firma illeggibile)*

89C0926

**N. 371**

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Girardello Antonio e l'ufficio imposte dirette di Arona*

**Imposte in genere - Commissioni tributarie di primo grado - Mancata imposizione legislativa di mantenere il segreto della camera di consiglio - Lamentata inesistenza di una condizione di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento tra i giudici tributari e tutti gli altri giudici ai quali, invece, tale segreto è imposto - Riferimento a ordinanza (di restituzione di atti) n. 146/1989.**

**(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, terzo comma, 28, primo comma, modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739). (Cost., artt. 3 e 108).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Girardello Antonio, residente in Milano, via De Sanctis n. 74, avverso l'ufficio imposte dirette di Arona;

Letti gli atti;

Sentito il dott. Francesco Pinzino per l'ufficio imposte dirette di Arona;

Udito il relatore Mario Piscitello;

**RITENUTO IN FATTO**

Girardello Antonio, residente in Milano, via De Sanctis, 74, in data 9 febbraio 1989 proponeva ricorso contro le iscrizioni a ruolo — relative alla dichiarazione integrativa di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 516 (condono) dallo stesso presentata al centro di servizio delle imposte dirette di Milano in data 16 novembre 1982 — di complessive L. 246.558.000 per Irpef ed Ilor 1979 e 1980, di cui alla cartella esattoriale n. 9005143, notificatagli in data 1° febbraio 1989.

Il ricorrente eccepeva l'esistenza di un errore materiale nella liquidazione delle imposte da lui dovute e la violazione di alcuni articoli del d.l. n. 429/1982, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e chiedeva, in via principale, l'annullamento delle anzidette iscrizioni a ruolo e, in via subordinata, la trasmissione degli atti al centro di servizio di Milano per la riliquidazione della sua domanda di condono.

L'ufficio imposte dirette di Arona non presentava deduzioni scritte.

La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di una questione di legittimità costituzionale, già sollevata da questa stessa commissione tributaria, e per la quale la Corte costituzionale (ordinanza n. 146/1989) ha disposto la restituzione degli atti per un riesame della questione alla stregua di nuove norme (art. 16, secondo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»).

Con l'ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 31/1988) questa commissione tributaria di primo grado aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevedono per i componenti delle commissioni tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio, ed in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio, in riferimento all'art. 108, secondo comma, e all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbe leso il principio dell'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto della camera di consiglio.

Questo collegio, accogliendo l'invito ad un nuovo esame della questione alla stregua delle nuove norme, deve preliminarmente ripetere quanto è stato affermato nell'ordinanza del 21 marzo 1988.

A tutti i giudici, ma non anche ai giudici tributari, è espressamente imposto il dovere di mantenere il segreto sulla camera di consiglio ed, in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio.

Per il giudice penale l'art. 473 del c.p.p. stabilisce che «la deliberazione è sempre segreta ...» e per il giudice civile l'art. 276 del c.p.c. afferma che «la decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio». E disposizioni analoghe sono previste per gli altri giudici.

Per quanto riguarda, invece, i giudici tributari le norme sul contenzioso tributario prevedono soltanto che le decisioni debbano essere adottate in camera di consiglio (e quindi non nella sala di udienza), ma non vi è alcuna norma che imponga ai suddetti giudici di mantenere il segreto su quanto è avvenuto in camera di consiglio e quindi sui voti espressi dai componenti il collegio (art. 20, terzo comma; art. 28, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972, nel testo novellato dal d.P.R. n. 739/1981).

È pur vero che l'art. 39 del d.P.R. n. 636/1972 dichiara applicabili ai procedimenti che si svolgono davanti alle commissioni tributarie quasi tutti le norme contenute nel libro primo del codice di procedura civile, ma il citato art. 276 è compreso tra gli articoli del libro secondo del suddetto codice.

Pertanto, in base alle anzidette norme, ancora in vigore per quanto risulta a questo collegio, il giudice tributario che rimanesse in minoranza potrebbe pubblicamente manifestare la sua opinione di dissenso dalla decisione adottata dal collegio, senza con ciò incorrere nel reato previsto dall'art. 326 del c.p. (rivelazione di segreti di ufficio) né in sanzioni disciplinari. E dovrebbe anche ritenersi lecita — in quanto non vietata da alcuna norma — l'indicazione in calce al provvedimento, che la decisione è stata adottata dalla commissione tributaria all'unanimità o a maggioranza con la menzione, in questa seconda ipotesi, dei giudici favorevoli e dei giudici contrari.

È pur vero — come ha rilevato la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 146/1989 — che anche i provvedimenti delle commissioni tributarie, in base al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 117/1988, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo anzidetto, il quale prevede che «Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato che qualcuno dei componenti del collegio, da indicare nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale ... sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

Queste norme, a parere di questo collegio, non solo non hanno abrogato, neppure tacitamente, le disposizioni sopra citate (art. 473 del c.p.p.; art. 276 del c.p.c.; art. 20, terzo comma, art. 28, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972, nel testo novellato con il d.P.R. n. 739/1981) e quindi non disciplinato *ex novo* la camera di consiglio, ma non impongono ai componenti il collegio l'obbligo della segretezza sulla camera di consiglio ed, in particolare, sul processo di formazione della decisione né vietano di indicare in calce al provvedimento che la decisione è stata adottata all'unanimità o a maggioranza con la menzione, in questa seconda ipotesi, dei giudici favorevoli e dei giudici contrari.

La norma di cui all'art. 16, secondo comma, della legge n. 117/1988, a parere di questo collegio, prevede soltanto, ai fini dell'eventuale responsabilità civile dei magistrati, che venga redatto un sommario processo verbale — e non sempre ma soltanto quando almeno uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda — il quale dovrà contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso succintamente motivato. Il verbale, dopo essere stato sottoscritto da tutti i componenti del collegio, dovrà essere conservato in un plico sigillato.

Questo e non altro, a parere di questo collegio, è il significato dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 117/1988.

Le norme sul contenzioso tributario (art. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972, nel testo novellato dal d.P.R. n. 739/1981), in quanto non prevedono la segretezza della camera di consiglio — se la segretezza della camera di consiglio è una condizione di indipendenza del giudice — come è stato scritto da questa commissione tributaria nell'ordinanza emessa il 21 marzo 1988, potrebbero essere in contrasto con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Questo collegio, però, conosce il recente insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 18/1989) secondo la quale «nessuna norma costituzionale stabilisce il segreto delle deliberazioni degli organi giudiziari quale garanzia della loro indipendenza; né a tal fine impone il segreto sull'esistenza di opinioni dissidenti all'interno del collegio ... Tale segreto costituisce materia di scelta legislativa e nulla ha a che vedere con la garanzia dell'indipendenza dei giudici. È da ribadire, al riguardo, che l'indipendenza è un valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento».

La presente questione di legittimità costituzionale, pertanto, almeno in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere ritenuta infondata, ma questo collegio, data l'importanza della questione, ritiene di doverla riproporre.

Sussiste, però, il dubbio che le citate norme sul contenzioso tributario possano essere illegittime in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto vi è disparità di trattamento, senza alcuna razionale giustificazione, tra i componenti delle commissioni tributarie e tutti gli altri giudici per i quali vige, invece, il dovere del segreto sulla camera di consiglio.

Questa disparità di trattamento potrebbe e dovrebbe essere rimossa, o introducendo anche per i giudici tributari il dovere del segreto sulla camera di consiglio o estendendo a tutti gli altri giudici il principio che la stessa Corte ha suggerito secondo il quale «l'indipendenza è un valore morale, che si realizza in tutta la sua pienezza, proprio quando si esplica nella trasparenza del comportamento» (sentenza n. 18/1989).

Le suddette questioni di legittimità costituzionale, per le argomentazioni esposte, sono, a parere di questo collegio «non manifestamente infondate» ed anche «rilevanti».

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara, d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, e dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981, in relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 3, primo comma, della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione;*

*Sospende il processo in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa (ricorrente ed ufficio imposte dirette di Arona) e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Verbania, addì 10 aprile 1989*

*Il presidente: SIMONE*

N. 372

*- Ordinanza emessa il 6 giugno 1989 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Veroni Davide e I.N.P.S.*

**Previdenza e assistenza sociale - Assegni familiari - Corresponsione a favore del fratello lavoratore per i fratelli minori in caso di morte, di abbandono e di invalidità permanente del genitore-capofamiglia - Omessa previsione in caso di disoccupazione non indennizzata o senza percezione di assegni familiari dei genitori - Irrazionale disparità di trattamento in situazioni analoghe - Violazione dei principi di tutela della famiglia, nonché di ogni cittadino inabile al lavoro o disoccupato o sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.**

(D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 3, secondo comma, lett. a).

(Cost., artt. 3, 31 e 38).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza alla pubblica civile udienza, nella causa civile iscritta al n. 298/88 r.g., avente ad oggetto diritto agli assegni familiari, promossa da Veroni Davide, proc. avv. P.L. Terenziani, contro I.N.P.S. sede di Reggio Emilia, proc. avv. C. Lelli, sull'appello proposto da Davide Veroni;

Sentite le parti;

#### OSSEVA

Davide Veroni, in data 28 giugno 1984, ha presentato alla sede I.N.P.S. di Reggio Emilia domanda di assegni familiari per i fratelli minori conviventi Claudio e Marco, sull'assunto che i genitori erano disoccupati e privi dell'indennità di disoccupazione. La domanda è stata definitivamente rigettata, in sede amministrativa, con la motivazione che non sussistevano in capo a Davide Veroni i requisiti per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia, in quanto il padre dei minori era in vita, e né era invalido né aveva abbandonato la famiglia. La ulteriore domanda è stata respinta dal pretore di Reggio Emilia con sentenza 21 dicembre 1987.

In fatto l'istanza di autorizzazione a fruire degli assegni familiari è stata avanzata con indicazione della decorrenza dal 1º maggio 1984 e con obbligo assunto di comunicare ogni ulteriore circostanza modificativa del valutato diritto alla percezione degli assegni.

Correlativamente, come è attestato dalle certificazioni dell'ufficio provinciale del lavoro, sezione circoscrizionale per l'impiego di Guastalla, acquisite in giudizio, la madre dei minori Branchini Enrica non risulta prestare attività lavorativa, alle dipendenze di terzi, dal 1º ottobre 1982, e il padre Veroni Francesco, dall'8 maggio 1984 al 3 marzo 1985, e dal 2 marzo 1986 al 21 ottobre 1986, risulta in stato di disoccupazione non indennizzata e senza percezione di assegni familiari.

Di conseguenza, per i minori Claudio e Marco, nessuno dei componenti il nucleo familiare ha percepito assegni familiari a far tempo dall'8 maggio 1984 e per tutto il periodo in cui la situazione rappresentata è rimasta invariata: i genitori perché in stato di disoccupazione non indennizzata, il fratello Davide perché, pur essendo alla data indicata lavoratore dipendente e avendo quindi di fatto a carico gli altri fratelli minori, non ha potuto essere considerato capo famiglia, ai fini della corresponsione degli assegni familiari.

A norma infatti del secondo comma, lett. a) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, oltre al padre e alla madre nelle ipotesi indicate nelle lettere a) e b) del primo comma, «si considerano altresì capi-famiglia: a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli, o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari».

La richiamata norma, escludente dal diritto alla percezione degli assegni familiari il fratello lavoratore, avente di fatto a carico fratelli minori, allorché entrambi i genitori siano disoccupati senza indennizzo e senza percezione di assegni, appare fondatamente sospetta di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 31 e 35 della Costituzione.

In particolare è ravvisabile la violazione del diritto di uguaglianza, poiché la disparità di trattamento fra la disciplina dello stato di abbandono importante il diritto agli assegni a favore del fratello lavoratore, e quella dello stato di disoccupazione senza indennizzo dei genitori, escludente tale diritto, non appare razionale in quanto nell'una e nell'altra ipotesi il minore non è più economicamente assistito dai genitori e l'obbligo giuridico del suo mantenimento si trasferisce sul fratello lavoratore.

La disciplina indicata appare anche in contrasto con il principio di cui all'art. 31 della Costituzione, di tutela della famiglia, cui la legislazione ordinaria deve informarsi prevedendo misure economiche, fra le quali gli assegni familiari, agevolatrici dei compiti, fra i quali l'obbligo di mantenimento, nascenti dalla famiglia.

Infine appare fondato il contrasto della norma richiamata con il principio di tutela di ogni cittadino inabile al lavoro, disoccupato e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, sancito dall'art. 38 della Costituzione,

La questione viene pertanto rimessa al giudizio della Corte costituzionale.

Il giudizio in corso viene sospeso.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a), del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in relazione agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del processo;*

*Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Reggio Emilia, addì 6 giugno 1989

*Il presidente: (firma illeggibile)*

89C0928

**N. 373**

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1989 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, Cagliari, sul ricorso proposto da Boi Giovanni*

**Previdenza ed assistenza - Appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1986 - Esclusione dalla riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 476/1987 - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio - Riferimento alla sentenza n. 501/1988.**

**(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, primo comma).**

**(Cost., art. 3).**

#### LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 01574 del registro di segreteria, proposto da Boi Giovanni, nato il 1° gennaio 1909, avverso tutti i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione del trattamento pensionistico emessi nei suoi confronti e per l'attribuzione della pensione sulla base del trattamento attuale dei pari grado in servizio, con interessi e rivalutazione monetaria e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 novembre 1988 il relatore consigliere Francesco Pezzella e, non rappresentato il ricorrente, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Alfredo Lener;

Vista la decisione non definitiva emessa in pari data nel giudizio;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

**FATTO**

Come già accennato in epigrafe, Boi Giovanni, appuntato del corpo delle guardie di finanza in congedo dal 4 settembre 1953, ricorre avverso tutti i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione della pensione emessi nei suoi confronti e non perequati, nonché per l'attribuzione della pensione sulla base del trattamento attuale dei pari grado in servizio, con interessi e rivalutazione monetaria e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura.

All'uopo Boi Giovanni richiama e ritiene applicabili nei suoi confronti (altrimenti risulterebbero a suo avviso violati, tra gli altri, gli artt. 3, 32, 36, 38 e 98 della Costituzione) «i principi di natura costituzionale indicati nella decisione della sezione terza pensioni civili n. 49970 del 29 aprile 1982 riferentesi ai magistrati».

Il pubblico ministero ha emesso in data 15 settembre 1987 atto conclusionale scritto nel quale chiese, in via principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 1 e 3 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, per non avere il ricorrente indicato i provvedimenti impugnati.

Quanto al merito, il pubblico ministero ha in linea subordinata ritenuto l'infondatezza del gravame, osservando:

non esistono nella legislazione vigente norme che prevedano l'estensione automatica ai pensionati degli aumenti retributivi concessi al personale in servizio (s.s.r.r. n. 64/C del 22 febbraio 1985);

il riferimento alla decisione n. 49970 della sezione terza pensioni civili non è pertinente, avendo tale decisione pronunciato con riferimento ad una norma particolare (art. 11 della legge 25 maggio 1951, n. 392) non estensibile in via analogica;

la presunta violazione delle norme costituzionali richiamate non esiste, in quanto tali norme regolano l'attività del legislatore e non dell'amministrazione.

All'udienza odierna, il pubblico ministero ha confermato l'atto scritto.

Con la decisione non definitiva di cui in narrativa, la sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui il Boi impugna genericamente tutti i provvedimenti pensionistici di liquidazione e di riliquidazione emessi nei suoi confronti e non perequati.

#### DIRITTO

1. — Come discende dalla decisione non definitiva richiamata in fatto, la materia del contendere di cui al presente giudizio deve intendersi limitata alla pretesa del Boi di riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico attribuito ai pari grado in servizio dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432, con interessi e rivalutazione e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura.

L'esame dell'anzidetta pretesa va, però, condotto alla luce non solo delle leggi n. 312/1980 e n. 432/1981 espressamente richiamate dal Boi e delle norme di perequazione all'epoca esistenti, ma anche delle sopravvenute disposizioni sia sul trattamento economico del personale in servizio che in materia di perequazione o di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza.

E ciò, non solo per far corrispondere chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 del c.p.c., quanto anche in ossequio al principio dell'applicabilità dello *ius superveniens* nelle more del giudizio (cfr. tra le altre Cass. 2 aprile 1984, n. 2155 e 9 maggio 1983, n. 3182).

2. — Con gli artt. 160 e 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con l'art. 26 della legge 6 agosto 1981, n. 432, il legislatore ha chiaramente individuato nella permanenza in servizio alle varie date di inquadramento giuridico nelle varie qualifiche o livelli la condizione essenziale per la liquidazione del trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico del personale in servizio.

Inoltre, i provvedimenti con cui sono stati attribuiti alla categoria di personale cui appartiene il ricorrente successivi miglioramenti economici (leggi 20 marzo 1984, n. 34 e 21 settembre 1987, n. 387) non contengono specifiche norme di riliquidazione.

Né esiste nel nostro ordinamento una norma o un principio di carattere generale che, per i dipendenti civili e militari dello Stato a riposo, imponga l'automatica estensione al trattamento di quiescenza già in godimento dei miglioramenti economici conferiti al personale in servizio. (sezioni riunite 22 febbraio 1985, n. 64/C).

Si trova invece previsto nel nostro ordinamento, per i dipendenti anzidetti, un principio di perequazione delle pensioni in godimento (cfr. oggi art. 4, quinto comma, del decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) volto all'adeguamento automatico, sulla base di determinati indici percentuali, alla dinamica generale delle retribuzioni.

Le pensioni di che trattasi hanno però ricevuto incrementi percentuali dalla legge 17 aprile 1985, n. 121 (perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) all'art. 1 e all'art. 2; incrementi percentuali che si diversificano secondo la data di cessazione dal servizio e che si fermano alle cessazioni dal servizio anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 e alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 sono, ai sensi del successivo art. 6, maggiorati del 20% dal 1° luglio 1985, del 55% dal 1° gennaio 1986 e del 100% dal 1° luglio 1987.

L'art. 7 della stessa legge n. 141/1985 prevede poi una particolare liquidazione (con decorrenza economica 1° gennaio 1986 e secondo le norme contenute nel d.-l. 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432) per il personale inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle previste date di decorrenza giuridica ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della stessa legge n. 312/1980.

Infine, dopo che l'art. 7 della legge n. 141/1985 è stato integrato con l'art. 1 dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942, l'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha disposto nuovi incrementi (dal 1° gennaio 1989 e dal 1° gennaio 1990) per i titolari di pensione che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con riconoscimento dell'anzianità pregressa, di cui agli anzidetti artt. 7 della legge n. 141/1985 e 1 della legge n. 942/1986.

3. — Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso *de quo* sarebbe da respingere, in quanto il Boi, cessato dal servizio nel 1953, non ha titolo alla riliquidazione della pensione sulla base dei trattamenti economici conferiti con la legge 11 luglio 1980, n. 312, e leggi successive, ma è destinatario esclusivamente delle norme di perequazione di cui all'art. 14, quinto comma, del decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e alle leggi 17 aprile 1985, n. 141 e 28 dicembre 1988, n. 544.

Peraltro, lo stesso Boi, pur con imprecise indicazioni normative, pone in dubbio la costituzionalità dell'assetto normativo che, all'epoca dell'interposto gravame, impediva l'adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di attività.

E con ciò il Boi, potendo facilmente i parametri normativi denunciati essere ricostruiti dal giudice, solleva, in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 98 della Costituzione, una questione di costituzionalità che non solo è *in re ipsa* rilevante ma è anche, nei limiti e nei sensi di cui appresso, che tengono conto altresì delle norme successivamente intervenute, non manifestamente infondata.

4. — Occorre all'uopo prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988, nella quale analoga questione insorta in riferimento ai magistrati e personale assimilato è stata affrontata e risolta.

Nell'anzidetta sentenza, la Corte costituzionale, dopo un *excursus* normativo che evidenzia come il criterio seguito dal legislatore, nonostante la dichiarazione di intenti formulata nell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sia stato in passato quello della rivalutazione automatica delle pensioni sulla base di indifferenziati indici desunti dalla dinamica salariale del settore privato (artt. 2, secondo comma, e 3 della legge 29 aprile 1977, n. 177, art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e art. 14, quinto comma, del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), e dopo aver ribadito il principio, più volte affermato, che le pensioni, per la loro natura di retribuzione differita, debbono essere costantemente (all'atto e dopo la cessazione dal servizio) proporzionali alla qualità e alla quantità del lavoro prestato in relazione anche ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, ha considerato quanto segue:

a) il legislatore non ha realizzato il programma, prefissosi con l'art. 2, primo comma, della legge n. 177/1976, di collegare il trattamento di quiescenza agli incrementi del trattamento del personale in attività di servizio;

b) va, al riguardo, riaffermato che la pensione deve intendersi come retribuzione differita e deve essere, quindi, costantemente adeguata alle retribuzioni del servizio attivo;

c) orbene, per il personale di magistratura il divario tra trattamenti economici di attività e di servizio si è accentuato a seguito della legge 6 agosto 1984, n. 425, che ha introdotto una radicale innovazione nella struttura della retribuzione, stabilendo che lo stipendio dei magistrati in servizio alla data del 1° luglio 1983 fosse incrementato di un beneficio costituito da quantificazioni corrispettive dei servizi prestati dall'ingresso in carriera sino al 30 giugno 1983;

d) la legge 17 aprile 1985, n. 141, avrebbe dovuto adeguare, quindi, le pensioni dei magistrati ed avvocati e procuratori dello Stato alle retribuzioni disposte con la suddetta legge n. 425/1984 e non stabilire rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse del tutto estranee ai criteri adottati per la nuova strutturazione dei trattamenti retributivi di servizio, con conseguente *vulnus* degli artt. 3 e 36 della Costituzione;

e) comunque, la legge n. 141/1985, la cui *ratio* era quella di riequilibrare un sistema pensionistico che nella sua massima estensione va dal 1976 a tutto il 1987, ha esaurito la sua funzione perequativa col 31 dicembre 1987; e, nulla essa disponendo per il prosieguo, ne va integrato il contenuto normativo con effetto dal 1° gennaio 1978.

Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

Alla luce della suindicata sentenza, le sezioni riunite di questa Corte, con decisione n. 76/C del 14 novembre 1988, hanno, poi, puntualizzato che la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ed assimilati deve essere effettuata — con decorrenza 1° gennaio 1988 — sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione delle misure stipendiali indicate nelle tabelle annesse alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e adeguate di diritto, con proiezione nel futuro, ai sensi dell'art. 2 della legge anzidetta, nonché dei benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

5. — Le surriportate considerazioni della Corte costituzionale non sono esclusive al personale di magistratura ed assimilato, in quanto anche per il restante personale sono intervenute — e ciò ancor prima che per i magistrati — radicali innovazioni nella struttura delle retribuzioni che hanno accentuato il divario tra trattamenti di pensione e trattamenti di servizio.

Per quanto concerne in particolare il personale militare i benefici del riconoscimento delle anzianità pregresse e delle classi biennali dell'8% (benefici concessi ai magistrati e personale assimilato con gli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425) sono stati introdotti (cfr., però, anche l'art. 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312) con gli artt. 16 e 17 del d.-l. 6 giugno 1981, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, il cui successivo art. 26, come si è visto, individua nella permanenza in servizio alle varie date di inquadramento giuridico nelle varie qualifiche o livelli la condizione essenziale per la liquidazione del trattamento di quiescenza sulla base del nuovo trattamento economico del personale in servizio.

Ulteriori incrementi retributivi sono poi intervenuti per il personale in questione.

La legge 20 marzo 1984, n. 34 (art. 1, lett. a), e art. 2, quinto comma) ha esteso al personale delle forze di polizia (di cui fa parte il corpo delle guardie di finanza: art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121) il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della polizia di Stato con d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69.

Le norme di cui al d.P.R. anzidetto si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1982; ma la decorrenza degli effetti economici, scaglionati nel tempo, è fissata al 1° gennaio 1983 e gli effetti stessi sono protratti fino al 30 giugno 1985.

Infine, il d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, per effetto dell'art. 1, lett. a), ha esteso al personale delle forze di polizia gli incrementi retributivi apportati, per il personale della polizia di Stato, con d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150.

Le norme di cui al d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1° gennaio 1985; ma la decorrenza degli effetti economici, anche questa volta scaglionati nel tempo, è fissata al 1° gennaio 1986 e gli effetti stessi sono protratti fino al 30 giugno 1988.

6. — Sulla base delle esposte risultanze normative, questi giudici ritengono sussistere nella fattispecie di cui è causa un dubbio di costituzionalità, che ha strettissimi legami con la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988.

Come, infatti, osservato dalla Corte costituzionale nella ripetuta sentenza, la *ratio* della legge n. 141/1985 era quella di riequilibrare un sistema pensionistico che nella sua massima estensione andava dal 1976 al 1987.

In considerazione — è dato presumere — di tale *ratio*, il giudice delle leggi, pur ritenendo i criteri adottati dalla legge n. 141/1985 in contrasto con gli artt. 3 e 26 della Costituzione, ne ha reso salvi gli effetti a tutto il 1987, operando, peraltro, una integrazione normativa che, con decorrenza 1° gennaio 1988, ha direttamente e concretamente applicato il principio di adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di servizio.

Invece di porsi lungo le linee tracciate dal giudice delle leggi con valenza che va intuitivamente al di là del personale espressamente considerato nella sentenza n. 501, il legislatore ordinario, con l'art. 5 della legge 28 dicembre 1982, n. 544, ha previsto, e per il solo personale che non ha beneficiato della precedente riliquidazione con il riconoscimento dell'anzianità pregressa, una «*codà*» perequativa basata su criteri ancora una volta irriguardosi del principio di adeguamento dei trattamenti di quiescenza a quelli di servizio.

Si tratta, ad avviso di questo remittente, di una norma da eliminare *in toto*, poiché non può ritenersi consentito al legislatore ordinario di dilatare *ad libitum* quella *ratio* equiparatrice della legge n. 141/1985 che, in definitiva, ha consentito al giudice delle leggi di rendere salvi a tutto il 1987 criteri espressamente ritenuti incostituzionali.

Pertanto, questo giudice, premesso che il ricorrente è destinatario della legge n. 544/1982 (che disciplina effetti decorrenza dal 1° gennaio 1988) e che, quindi, non si possa far capo, come nella sentenza n. 501, alla legge n. 141/1985 per sindacarne omissioni di disciplina ad intervenuto esaurimento della sua funzione perequatrice, solleva questione di costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 544, in quanto, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispone, per il personale delle forze di polizia collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la riliquidazione della pensione, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante, in applicazione dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1987, n. 472.

7. — Per completezza, poiché il ricorrente indica altri parametri costituzionali, il collegio ritiene (cfr. Sezioni riunite di questa Corte, ordinanza n. 104 del 24 giugno 1985), quanto alla non manifesta infondatezza, che non possa prospettarsi il profilo della non adeguatezza dei trattamenti di pensione di che trattasi, non ravvisandosi elementi che provino che le pensioni corrisposte non siano sufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione) o, comunque, non siano adeguate alle esigenze di vita (art. 38 della Costituzione) od ancora compromettere il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione), il quale, negli aspetti qui implicati, è garantito dal servizio sanitario nazionale.

Infine, il riferimento fatto dal ricorrente all'art. 98 della Costituzione appare il frutto di un errore materiale, non emendabile nemmeno in via di interpretazione.

P. Q. M.

*Dispone ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, sospeso il giudizio di Boi Giovanni, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché venga risolta la questione di costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 544, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispone, per il personale delle forze di polizia collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la riliquidazione della pensione, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante, in applicazione dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1987, n. 472;*

*Dispone, altresì, che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla parte, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così disposto in Cagliari, nella camera di consiglio del 18 novembre 1988 e del 16 marzo 1989.

Il presidente: MARCELLI

n. 374

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal pretore di Frascati  
nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Telaltitalia e Circostel di Roma ed altri*

**Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiotelediffusione in ambito locale - Divieto di arrecare turbativa ai pubblici servizi - Sanzioni - Disattivazione degli impianti - Competenza degli organi del Ministero delle pp. tt. - Lamentata mancata garanzia del contraddittorio nel procedimento amministrativo - Assoluta genericità della norma - Mancanza di graduazione nell'intervento della p.a. - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista nel caso di interferenze nel servizio di volo e rispetto alle emittenti radiotelevisive private con impianti già in funzione alla data del 1° ottobre 1984.**

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 240).

(Cost., artt. 3, 21 e 41).

#### IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui sopra, esaminati gli atti di causa e le richieste delle parti, così provvede: nel presente giudizio è in questione la legittimità della ordinanza di disattivazione emessa dal Circostel di Roma nei confronti della emittente ricorrente, sia pure sotto il profilo della carenza di potere che legittima la giurisdizione di questa autorità giudiziaria.

Orbene ritiene il giudicante che sia decisamente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del d.P.R. n. 156/73, che costituisce il fondamento normativo della ordinanza suddetta, in rapporto agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione. Come è noto l'art. 240 del c.p., inserito nel capo settimo concernente la polizia e protezione delle telecomunicazioni sancisce che, «fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono in via amministrativa i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ed i capi degli ispettorati di zona della azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio» (l'art. 23 richiamato nel testo concerne l'ipotesi del danneggiamento doloso rilevante da punto di vista penale).

Tale norma si inserisce in una disciplina caratterizzata dal monopolio statale nelle radiodiffusioni e quindi rappresenta una tutela di polizia a garanzia di servizi di preminente interesse nazionale. In relazione a tali poteri di polizia e a fronte degli stessi fino alla nota decisione della Corte costituzionale del 1986 non vi era alcun diritto di radiodiffondere, occorrendo comunque un provvedimento concessivo riservato alla R.A.I.

Dopo la decisione suddetta almeno in ambito locale può sostenersi unitamente alla giurisprudenza di merito e a larga parte della dottrina che il privato è titolare di un diritto soggettivo alla radiodiffusione che costituisce espressione e trova fondamento negli artt. 21 e 42 della Costituzione.

È evidente che la compressione di tale diritto, anche in assenza di una autorizzazione di legge che non configurabile nella fattispecie a causa della tanto lamentata inerzia del legislatore, può avvenire soltanto in presenza di un prevalente interesse pubblico lesso dalla radiodiffusione privata (incompatibilità tra attività privata e servizio pubblico secondo quanto è chiaramente espresso dalla legge n. 10/1985) e il relativo procedimento amministrativo, proprio perché incide pesantemente e in alcuni casi in modo irreversibile sul diritto del privato, spesso autore di investimenti nell'ordine di miliardi, non può non avvenire con precise garanzie e sulla base di accertati disturbi o interferenze che siano tali da impedire il regolare concreto funzionamento del servizio pubblico. Il legislatore in presenza di un servizio fondamentale quale è quello della assistenza e sicurezza del volo nel 1983, e quindi dieci anni dopo l'entrata in vigore del c.p. e quel che più conta dopo le note sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto il diritto alla radiodiffusione in ambito locale e comunque dopo il piano di assegnazione delle frequenze vigente, ha sancito il principio della necessità del contraddittorio (art. 3 della legge n. 110/1983: «in caso di inosservanza di cui al divieto dell'art. 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto ...»), ha individuato in modo ben più preciso di quanto faccia l'art. 240 del c.p. il significato delle turbative atte a mettere in modo i provvedimenti di polizia («emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazioni sia la sicurezza dei voli»: art. 1) e quel che più conta ben consapevole dei valori in gioco ha previsto la disattivazione degli impianti quale *extrema ratio* conseguente alla inottemperanza da parte del privato di uno specifico ordine di eliminazione a livello tecnico delle cause delle interferenze, sancendo quale sanzione per la turbativa realizzata soltanto l'applicazione di una pena pecuniaria.

Tale disciplina che riguarda un servizio fondamentale perché attiene anzitutto alla sicurezza della vita dei passeggeri degli aereomobili ove non venga ritenuto applicabile nei confronti di qualsiasi altro pubblico servizio, genera sicuramente una ingiustificata disparità di trattamento ai danni del privato titolare del diritto di radiodiffondere in sede locale in quanto senza alcuna garanzia di contraddittorio, con una nozione di disturbo o di interferenza unilateralmente accettata dalla p.a. e unilateralmente interpretata data la genericità della norma, senza alcuna graduazione degli interventi e senza alcun obbligo di specifica motivazione della necessità dello specifico provvedimento adottato, si trova a dover interrompere autoritativamente la propria attività imprenditoriale alla mercé dell'uso e dell'abuso del potere di polizia attribuito agli organi del Ministero pp.tt. senza alcun controllo da parte di chicchessia. Tale disparità di trattamento incide profondamente sulla libertà di manifestazione del pensiero e sulla libertà di impresa oggi riconosciuta dalla Corte costituzionale e da tutti i disegni di legge che si occupano della riforma del sistema radio televisivo e non trova alcuna corrispondenza con poteri di polizia esistenti in altri settori e nei confronti di altre autorità amministrative.

Pertanto si solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del c.p. in relazione agli artt. 3, 21 e 41, nonché in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 8 aprile 1983, n. 110, sulla protezione delle radio comunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo il triplice profilo della omessa garanzia del contraddittorio nell'accertamento dei disturbi o delle interferenze, della assoluta genericità della nozione di disturbo od interferenza in grado di mettere in moto il potere di polizia previsto a favore degli organi del Ministero pp.tt. quantomeno nei confronti delle imprese di radiodiffusione, della assoluta genericità e mancanza di graduazione nell'intervento di natura amministrativa che la p.a. può adottare per eliminare la turbativa al servizio di telecomunicazione, ed infine in relazione alla ben minore sanzione prevista per le interferenze in materia di volo.

L'art. 240 del c.p. risulta peraltro di assai dubbia costituzionalità anche sotto altro profilo.

Come è noto la legge n. 10/1985, dopo aver ribadito la diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale a carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato mediante società concessionaria, ha sancito che «ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata» sulla base di apposito piano nazionale di assegnazione delle frequenze, con il compito di individuare i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione entro i bacini stessi di un numero di emittenti private tale da evitare situazioni di monopolio ed oligopolio.

La medesima legge con l'art. 3 ha previsto la prosecuzione in via temporanea dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1° ottobre 1984 «fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi».

Tale incompatibilità non è concetto diverso dal: «arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti» di cui all'art. 240, primo comma, del c.p.

Si è autorevolmente sostenuto (t.a.r. Lombardia, sezione prima, 19 settembre 1986, n. 646, in causa radio radicale contro Cirstotel di Milano) che le emittenti private radiofoniche e televisive che abbiano effettuato la comunicazione ex art. 4 della legge n. 10/1985, in caso di sopravvenuta incompatibilità tra la loro attività ed il pubblico servizio gestito dalla R.A.I. (ma il principio riguarda tutti i pubblici servizi) non possono non ritenersi passivamente assoggettate al generale potere ripristinatorio spettante all'amministrazione postale ai sensi dell'art. 240 del d.P.R. n. 156/1973.

Peraltro «l'esercizio di questo potere non dà tuttavia, luogo (come si è detto sopra) all'adozione di provvedimenti di un unico tipo, quale disattivazione dell'impianto che abbia determinato la situazione di incompatibilità, bensì all'adozione di uno (quello più opportuno) tra i provvedimenti atti ad ovviare ad una siffatta situazione: ad esempio, l'indicazione di prescrizioni idonee allo scopo con l'invito al privato di attuarle entro un congruo termine; l'eliminazione d'ufficio degli inconvenienti prodotti dall'emittente privata; lo spostamento dell'impianto privato con assegnazione di altra frequenza; il suggellamento o la rimozione del medesimo; il sequestro dei relativi apparecchi; ecc.».

Da tali affermazioni il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ne ha tratto la conclusione che il potere di cui sopra è chiaramente un potere discrezionale volto a restringere la sfera giuridica del privato e come tale richiedente una specifica motivazione che dia conto della valutazione che della insorta situazione di incompatibilità abbia effettuato l'amministrazione; della possibilità ovvero della impossibilità di ovviare a tale situazione attraverso particolari situazioni tecniche la cui attuazione possa permettere al privato l'esercizio della consentita attività di radiodiffusione; della conseguente necessità o convenienza di adottare una piuttosto che un'altra delle possibili misure dirette ad eliminare la turbativa di che trattasi.

Dunque secondo tale decisione una corretta interpretazione delle norme vigenti già richiederebbe un obbligo di motivazione circa la congruità dell'intervento amministrativo effettuato rispetto alla turbativa arrecata che nella fattispecie non solo non è presente, ma che semmai trova una particolare conferma in relazione alla possibilità tecnica di risolvere il preteso stato di incompatibilità, in realtà insussistente, con tutta una serie di soluzioni tecniche idonee. Ma la decisione in questione assume particolare rilevanza per altro profilo: gli artt. 3, primo comma, e 4, terzo comma, della legge n. 10/1985 non prevedono affatto la disattivazione degli impianti radiotelevisivi privati producenti interferenze con il pubblico servizio di radio diffusione.

Infatti il primo comma dell'art. 3 contiene il solo divieto per le emittenti private in questa norma contemplate di arrecare turbative al detto pubblico servizio, mentre il terzo comma dell'art. 4 stabilisce l'irrogabilità della suindicata misura repressiva per ipotesi diverse da quella in discorso (per mancanza o per non tempestività della comunicazione di cui al primo comma, ovvero per il caso di diffusione da parte delle emittenti private di trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse). Si deve dunque ritenere che la legge del 1985 non abbia preso in esame la misura più repressiva, più radicale per la ipotesi della interferenza, rinviando a quei diversi poteri di intervento che l'art. 240 del codice penale correttamente interpretato rimette al Circostel a livello tecnico. Se ciò è vero non c'è dubbio che gravissima sarebbe la disparità di trattamento tra gli utenti che hanno effettuato o, come nel caso sono accusati ingiustamente di aver effettuato disturbi o interferenze ai danni di servizi pubblici ed emittenti della stessa natura che abbiano potuto beneficiare del trattamento ben più favorevole di cui alla legge n. 10/1985. Pertanto non può ritenersi manifestamente infondata neppure la questione di costituzionalità dell'art. 240 del codice penale in rapporto agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione e con riferimento al sistema sanzionatorio che si deduce dagli artt. 3 e 4 della legge n. 10/1985.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone il mantenimento della sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Frascati, addì 29 maggio 1989

(Seguono le firme)

89C0930

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spaventa, 18.
- ◊ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
Via Galilei, opposto via Gramsci
- ◊ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◊ **MATERA**  
Cartolereria  
Eredi ditta MONTENURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 59
- ◊ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Sario
- ◊ **CROTONE (Cassano)**  
Ag. Distr. Giordano CRENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◊ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giuseppe
- ◊ **SOVERATO (Cassano)**  
Rivenditori generi Monopoli  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◊ **ANAGNI (SALERNO)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goh, 4
- ◊ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI (SALERNO)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FORO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◊ **MODENA INFERIORE (SALERNO)**  
Libreria CRISCIULLO  
Traversa Nobile ang. Via S. Matteo, 51
- ◊ **PAGANI (SALERNO)**  
Libreria Ediz. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◊ **SALERNO**  
Libreria D'ARMA  
Piazzette di Giustinia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 30/3
- ◊ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giuseppe, 1
- ◊ **FORLÌ**  
Libreria CARPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 27
- ◊ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◊ **PIACENZA**  
Via DEL MAINO  
Via IV Novembre, 180
- ◊ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
Via C. Ricci, 50
- ◊ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◊ **RIMINO (Forlì)**  
Libreria CAULI DUE  
Via XXI Giugno, 3

## FRILLI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 15
- ◊ **RODEMONTE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◊ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 87F  
Libreria TERGESTI S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◊ **UDINE**  
Cartolereria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mecenatevecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◊ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Sgiglio, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Rieti)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Concaorzo, 7
- ◊ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 134  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Prefettura Roma  
Piazzale Clodio  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Sania Maria Maggiore, 121  
Cartolereria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◊ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zinzino, 29
- ◊ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolereria SCIANFANELLI  
di Rosaria Sebastiani  
Viale Mannelli, 10
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolereria MANCINI DULIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◊ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◊ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colla, 5

## LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**  
Cartolereria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◊ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◊ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◊ **COMO**  
Libreria MANI  
Via Cairoli, 14
- ◊ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Esoli s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◊ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cerini, 14

## MARCHE

- ◊ **MACONNA**  
Libreria FOGOLA  
Piazzetta Cavour, 4/5

- ◊ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROFERI  
Corso Mazzini, 188
- ◊ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Ammassino, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11
- ◊ **S. REMEZETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Giovanni XXIII, 59

## MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Montegiro Bologna, 57
- ◊ **ISERNA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 113

## PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◊ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 9
- ◊ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◊ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 29

## PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Louisa A. & C.  
Corso V. Emanuele, 63
- ◊ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrose, 88  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA & LAVOSA  
Via Citta Nuova, 16
- ◊ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **FOGGIA**  
Libreria PATERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmiroli, 30
- ◊ **MANTOVANA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivenditori giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◊ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 228

## SARDEGNA

- ◊ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 85
- ◊ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVEDUTO  
Via Manzoni, 35
- ◊ **ORISTANO**  
Libreria SAINNA GIUSEPPE  
Via del Riconvero, 7
- ◊ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◊ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratere, 14/18
- ◊ **CATANZARRETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◊ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Enna, 353/355
- ◊ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◊ **PAVIA ALBERTINI**  
Cartolereria MLIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◊ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◊ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Antonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orfano 15/16
- ◊ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Mazzini, 22
- ◊ **TRAPANI**  
Libreria GALLI  
Via Manzoni, 30

## TOSCANA

- ◊ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◊ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◊ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 31
- ◊ **LUCCA**  
Libreria BARGNI  
Via S. Paolo, 45/47  
Libreria Profite SESTANTE  
Via Montanara, 8
- ◊ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13  
POSTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Mazzini, 37
- ◊ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Viale della Terme, 57

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◊ **PERUGIA**  
Libreria SIVONELLI  
Corso Vannucci, 92
- ◊ **TERRI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tello, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◊ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tisser, 34

## VENETO

- ◊ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◊ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Colmanegher, 31
- ◊ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 45/11
- ◊ **VERONA**  
Libreria GHEFFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURDICA  
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Latorze S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 6 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 285.000
- annuale .....	L. 143.000
- semestrale .....	L. 40.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:	L. 25.000
- annuale .....	L. 150.000
- semestrale .....	L. 85.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 40.000
- annuale .....	L. 25.000
- semestrale .....	L. 150.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 85.000
- annuale .....	L. 40.000
- semestrale .....	L. 25.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 150.000
- annuale .....	L. 85.000
- semestrale .....	L. 500.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 278.000
- annuale .....	
- semestrale .....	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» .....	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 5.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna .....	L. 6.000	8.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta .....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 200.000
Abbonamento semestrale .....	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .....
- vendita pubblicazioni .....
- inserzioni .....

☎ (06) 85082149/85082221  
 ☎ (06) 85082150/85082276  
 ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.

20



